I CODICI

DI

GIOVAN LUCA BARBERI

I CODICI

DI

GIOVAN LUCA BARBERI

SULLO STATO

DELLE REGALIE DELLA MONARCHIA SICILIANA

NEI PRIMORDI DEL DECIMOSESTO SECOLO

STUDIO BIOGRAFICO-CRITICO

DEL

Senatore FRANCESCO NOBILE
Socio dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo.

PALERMO
CARLO CLAUSEN
—
1892.

AVVERTENZA PRELIMINARE.

La Società Siciliana per la Storia Patria ha intrapreso fin dal 1879 un'interessante pubblicazione, quella cioè dei Capibrevi feudali di Giovan Luca Barberi (1).

Questo rinomato giureconsulto Siciliano, il quale fiorì nel 1500, compì per regio mandato un grande lavoro di revisione generale di tutto il patrimonio feudale del Regno; e non questo soltanto, ma pure si occupò dello esame delle regie pertinenze, e dello stato delle secrezie, le quali comprendevano la gestione del demanio e dei vettigali del Regno; e finalmente trattò dei beneficii e delle dignità ecclesiastiche, di patronato reale, e delle prorogative della Regia Monarchia. Una recensione colossale insomma, in cui tutta venne investigando e passando in rassegna, colla ricerca dei documenti, e lo studio dei pubblici registri, la storia dei possessi feudali, delle fondazioni dei benefizii ecclesiastici e delle prelature in rapporto ai diritti eminenti della Corona

(1) Si sono pubblicati, per opera del socio Giuseppe Silvestri, i volumi dei feudi del Val di Noto pei primi, poi quelli del Valdemone, ed è già in corso la pubblicazione del Val di Mazzara. — Documenti per servire alla Storia di Sicilia. — Prima Serie, Diplomatica, vol. IV e seguenti.

Siciliana, e alla conservazione e tutela delle regali prerogative sopra tali istituti.

Era un' opera di restaurazione della demanialità e della regalia, tanto ecclesiastica, che civile su vastissima proporzione quella che si proponeva il compilatore : una rivendicazione generalissima di tutto ciò che era stato usurpato sopra quelle supreme ragioni del principato.

Il nome del Barberi divenne odioso. Il regio ufficiale voleva metter la mano su tutti i disordini dai quali era stata alterata la sostanza della prerogativa reale.

I suoi strali miravano a colpire le classi privilegiate, e il modo era violento.

Fu quindi naturale la coalizione di tutti gli interessi minacciati contro l'audace difensore della ragion fiscale.

L'opera del Barberi fu condannata al silenzio : taluno asserisce che la regia Corte spesso vi attinse gran lume, e che nel corso dei successivi trecento anni dalla sua compilazione se ne sia valsa in molte occasioni. È una proposizione questa ripetuta da molti scrittori; una ipotesi molto probabile, ma non è facile trovarne la prova. Un solo esempio possiamo raccoglierne nella storia civile dell'ultimo secolo, allorchè ebbe a dibattersi in Napoli innanzi la real camera di Santa Chiara, accresciuta coll'intervento dei Ministri togati della Giunta di Sicilia, una delle più vessate questioni del diritto feudale siciliano, la interpretazione cioè del capitolo *Volentes* di Federico Aragonese; ma questo esempio, onorevole di certo per la fama dell' autore , non segna pertanto un pieno trionfo delle sue opinioni, come avremo occasione di notare in seguito.

Certamente era ricco il tesoro di notizie, di documenti, di fatti che il laborioso codicista avea raccolti nel grandioso suo lavoro; ed un'amministrazione oculata avrebbe potuto e dovuto approfittarne.

Il fatto indubitato però è quello che i *Capibrevi* restarono in archivio non difesi, non pubblicati; e vi restarono per tutto il tempo, in cui il feudalismo stette in piedi. La storia dell'abolizione della feudalità in Sicilia, avvenuta all'esordio di questo secolo, è troppo conosciuta per doverla qui ripetere. Maturi i tempi, la necessità della sua caduta fu universalmente sentita; essa cessò per opera di quello stesso patriziato, che ne costituiva l'elemento principale. Calmate le passioni oramai può dirsi che sia venuto il tempo, in cui un giudizio imparziale possa esser dato sull'importanza dell'opera e sul valore di quello scrittore; il cui nome è oggi richiamato non come vessillo di combattimento, secondochè avvenne nei tre secoli trascorsi, ma nel solo interesse della storia, e della scienza giuridica.

Ciò dà una speciale importanza ed opportunità alla pubblicazione intrapresa dalla Società di Storia Patria.

Per la parte nostra è stata questa una favorevole occasione per attuare un nostro antico disegno. Il nome di questo scrittore tanto discusso, fin da molti anni avea destato nella nostra mente una viva curiosità, e il desiderio di farne uno studio speciale: e sono i risultati di questo studio che noi oggi ci permettiamo di presentare, nella speranza che ciò possa esser d'impulso ai cultori della scienza giuridica, e in ispecie agli amatori delle patrie memorie, a più dotte ricerche ed a lavori più ampii sulle opere di questo giureconsulto, che fu uno dei più originali, e dei più rimarchevoli fra i giuristi siciliani del decimo sesto secolo, ed occupa fra essi un posto speciale; e sia altresì d'incitamento ad altri lavori illustrativi della vita e delle opere dei nostri antichi dottori, tanto poco conosciuti nelle altre regioni d'Italia, come è stato notato ripetute volte e da sommi scrittori.

In quanto a noi, a cui si addice certamente un compito più modesto, attesa la tenuità delle nostre forze, ci sembrano necessarie talune spiegazioni, onde precisare gli obbietti del nostro lavoro, e segnarne i limiti.

E diciamo in primo luogo che il Barberi offre alla critica un doppio esame. Esso va considerato non soltanto come giurista, ma altresì come un personaggio storico. Un saggio sulle sue opere, per quanto rapido e sintetico esso sia, deve considerarlo sotto questa doppia figura; e noi ci sforzeremo di tratteggiarne i caratteri con questo duplice indirizzo.

Cenneremo in una prima parte del nostro studio i particolari della sua vita pubblica (che della privata poco si conosce); parleremo dell'effetto prodotto dalle opere sue; dei varî giudizii dati sul suo carattere come uomo pubblico, e sul suo valore come scrittore; del modo come fu attaccato, e come fu difeso. Riserberemo ad una seconda parte l'esame compendioso delle sue dottrine, tentando di ridurne a sommi capi i criterii fondamentali; e così, raggruppando in punti principali la vasta materia dei suoi *Capibrevi* venire a dimostrare che in questa raccolta, la quale apparisce tanto disordinata, vi hanno dei capisaldi a cui tutto si riferisce, e dai quali risulta l'ordine e la coerenza in tutto quell'immane lavoro di ricerca e d'informazione.

Per giungere a tali risultamenti noi abbiamo creduto che il mezzo più opportuno fosse quello di prendere per guida costante del nostro studio gli stessi *Capibrevi*. E per vero trattandosi di uno scrittore sul quale molti sono stati i giudizii, e non tutti concordi, non tutti imparziali e disinteressati, il miglior metodo per giungere ad un apprezzamento esatto ed adeguato delle sue vere opinioni, e della reale portata delle sue dottrine era quello di farne lo studio sulle sue stesse scritture.

Il *Capibrevio* barberiano come ben si conosce ha diverse parti. Dei codici che lo compongono taluni riguadano le informazioni sulle materie delle regalie ecclesiastiche: altri quelle sullo stato feudale e sulla demanialità.

La collezione autentica secondo le notizie più autorevoli è quella che una volta era riposta nell'archivio della Cancelleria, ed oggi ritrovasi nell' Archivio di Stato (1).

I codici di cui essa si compone portano i seguenti titoli:

1. *Beneficia Ecclesiastica*, vol. I.
2. *Privilegia Archiepiscopatus Panormi*, vol. I.
3. *De Secretiis*, vol. II.
4. *Praelatiae regni*, vol. II.
5. *Vallis Mazarie*, *Vallis Neti*, *Vallis Demonum*, cioè i feudi delle tre valli, vol. III.
6. *Magnum Capibrevium Terrarum Regni Siciliae*, vol. I.
7. *De Regia Monarchia*, vol. I.

Oltre questa, che chiameremo l' autentica, vi hanno altre copie del *Capibrevio*, e le più conosciute sono quelle di cui sono in possesso la Biblioteca Comunale e la Nazionale di Palermo.

Fra queste due ultime la più completa è quella della Comunale; essa è proveniente dal testamento di Filippo Corazza, uno dei primissimi fra coloro che hanno arricchito la Comunale col dono delle loro private biblioteche, e comprende i volumi che seguono:

(1) Vedi la prefazione al lettore, del PIRRO, pag. XI. MONGITORE, *Biblioteca Sicula*, vol. I, pag. 347. Vedi pure GREGORIO, *Considerazioni sopra la Storia di Sicilia*, pag. 526 — e BIANCHINI, *Storia Economico-Civile della Sicilia*, parte II, pag. 184, nota 44.

1. *Dignitates Ecclesiasticas*, vol. VI.
2. *Praelatiarum*, vol. II.
3. *Regia Monarchia*, vol. I.
4. *Soecretiarum*, vol. IV.
5. *Terrarum Regni Siciliae*, vol. V.
6. *Vallis Mazzariae*, vol. IV.
7. *Vallis Neti*, vol. III.
8. *Vallis Demine*, vol. III.

Dalle indicazioni, che abbiamo qui sopra descritte parrebbe che cotesta copia della Comunale comprenda nella sua distribuzione materiale un maggior numero di volumi al confronto dell'originale.

Però ciò non implica che sia più estesa, o sia composta di maggior numero di Codici, ma è semplicemente l'effetto della grafia, la quale nella copia della Comunale è meno fitta, meno compatta di quello che nella autentica non sia: oltrechè le abbreviature sono in assai minor numero ed il tipo è più moderno.

I paleografi della Comunale infatti sono d'avviso che la esemplazione di questa copia non rimonta per la sua data al di là dello scorso secolo (1).

Importa piuttosto far cenno di talune varianti che si notano nella intitolazione dei Codici delle due collezioni. Ed in vero quello che nella collezione dell'Archivio di Stato porta in epigrafe il titolo di *Beneficia Ecclesiastica*, nella copia della Comunale s'intitola: *Dignitates Ecclesiasticas*. Dippiù deve avvertirsi che sotto il titolo di *Pretatiae* figura nelle due collezioni un Codice in due volumi che non si sa per quale rapporto si voglia comprendere fra i Barberiani, mentre in questo delle *Prae-*

(1) Vedi l'Opera del Custode Paleografo della Comunale Luigi Boglino. *I Manoscritti della Biblioteca Comunale di Palermo*, vol. I, pag. 288. Palermo, Virzì 1884.

latiae non comparisce per nulla il nome di Barberi, nè risulta che vi abbia in alcun modo preso parte.

La compilazione di detto Codice invece è opera di Giuliano Castellano Regio Segretario, e di Francesco Silvestri Notaro, i quali per ordine del Vicerè Ugo di Moncada, dietro deliberazione del Sacro Regio Consiglio, ebbero il mandato di esemplare i privilegi, le bolle ed ogni altra rilevante scrittura riguardante la Chiesa Maggiore Palermitana, e di fare una specie d'inventario dei diplomi, documenti, e titoli di tutte le Prelazie, Chiese, Abazie di regio patronato del Regno, trascrivendoli in un registro. E di fatto il Castellano coll' assistenza del Silvestri compilò il detto volume; e questo è detto e ripetuto in ciascuno dei verbali di cui il medesimo si compone.

Sin dai nostri primi studii sui Codici di Giovanni Luca Barberi insorse nella nostra mente il dubbio se mai questo che comunemente vien ritenuto come uno dei volumi che fan parte della collezione barberiana sia veramente opera dell'autore dei *Capibrevi.*

La questione per noi prendeva molta importanza in quantochè, come abbiamo già detto, è questa la opinione più ricevuta.

Però ad accettare la comune sentenza per noi erano di ostacolo quelle particolari circostanze di cui abbiamo fatto rilievo, le quali sorgono da tutto il contenuto del Codice medesimo.

Ed è perciò che al fine di rimuovere questi dubbii abbiamo con ogni studio fatta la ricerca di altri documenti che avessero potuto illuminarci su questo punto abbastanza intrigato (1). E di fatto compulsati i registri della

(1) A proposito di queste nostre ricerche, le quali per parecchi punti oscuri della Storia dei *Capibrevi*, ci ha richiamato sovente a lavorare su materiali

Cancelleria contenenti gli atti ufficiali del tempo, e gli ordini vicereali, ci è riuscito di rintracciare la lettera viceregia colla quale il Moncada in esecuzione di ordini reali, e dietro deliberazione del Sacro Regio Consiglio, comunica al Castellano le istruzioni occorrenti per la esecuzione del lavoro di trascrizione dei diplomi, privilegii e scritture della Chiesa Palermitana, e delle altre Chiese, Abazie, Ufficii, Prelazie e luoghi di regio patronato: quel lavoro insomma di cui il Codice detto delle Prelatie è il risultato. Queste istruzioni vicereali portano la data del 21 gennaro 1510 (1).

Ed oltre questo ch'è il documento di base, vi son pure negli stessi registri di Cancelleria parecchi altri documenti dai quali vien comprovato il fatto della esecuzione. E per vero sotto la data del 25 gennaro 1510 (2) è registrato un biglietto viceregio col quale sono assegnati a Messer Giuliano Castellano ed al suo segretario Francesco Silvestri i fondi di denaro occorrenti per la visita in tutte le città e terre dove si trovavano Prelazie, Abazie, ed altri benefizii di regio patronato: in

---

esistenti presso l'Archivio di Stato di Palermo, noi sentiamo il debito di render vive grazie all'illustre e dotto Soprintendente di quell'Uffizio, il barone cav. Raff. Starrabba, che colla nota sua competenza ci ha fornite le più utili indicazioni, e apportato con tanto buon volere le maggiori agevolezze per questo nostro studio.

Sotto l'illuminato indirizzo di un tale Capo, e coll'opera degli abili impiegati che ne dipendono, questo importantissimo Archivio, ricco d'inestimabili tesori diplomatici, potrà rendere segnalati servizii alla letteratura, e alla storia della Sicilia.

(1) Le istruzioni di cui abbiamo ragionato sono contenute nel registro di *Cancelleria* (Archivio di Stato di Palermo) di N. 233, anno 1510-1511, fol. 7 *r*.

Ed è ben singolare che questo volume degli atti della *Cancelleria*, ove sono trascritte le istruzioni date al Castellano è compilato dallo stesso Giovanni Luca Barberi come ufficiale della Cancelleria.

(2) Registro della *Cancelleria* anno 1509-1510. N. 228, fol. 179 *r*.

carico dicevasi, che essi aveano ricevuto dal vicerè, dietro deliberazione del Sacro Regio Consiglio.

Il vicerè concede delle somme per anticipazioni all'uno ed all'altro dei due Delegati; e specifica in modo particolare che l'incarico del Silvestri come persona publica è quello di transuntare, scrivere ed autenticare i privilegi e le altre scritture di cui erasi ordinato la ricerca e la verificazione.

E la commissione di fatto fu compiuta nello spazio di 75 giorni: e ciò risulta da un altro biglietto viceregio del 4 maggio 1510 (1) dal quale resta accertato che per tutto il tempo impiegato nel disimpegno del loro incarico i Commissarii ebbero la retribuzione di onze 40 alla ragione di tarì 11 al giorno il Castellano, e di tarì 5 il Notaro Silvestri.

Pare a noi dunque che le indicazioni così formali e così esplicite che ci son fornite dai documenti che abbiam passati in rassegna, vengano a confermare il fatto che per altro emerge testualmente da tutto il contenuto del Codice medesimo, e cioè che non il Barberi, ma il Castellano ed il Silvestri siano i veri autori di questo libro delle Prelazie, e che perciò se esso può nella più larga ipotesi esser considerato come un appendice, come un lavoro congenere (sino ad un certo segno) come un altro indizio dell'indirizzo politico del tempo su questa materia della regalia, resterà sempre fermo che non lo si possa comprendere nella collezione del *Capibrevio* senza evidente offesa della storica verità.

Un altro punto importante ci sembra meritevole altresì di spiegazione e di chiarimento.

Abbiamo di sopra avvertito che la informazione sui

(1) Registro della *Cancelleria,* anno 1509-1510, N. 228, fol. 282.

benefizii ecclesiastici nelle due collezioni prende titolo diverso, e che s'intitola nella collezione della Comunale sotto il nome di *Dignitates Ecclesiasticas,* quella che nell'autentica dell'Archivio di Stato porta il titolo di *Beneficia Ecclesiastica.*

Or bisogna ben tener mente che le informazioni compilate dal Barberi su questo interessante tema dei benefizii di patronato reale sono due: l'uno è un lavoro compiuto pria dell'anno 1506, l'altro invece deve riportarsi a tempo posteriore, e verso il 1510, ciò che in appresso verrà dimostrato coi documenti.

La prima di queste due informazioni porta il seguente titolo: *Informatio ac repertorium omnium beneficiorum regni Siciliae ultra Pharum, quorum collatio spectavit, et spectat ad sacram Coronam Dominorum Regum Aragonum et Siciliae* — però non forma un Codice a parte (ed è questo che abbiamo voluto notare) ma è invece compresa nel Codice *De Secretiis* (1) di cui è il primo capitolo, e non deve quindi confondersi con l'altra, quella cioè che come abbiam visto forma un codice speciale sotto il nome di *Dignità* o *Beneficii* secondo il diverso titolo delle due collezioni; ed abbiam voluto notare ciò onde non si cada in errore, ed aggiungiamo che in questo nostro lavoro onde evitare il pericolo della confusione indicheremo la prima delle due informazioni la più antica, col titolo di *Beneficii,* la seconda con quello di *Dignitates.*

Ed ora una parola sulla terza delle collezioni, quella della Nazionale.

La copia che questa Biblioteca possiede di tutte è la più ristretta. Essa non comprende i Codici che nell'o-

---

(1) Archivio di Stato, *Capibrevio, De Secretiis,* fol. 50.

riginale sono intitolati i *Beneficii*, e nella copia della Comunale son dette le *Dignità*.

Sotto il nome di Prelazie invece sta quel volume del notar Silvestri di cui abbiamo fatto cenno di sopra; e che per le validissime ragioni quivi rilevate non consideriamo come parte integrante della raccolta barberiana.

La grafia di questa copia della Nazionale ci sembra anche più moderna della precedente: e la distribuzione dei volumi è assai meno estesa.— Sono questi i codici che han formato il principale soggetto del nostro studio, ed aggiungiamo di attento studio, e di frequenti comparazioni; imperocchè, meno in quella parte, in cui abbiamo potuto giovarci dei volumi e dei codici già stampati, nel resto ci è stato forza ricorrere ai manuscritti non sempre corretti, e non sempre di facile lettura.

Ciò non pertanto il tema ci è sembrato interessante, e non ci siamo arrestati per queste materiali difficoltà; ed abbiamo pensato che non è mai senza utilità qualunque lavoro che valga a richiamare alla memoria della posterità che tanto facilmente dimentica, questi speciali soggetti della storia del nostro diritto intermedio, queste particolari vicende del diritto pubblico Siciliano e delle nostre vecchie contese con la Curia romana. Da questi studii per vero grandi insegnamenti si possono ricavare, perciocchè sotto diversi aspetti e per diversi lati, comunque a prima vista non paja, essi possono avere dei punti di contatto con talune speciali questioni che tuttora si dibattono, e sono di attuale interesse, e basta citarne una sola, una sempre aperta, quella delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa.

Oggi su questo grave argomento noi tentiamo una novella esperienza.

Si sono abbandonate tutte le vecchie dottrine del giurisdizionalismo; e si son lasciate da parte quasi tutte le

cautele, di cui il potere civile si era altra volta circondato a fronte della potestà ecclesiastica, onde contenerla nei limiti che le si addicono, e frenarne le possibili invasioni.

I nostri dottori, i nostri uomini di governo pensarono in altro tempo che quelle erano un saldo presidio per la difesa dei diritti della sovranità.

Noi abbiamo invece introdotto nel nostro diritto pubblico un canone del tutto diverso; e con piena fede nel grande principio, che informa tutto il nostro ordinamento civile, la libertà, ci siamo avvisati di applicarne le norme anche ai rapporti dello Stato colla Chiesa; costituendoli sulla base della reciproca indipendenza, e lo abbiamo creduto saggio e salutare espediente.

Breve però è il tempo dello esperimento, e non ancora maturo il giudizio sulla utilità dei risultati : questi però finora non sono rassicuranti, e non ancora abbiamo la pace; e a nostro avviso l'aspetteremo ancora per lungo tempo. Le generazioni si sono trasmesse questa eterna questione, e la soluzione non ci sembra vicina.

In tale stato di cose non è certamente senza profitto raccogliere e mettere in evidenza le opinioni, i consigli, i giudizii dei nostri maggiori, onde la via sia rischiarata dalla loro esperienza e dal loro senno.

I ricordi della storia, è stato giustamente osservato, sono una specie di morale, di ragion civile, di politica in esempio. — Sotto tale punto di vista ci sono parsi degni di attenzione questi copiosi documenti del sec. XVI, questi *Capibrevi* barberiani in gran parte ignorati, e che la Società Siciliana di Storia Patria si è proposto di mettere in luce; e la occasione ci è sembrata favorevole per farne lo studio.

Questo è il pensiero, che ci ha guidati in questo lavoro, e sarà, lo speriamo, la nostra migliore giustificazione.

PARTE PRIMA.

LA VITA E LE OPERE DI GIOVAN LUCA BARBERI E LE VICENDE CHE ESSE SUBIRONO.

I.

I *Capibrevi* di Giovan Luca Barberi sono considerati come un avvenimento di notevole importanza della storia civile della Sicilia. Compilati nei primi anni del secolo decimosesto, fin dal primo momento essi destarono la pubblica attenzione. L'opera ed il suo autore suscitarono la collera ed i fieri risentimenti delle classi allora dominanti. I Baroni e gli alti rappresentanti della Chiesa fecero le più clamorose proteste; e in due successivi Parlamenti, cioè in quello del 1509 e nell'altro del 1515, formularono le loro rimostranze in appositi *Capitoli* rassegnati a Ferdinando il Cattolico, che allora regnava sulla Sicilia; e la questione prese i caratteri di un affare di Stato. I Prelati ed i Baroni denunciarono al Re gli atti del Barberi come lesivi dei loro diritti già riconosciuti e sanzionati dagli statuti de' Sovrani antecessori, confermati dal tempo e dalla osservanza: dissero che il compilatore di quei *Capibrevi* era un nemico ed un perturbatore della pace pubblica; che egli mirava nientemeno che a confondere senza ragionevoli motivi uno stato di cose già solidamente stabilito, facendosi quasi come un nuovo conditore di leggi; lo designarono persino come un uffiziale pubblico rapace, ed avido d'insoliti ed illeciti guadagni dal momento che, ad occasione di formare il suo Cabreo (così denominavano il

registro dei *Capibrevi)* tanto sopra le cose feudali, quanto sulle preminenze e i diritti del Regio Patronato, pretendeva la esibizione delle bolle e dei registri attenenti a benefizii sotto il pretesto di esaminare le ragioni della sovrana regalia; pretendeva del pari rivedere le investiture feudali, onde con ciò prendere occasione al rilascio di copie degli originali privilegi di concessione ove gli esibitori ne mancassero; e di questi mezzi valendosi, giungere così all'incasso di percezioni ed emolumenti arbitrarii e non dovuti.[1]

Queste aspre ed iraconde censure degli ordini parlamentari, comunque partissero da giudici parzialissimi, i cui interessi erano in causa, preoccuparono non pertanto la coscienza pubblica, e prepararono le vie ad una scuola di storici e di giuristi, che si fecero sistematici contraddittori delle opinioni professate dal Barberi, e per di più detrattori del suo carattere e della sua fama. Citeremo fra quelli degni di nota il Villabianca, il quale nel riferire la notizia delle leggi, grazie e privilegi di maggiore importanza contenuti nei Capitoli del Regno sotto il Re Ferdinando, e intrattenendosi nel luogo opportuno di quelli dell' anno 1509, ed in particolare del Capitolo 63, trova modo di aggravare le tinte già abbastanza fosche del Capitolo istesso, chiamando l'autore dei *Capibrevi* il maligno Giovan Luca Barberi uffiziale del Real Patrimonio sinistro consigliere di liti ingiuste contro i Baroni.[2] Gli stessi giudizii ripete in proposito del Capitolo 109 dell'anno 1515.[3]

E non meno severo nei suoi apprezzamenti è il chiaro comentatore dei Capitoli, Francesco Testa, il quale chiosando il mentovato Capitolo 63 di Ferdinando, e riferendosi al nome del Barberi quivi citato scrive così: Hic est auctor mss. codicum quos Capibrevia vocamus, in quibus prope de omnibus Siciliae feudis scribitur, inanesque quaestiones, ne dicam calumniae, adversos eos, qui tunc illa possidebant, passim instituuntur.

---

[1] Capitoli 63 e 109 di Ferdinando II.
[2] Villabianca, *Della Sicilia Nobile*, parte I, libro III, pag. 155 e 156.
[3] Id. id. p. 157.

Ma il più gagliardo fra i contradditori è il dotto giureconsulto Carlo Di Napoli, autore della *Concordia tra i diritti demaniali e baronali,* libro pubblicato in Palermo nell'anno 1744, e assai pregiato al suo tempo, e veramente rimarchevole per le vaste conoscenze dello scrittore in fatto di giurisprudenza feudale.

Occorrerà nel corso di questo lavoro di tornare più volte su codesto trattato del Di Napoli, imperocchè, come verrà a dimostrarsi, in esso si condensano tutte le argomentazioni e tutte le dottrine dei giureconsulti e pubblicisti avversi alle opinioni ed alla scuola, a cui apparteneva il Barberi: anzi dal punto di vista dottrinale si può fin d'ora affermare che i due citati scrittori possono ben qualificarsi come i più elevati rappresentanti, i due più celebrati antesignani degli opposti sistemi; l'uno, il più antico, vissuto nel secolo XVI è un caldo sostenitore della regalia e un cesarista convinto; l'altro fiorente in pieno secolo XVIII è lo strenuo campione del baronato, e un feudalista non meno convinto. Cosicchè questi due uomini vissuti a tanta distanza l'uno dall'altro, costituiscono uno strano contrapposto di caratteri, di sistemi e di situazioni! Ma checchè sia delle reciproche opinioni, giova soltanto in questo punto rilevare con quale criterio il Di Napoli giudicava l'autore dei *Capibrevi,* e con quali sfavorevoli attributi ne ricordava il nome alla posterità. « Giovan Luca Barberi — egli dice — vien da tutti riconosciuto per un protervo *Istigatore fiscale, Calunniatore del Baronaggio, e perverso Insidiatore delle altrui sostanze.* Questi che visse nei tempi del re Ferdinando il Cattolico, dichiarò un'aperta guerra a tutti i Baroni del Regno; essendo stata la malnata sua fantasia d'introdurre lo stato popolare, con estinguere affatto l'inclito corpo nobile dei feudatarii.» [1]

[1] Di Napoli, *Concordia fra i diritti demaniali e baronali,* pag. 7 e seg. Onde far risaltar meglio tutta la malvagità dell'avversario il Di Napoli scrive perfino le parole *d'istigatore, di calunniatore e d'insidiatore* colla lettera iniziale in maiuscolo.

Par di vedere risorgere sotto l'umile mantello di uno scrivano, la proterva figura di un nuovo Catilina. Non bastano gli attributi d'insidiatore, d'istigatore, di calunniatore; non quelli di bugiardo fiscale, di torbido impostore aggiunti poco appresso, riproducendo ed imprestandosi il linguaggio usato dai Baroni nei famosi capitoli 63 e 109 di Ferdinando; tutt'altro: alla passione dello scrittore occorreva dipingere il suo nemico come un rivoluzionario ed un socialista, oggi si direbbe, e dalla tinta più accesa; la cui malnata fantasia era quella di sovvertire gli ordini costituiti, insidiare le altrui sostanze, introdurre lo stato popolare, distruggere il patriziato!

Per quanto possa esser gagliarda la forza delle proprie convinzioni, e profondo lo studio della verità, una simile violenza di linguaggio non è ammissibile nel discutere un punto di dottrina. Gli avversarii si combattono con gli argomenti e non colle ingiurie; e per buona fortuna il Di Napoli con migliore avviso nel seguito dell'opera sua si è mostrato più pacato ragionatore, e si è valso di armi più adatte per combattere le opinioni del suo avversario, quali sono le facoltà del suo ingegno e le risorse della sua vasta dottrina; ma nel luogo da noi testè riferito egli si è abbandonato a tutto l'odio, che la sua casta (era anche esso un patrizio) professava per gli avversarii della feudalità.

Quel biasimo così acerbo possiamo ritenerlo come un indizio del tempo e delle passioni che agitavano il Di Napoli e la classe da lui sostenuta con quel voluminoso trattato che intitolò Concordia fra due diritti rivali, ma che al postutto non è se non un'apologia la più calorosa del feudalismo e delle sue esorbitanti prerogative. Nell'animo del polemista del secolo diciottesimo rivivevano i sentimenti dei Baroni che aveano supplicato Ferdinando il Cattolico perchè volesse distruggere l'opera dei *Capibrevi* e condannarne l'autore. E questi sentimenti orgogliosi, e queste ambiziose idee di predominio si accentuavano ancora di più, e crescevano di intensità per la ragione dei tempi e in vista del pericolo creato da una filosofia più umana e più generosa, la quale verso la metà del secolo passato cominciava a diffondere la sua luce nelle menti: una filo-

sofia politica avversa alle distinzioni accidentali della nascita, ai vincoli perpetui della proprietà, ai privilegi irrazionali di ogni natura, e più specialmente a quelli, che restringendo il campo della umana attività, creavano impedimenti ed ostacoli alla libera circolazione dei beni, allo sviluppo dell'industria, al progresso della agricoltura; una nuova dottrina insomma che veniva svolgendo il concetto della eguaglianza e della libertà civile, elemento essenziale delle moderne Società.

Il pensiero era ancora in embrione, ma costituiva già una minaccia, e tanto maggiormente perchè la voce dei Filosofi in quel momento storico era ascoltata con favore dai Governi. Un'acuta osservazione dello Scinà annunciata nel suo *Prospetto della Storia letteraria di Sicilia nel sec. XVIII,*[1] fa chiaramente comprendere quale era lo stato degli spiriti verso la metà del secolo scorso, e negli anni susseguenti sino al sopraggiungere della rivoluzione francese. Era stato grande accorgimento del Governo, egli dice, fin dai tempi di Carlo V quello di cumulare forze ed onori ai suoi magistrati, affinchè questi sempre più ampliassero le prerogative reali, e ai Signori dei feudi le detraessero. Ma tale sistema, ci avverte l'insigne critico, che era stato ora più ed ora meno in voce nei tempi d'appresso, avea preso vigore nell'ultimo secolo, ed era giunto sino all'austerità sotto il Vicerè Caracciolo ed il Consultore Simonetti, che mandarono i nostri magistrati alla cerca di diritti proibitivi e di meri e misti imperì. Perlochè restando in piedi l'architettura feudale si videro allora per la via tortuosa dei tribunali e quasi per assalto abbattuti cadere alcuni pezzi di quella gran mole. Lieta ne era la Sicilia ed applaudiva; ma la rivoluzione di Francia ne arrestò i progressi, o almeno ne spense il brio. — Or noi diciamo: ai partigiani del maggiore dei privilegi (il feudale) importava nel cozzo colle nuove idee presentare il sistema da essi propugnato col prestigio di un'autorità inconcussa; dimostrare che l'istituto di cui si facevano i difensori

[1] Vol. III, p. 179.

era sostenuto ed avvalorato da secolare e non mai conteso possesso, anzi in istato di continuo incremento, accettato e riconosciuto dall'universale consenso così nei fatti, come nelle dottrine.

Sotto questo particolare punto di vista la contraddizione risultante dal *Capibrevio*, e dai principii quivi sostenuti e difesi era già una smentita, tanto più diretta, quanto più il suo avvenimento risaliva al tempo del maggiore predominio della feudalità; ed è perciò che dopo duecento e quaranta anni si evocava quel nome cotanto odioso del Barberi per vituperarne sempre più la memoria e screditarne l' opera.

Or che ciò fosse avvenuto in un tempo, in cui si dibattevano i grandi interessi degli istituti feudali, le cui sorti nell'ultimo periodo erano già pericolanti, è cosa facile a comprendersi; era l'esercizio del diritto di legittima difesa; ma che i giudizii cotanto parziali ed ostili dei tre secoli precedenti fossero passati fino al nostro tempo è un fatto che desta sorpresa.

Diego Orlando nel suo libro il *Feudalismo in Sicilia,* Ludovico Bianchini nella *Storia economico-civile della Sicilia* han giudicato, bisogna ben dirlo con sereno criterio, il valore del Capibrevio Barberiano; e, pur non mancando di rilevare le marcate tendenze fiscali dell'autore, non lasciano di esaltarne l'ingegno e la dottrina; ma Nicolò Palmeri nella sua *Somma della storia della Sicilia,* nel ricordare il nome di quel giureconsulto, ne ha delineato il carattere ed i propositi con tratti poco meno differenti da quelli che avea adoperati Carlo Di Napoli nella *Concordia,* e può anche dirsi che li abbia esagerati aggiungendovi del suo un ben triste paragone.

Per misurare tutta l'asprezza di questo giudizio crediamo interessante riportarne qualche brano dei più salienti : « Mentre il Sant'Ufficio, così lo Storico, minacciava la vita, la libertà e la quiete dei cittadini, un avido fiscale ne minacciava la proprietà. Giovan Luca Barberi da Noto erasi da gran tempo dato a rimuginare gli archivî di Sicilia per rinvenire le primitive concessioni di tutti i feudi e di tutti i beneficii e i loro passaggi d'una in altra famiglia. Raccolti tali diplomi in un volume, ch'ei titolò Capibrevi, che al-

lora suonava atti notariali o registri, per accattarne alcun merito recossi in presenza del Re con animo di proporgli di spogliare dei feudi e beneficii tutti coloro, che non potevano mostrare legittimo titolo. [1] »

Prosegue lo scrittore col narrare che l'audace proposta di quel *pelamantelli*, così lo chiama, venne a rompersi dinanzi alle resistenze dell'ordine baronale; e qui ritesse la storia pur troppo nota dei due Parlamenti del 1509 e 1515 di cui più innanzi abbiamo ricordato i particolari; e conchiude col dire che l'attenzione pubblica fu poi distratta da altri gravi avvenimenti, che non fecero più pensare ai Capibrevi.

Questa pagina della *Somma* non è certamente delle più felici fra quelle che l'aurea penna di Nicolò Palmeri ebbe a dettare; traspira da essa un senso così pronunziato di benignità e di favore verso una casta, di cui egli in quel medesimo luogo riconosce le avide ed ambiziose tendenze, da far dubitare, se lo scrittore che l'ha concepita fosse davvero quell'uomo di spirito largo e di quegli alti sentimenti liberali, pei quali il suo nome è passato glorioso alla posterità.

Se la mente dello storico non fosse stata mal prevenuta ed occupata da un preconcetto, facilmente avrebbe scoperte le cause di quella lotta, che s'impegnava nel secolo decimosesto fra le due forze che stavano in manifesto antagonismo. Non sarebbe sfuggito per certo al suo acume, ed alla consueta sua penetrazione che se la feudalità, qui come altrove, obbediva alla sua naturale tendenza, quella cioè di una continua espansione ed ingrandimento: e se un istinto irrefrenabile la spingeva alla resistenza verso il potere centrale e l'autorità dello Stato, dovea necessariamente incontrare nel suo cammino l'urto di questa forza contraria, perciocchè era dovere della Monarchia in cui essa riassumevasi, anzi era una legge della sua costituzione, il combattere gli effetti dissolventi di queste ten-

---

[1] *Somma della Storia di Sicilia,* cap. LXI, n. X.

denze centrifughe, e di richiamare alla sovranità pubblica tutte quelle facoltà e poteri che la feudalità sempre invadente tentava sotto tutte le forme, e più che tentare aveva già distratte ed usurpate a danno dello Stato.

Secondo quest'ordine d'idee un corpo di dottrine che tentasse di restituire le cose al loro ordine naturale e razionale giusta le forme costitutive del tempo: una revisione generale del patrimonio feudale per vedere se e fino a qual punto lo stato di possedere fosse legittimo, dovea sembrare opera sapiente ed avveduta; e rialzare agli occhi di un intelligente statista la fama e il concetto dell'uomo che si era dedicato con tanto coraggio e al cospetto di tante resistenze a questo grande lavoro di reintegrazione.

Codesta osservazione che non poteva di certo germinare nelle menti dei dottrinari e dei settatori del feudalismo del secolo precedente, i quali, come il Di Napoli e la sua scuola, giudicavano il Barberi da un punto di vista fallace ed interessato, dovea per l'opposto sorgere spontanea nello spirito di uno scrittore del secolo decimonono, così libero di pregiudizii e così bene istrutto delle patrie memorie come il Palmeri. Egli invece pagò un meschino tributo e forse inconsciamente alle passioni di un altro tempo.

II.

Intanto sarebbe erroneo il credere che il nome di Luca Barberi altro non sia stato che un segno di avversione e di dispregio.

All'opposto, alla considerazione di un osservatore imparziale si presentano in folla i documenti e le testimonianze per dimostrare, che quest' uomo fu altrettanto elogiato e levato in alto dai suoi ammiratori, per quanto dai suoi avversari sia stato vilipeso e combattuto.

Egli ebbe fra i suoi contemporanei amicizie e relazioni potentissime, e la sua valentia e la sua perizia furono giustamente apprezzate da storici e da giureconsulti; e riconosciute puranco dai

suoi nemici, se vogliamo giudicare dalla violenza dei loro attacchi. Possiamo, egli è vero, fino a un certo segno ritenere come un tributo di amicizia tuttociò che Lucio Marineo in due sue lettere scrisse in lode di lui. Marineo riconosce in codeste lettere che il suo amico gli ha resi dei segnalati favori; « Debeo tibi plurimum quod nisi fatear ingratum sim moriturus; » che lo ha con molto calore difeso contro i suoi nemici; « me minime latet, quantum laborem, immo quantum certamen pro mea dignitate susceperis ac sustinueris; » e vorrebbe prendere a prestito il linguaggio delle muse per esprimere condegnamente i sentimenti della sua riconoscenza verso l'amico.[1]

Ma fatta la debita parte al sentimento dell'amicizia, e un pò di grazia alla retorica, è forza riconoscere che in codeste lettere il Marineo chiama il Barberi: « Vir maximus » e lo saluta come splendore dei cavalieri siciliani: « Item bene vale et salve siculorum Equitum decus. » Lucio Marineo da Vizzini, ben lo sappiamo, fu uno dei più dotti umanisti del suo tempo; per la sua splendida rinomanza egli fu chiamato in Ispagna e quivi lungamente dimorò professando l'insegnamento delle lettere, e illustrando coi suoi libri le cose più notevoli e memorabili di quel paese. Le sue epistole al Barberi furono scritte da Valladolid.[2]

L'encomio che parte da uno scrittore di tanta chiara fama non è certamente senza valore, tanto più che la sua testimonianza è quella di un contemporaneo.

Dobbiamo anche aggiungere che in queste lettere vi ha un ricordo non immeritevole di nota. Parrebbe infatti dalla seconda delle mentovate lettere che il Marineo siasi trovato alle prese, non sappiamo per quali cause, con potenti nemici, con Cardinali[3] ed uomini di alto affare, che avessero voluto offenderlo o danneggiarlo;

---

[1] Marineo — *Epistol.*: — lib. XVI, ep. 31 e lib. XVII, ep. 41.
[2] Vallis Soleti, ib.
[3] Precisamente col Cardinale Regino, che fu Arcivescovo di Messina.

e che in questa lotta sia stato coraggiosamente sostenuto e difeso, fino con proprio rischio, dal suo saldo amico Barberi, il quale avea avuto sinanco il delicato riserbo di non farlo di ciò informato: di talchè la riconoscenza di Marineo giunge fino all'entusiasmo.

Vi ha in tutto ciò, giova dirlo, da un lato un tratto di carattere, che fa conoscere di quali forti sentimenti di amicizia sia stato capace l'animo di Giovan Luca, e di quale energia dotato; dall'altro una prova del grado di considerazione cui era già pervenuto quest'uomo, per credersi in misura di lottare e di resistere con personaggi tanto possenti.

Del resto se l'elogio di Lucio Marineo è quello di un amico, e può parer sospetto; l'eguale dubbio non può svegliarsi allorchè si tratta del libero ed autorevole giudizio dei nostri grandi maestri in fatto di storia e di pubblico diritto. Il capitolo che Antonino Mongitore dedica nella sua Biblioteca alla memoria dello scrittore dei Capibrevi è una vera apologia.

In pochi e rapidi tratti egli ci dà conto delle sue origini, della chiara fama a cui pervenne, del suo soggiorno in Ispagna, dei pregi che attirarono sulla sua persona la particolare attenzione di Re Ferdinando « virtute insignis Catholico Rege innotuit; » e per conchiudere gli fa un singolar titolo di onore dell'amicizia di Marineo.[1]

È anche un prezioso titolo per la fama di Luca la testimonianza di Rocco Pirro. Il dotto Abate nel render conto delle fonti da cui ricavò i copiosi materiali della sua *Sicilia Sacra*, coll'ordinario suo candore ci fa conoscere che uno dei codici manoscritti da cui attinse molti lumi fu quello dei Capibrevi delle Chiese, *Capibrevia Ecclesiarum*, compilato dal Barberi, che egli consultò nell'archivio della Cancelleria dove era conservato.[2]

Le notizie che questo codice gli fornì egli non accolse senza buona critica: e così vediamo che colla guida dei documenti l'ac-

---

[1] *Bibliotheca Sicul.* vol I, p. 347.
[2] *Prefazione al lettore*, vol. I.

curato storico rettificò in più luoghi taluni errori di fatto in cui gli parve essere incorso il Barberi. Per la Chiesa Denaliense p. es. che il *Capibrevio* annovera fra le siciliane, il Pirro nota con accorgimento che il Barberi disse ciò per aver trovato nei registri della Cancelleria la bolla di Gregorio XI del 1375 che conferisce l'episcopato denaliense ad un certo frate Antonio; ma era indubitato, e poteva desumersi chiaramente dallo stesso registro, che questa chiesa era nella provincia Ateniese, sulla quale in quel tempo re Federico imperava come duca d'Atene, e di Neupatria. Per la chiesa di S. Bartolomeo il Pirro nota egualmente che il Barberi senza buon fondamento asserisce che non sia la chiesa di Patti, mentre sorge da documenti che rimontano fino all'epoca dei Martini, che quella era la sua cattedrale.[1]

Queste minute osservazioni del grave istoriografo mentre, ci confermano nell'alto concetto della sua accurata critica, ci manifestano ad un tempo come nell'intimo suo convincimento il *Capibrevio* era considerato quale documento di notevole importanza, da doversi consultare da chi avesse voluto metter la mano nelle speciali materie del giure pubblico siciliano.

Vorremmo anche aggiungere che delle rimarchevoli affinità di pensiero, delle analogie nell'ordine del lavoro e nella sua esposizione, dei punti di contatto anche in taluni particolari ci farebbero pensare che la compilazione barberiana nel suo complesso sia stata oggetto di speciale studio da parte del Pirro, e sia stata presente al suo pensiero.

Una delle parti più elaborate della *Sicilia Sacra*, uno dei capitoli più lodati, è la cronologia dei Re di Sicilia dall'avvenimento della dinastia normanna fino al regno di Filippo IV, che il Pirro premise a questo suo lavoro: l'elogio che gli tributa Rosario Gregorio per questa dissertazione storica preliminare è dei più lusinghieri[2] per la fama del dotto diplomatico.

[1] Pirro, *Sicilia Sacra*, vol. I, notitia XI, pag. 162.

[2] Gregorio, *Introduzione allo studio del Diritto Pubblico Siciliano*, Opere scelte, vol. I, p. 14.

Or bene il concetto, dobbiamo dirlo, non era nuovo. Luca Barberi avea fatto lo stesso, premettendo un sunto storico sulla successione delle dinastie dei Reali di Sicilia (a partire dalla Normanna e giungendo fino al suo tempo) al suo *Capibrevio delle Secrezie.*[1]

Un altro sunto cronologico delle dinastie di Castiglia e di Aragona, dalla dominazione gotica fino al regno di Ferdinando il Cattolico, egli premise all'altro suo codice *De Regia Monorchia*, e bisogna ben dire che in questa rapida narrazione vi è qualche tratto, in cui lo stile dello scrittore per lo più semplice e senza artificio, tenta di sollevarsi a maggiore altezza dalla sua nota ordinaria: ed uno dei luoghi più rimarchevoli è quello in cui giungendo al regno di Maria, e precisamente al periodo della sua minore età, dipinge lo stato della cosa pubblica con un rapido cenno che mostra nella loro gravità tutti i mali, che non solo la persona della Regina, ma anche il regno ebbe a soffrire dalla dominazione dei famosi quattro vicarii, e dalle fazioni sorte da questa poliarchia feudale.

Per vero siamo ben lontani dall'istituire alcun parallelo fra le due opere e i due scrittori, o dal mettere a paragone un lavoro di semplice informazione, grave per quanto sia, fatto da un uffiziale di Stato a fine di amministrazione e di governo, ed una opera scritta soltanto per la dignità e sincerità della storia da una mente libera da prevenzioni e per di più ricca di erudizione e di dottrina, fra l'aridità consueta della compilazione barberiana e l'ampiezza del Pirro; ma non possiamo a proposito di questi due uomini vissuti alla distanza di un secolo e mezzo l'uno dall'altro, e che con forze ed attitudini diverse illustrarono la storia del loro paese, omettere una osservazione che ci suggerisce l'esperienza di tutti i tempi, ed è quella che così nelle lettere come nelle scienze e nelle arti taluni prodotti dell'umano ingegno, senza essere nè la imitazione, nè la riproduzione pura e semplice di un tipo anteriore, trovano non pertanto in questo precedente la loro spiegazione, e diremo così la loro causa efficiente.

[1] *Biblioteca Com.* Qq H 77, p. 55.

Questo rapporto secondo noi, non uguaglia, ma ravvicina per certo il *Capibrevio* e *la Sicilia Sacra.*

III.

Ma lo scrittore, che apportò sulle opere di Luca Barberi un'attenzione maggiore, e ne diede un giudizio di cui la critica deve tener calcolo è appunto Rosario Gregorio.

I suoi apprezzamenti si mostrano egualmente lontani dalla lode esagerata, come dal biasimo acerbo e costante, e quindi sono capaci di più serena e matura discussione.

D'altronde ognuno sa che il Gregorio, a parte di essere un dotto pubblicista, è un critico avveduto e di sano criterio. Dello sviluppo della coltura generale nella Sicilia egli ebbe un'adeguata nozione; e intorno al movimento degli studi giuridici fino al suo tempo possiamo considerarlo come una guida assai bene informata. Aggiungeremo che fra le opere minori di questo insigne scrittore una ve ne ha, la quale dettata ad occasione di un famoso dibattito sopra un quesito di diritto feudale che tenne occupate le menti dei Siciliani giureconsulti nello scorso secolo, richiama alla disamina taluni punti delle dottrine barberiane, e mostra l'influenza che queste esercitarono in quella memorabile circostanza.

Entriamo nei particolari.

Sotto diversi aspetti il Gregorio si occupa di Luca Barberi e del suo *Capibrevio.*

Come fatto storico egli discorre dell'opera e dello scrittore nel cap. V del libro VI delle *Considerazioni sulla Storia di Sicilia.*

Quivi egli, dopo avere ragionato degli energici sforzi fatti dal re Alfonso per richiamare al potere sovrano tutte quelle ragioni di alta prerogativa e quei diritti che per la licenza baronale e i disordini dei regni precedenti erano stati occupati ed invasi dalla mano privata, accenna come nel regno successivo di Giovanni molte di quelle forti provvisioni di governo vennero a rallentarsi. Que-

sto periodo di sosta fu breve, e ben presto cedette il luogo sotto la mano vigorosa di Ferdinando il Cattolico successore di Giovanni, ad un regime che poteva considerarsi come un ritorno alle massime già seguite sotto il regno di Alfonso nello indirizzo dell'Amministrazione e del Governo. Uno dei segni di questo risveglio il Gregorio lo ravvisa in quell'ardito disegno di generale reintegrazione, che il Barberi suggeriva alla Corona in risultato della estesa informazione sullo stato del patrimonio feudale, e su quello delle secrezie e delle pubbliche rendite da lui compiuta per regio mandato.

Il Gregorio prosegue accennando come quel tentativo sia stato molto male appreso dai baroni, i quali vi scorgevano un grande pericolo per la pace dei loro possessi, e come, per cansarne i dannosi effetti, gli ordini parlamentari presentarono quelle tali rimostranze, che formano il soggetto dei capitoli 63 e 109 di Ferdinando.

Sarebbe erroneo il pensare, che in questo capo di cui abbiamo riferito il pensiero, il Gregorio in fondo non abbia espresso che un giudizio sfavorevole alle riforme, di cui il Barberi suggeriva il consiglio alla Corona. Ciò implicherebbe l'altro concetto che nello spirito dello storico fosse considerata come ingiusta ed irragionevole qualunque misura, sia pure la più temperata, che avesse avuto per iscopo il richiamo al centro naturale, ai poteri sovrani dello Stato, di tutti quegli elementi di forza e di vitalità, che in un tempo di disordine e di confusione erano stati da quello indebitamente distolti.

Ma se rettamente consideriamo le cose si farà chiaro alla nostra mente, che in questo brano della sua narrazione il Gregorio altro non fa se non riferire con istorica esattezza l'oggetto delle rimostranze dei parlamenti del 1509 e 1515, e altro non mette in rilievo se non lo spirito del tempo e le impressioni prodotte dal *Capibrevio*, e se queste ragioni non bastassero ad illuminarci, avremo

---

[1] Gregorio, *Considerazioni sulla Storia di Sicilia* lib. VI, capo V. Opere Scelte pag. 492.

appresso l'occasione di raccogliere dalla stessa parola dello scrittore, quali fossero le sue convinzioni e i suoi giudizii sopra questa epoca tanto agitata, e in qual modo nella savia sua mente fossero apprezzate nel loro vero e reale significato le rimostranze dell'aristocrazia feudale, e qualmente per suo giudizio tutte le doglianze elevate da quella classe per denunciare il disagio, a cui le pretese del fisco la esponevano, altro non celassero che un recondito fine di coprire, sotto legali apparenze, degli abusi reali, e di tenere come acquisito per diritto ciò che non era se non il frutto di una flagrante usurpazione.

Or quest' ordine di pensieri non poteva di certo condurre lo storico ad un apprezzamento sfavorevole contro l' opera tentata dall'autore dei *Capibrevi;* se la giudicava eccessiva nelle sue estreme conclusioni, di che ci darà argomento appresso, non certamente la condannava nel suo principio, e non lo poteva, perchè questo era consono alle sue vedute come pubblicista e come storico.

Ed osserveremo infine che il risalto che egli dà in questo luogo al nome di Luca Barberi, all'agitazione prodotta negli spiriti dalle sue proposizioni e dai suoi disegni, mostra vittoriosamente, se ancora havvi dubbio, tutto il peso che il Gregorio nel suo pensiero attribuisce all'opera di quello, ricordandola come un fatto che fece epoca nei nostri annali, e precisamente in un periodo caratteristico della nostra storia civile, quello cioè che si apriva col secolo decimosesto.

Una seconda volta il Gregorio fa ricordo della compilazione barberiana, ed importa spiegarne con qualche dettaglio le ragioni e la circostanza ad illustrazione del nostro soggetto.

Ai cultori delle patrie memorie non è ignoto che una grave questione fin d' antico tempo divideva le scuole dei giureconsulti siciliani intorno agli effetti del capitolo *Volentes* di Federico II sulla disponibilità dei feudi da parte dei possessori. [1]

---

[1] Le principali fonti, da cui abbiamo desunte le notizie attinenti a siffatta questione sono: La rimostranza del consultore Saverio Simonetti;

Il punto controverso era quello di sapere se la facoltà di alienare conceduta in genere ai feudatarî con quel capitolo del re Aragonese, avesse sostanzialmente alterato il carattere del feudo, e, dato ai baroni il libero esercizio di disporne anche in mancanza di successori in grado, derogato il diritto costitutivo della Corona di riprendere in questo caso il feudo per l'effetto della scadenza. Il feudo, concessione graziosa del patrono e signore, dato in origine a tempo, indi reso trasmessibile nei successori, non includeva per essenza se non un semplice trasferimento di un dominio utile, di una specie di usufrutto. Estinta la linea dei successori contemplati nella investitura il beneficio tornava al punto da cui era partito, al sovrano signore, che nel concederlo non avea punto abdicata la proprietà. Codesto legittimo diritto di riversione adunque era intrinseco alla natura della concessione. La non commerciabilità del feudo era la forzata conseguenza di quest'ordine di cose, ed allo stesso tempo la guarentigia del diritto del concedente.

Questo, che era di regola nelle usanze generali della feudalità, in Sicilia scaturiva dal giure positivo per le costituzioni dell'imperatore Federico lo Svevo. Ma il capitolo *Volentes* venne a trasformare interamente il sistema stabilito. Per gli statuti di Giacomo la successione feudale avea già ricevuta una notevole estensione, essendo stata conceduta alla linea collaterale fino al sesto grado. — Pel capitolo *Volentes* si andò più avanti; la regola della inalienabilità fu derogata, e la commerciabilità del feudo fu il nuovo canone del diritto pubblico siciliano, corrette e modificate in questo punto, come fu espressamente detto nel Capitolo, le costituzioni imperiali di Federico proibenti le alienazioni dei feudi.

Corsero i primi cento anni dalla promulgazione di questo no-

Le osservazioni del consigliere Giacinto Dragonetti sulla origine dei feudi di Napoli e di Sicilia, edite in unico volume dalla Tipografia Lao, Palermo 1842; e finalmente il Commento sui Capitoli *si Aliquem* e *Volentes* del Gregorio, Opere Scelte pag. 603 e seguenti; e la Concordia di C. Di Napoli.

vissimo statuto, e la storia non registra alcun documento da cui possa desumersi che la sua pacifica esecuzione avesse incontrati ostacoli durante questo secolare periodo. Ma all'esordio del secolo XV si apre la serie sterminata delle dispute che agitarono in vario senso così i tribunali, come le scuole dei giureconsulti, sopra la intelligenza e gli effetti giuridici del Capitolo Federiciano, precisamente nei rapporti della dipendenza feudale.

Fu un dibattito di tre secoli!

Secondo abbiamo già accennato il vivo della questione era questo: il capitolo *Volentes*, nel concedere la facoltà di alienare e di trasferire a qualunque titolo il feudo, lo rese libero a tutti gli effetti, ovvero con piena riserva del diritto di riversione alla Corona nel caso di deficienza di successibili in grado? In altri termini, fu quella una facoltà di cui i feudatarii potevano usare soltanto in pregiudizio dell' agnazione con una forma di alienazione interina e risolubile, cessata la linea dei successibili in grado, in favore del fisco pel suo diritto originario di proprietà come concedente, ed applicata la regola *resoluto jure datoris, resolvitur et jus acceptoris?* — Ovvero dovea considerarsi come una libertà illimitata ed incondizionata di disporre conceduta *in perpetuum* ai feudatarii, con rinunzia virtuale della Corona al suo supremo e regale diritto della scadenza nel difetto di successori?

La prima parola di dubbio si attribuisce a Ubertino De Marinis, il quale, secondo si raccoglie dalla tradizione, giacchè delle sue opere nulla sopravvive, avrebbe professata l'opinione che per effetto del Capitolo *Volentes* il carattere del feudo siciliano si era radicalmente trasformato; il nesso fra il concedente ed il concessionario era stato infranto, di talchè il feudo non era più da considerarsi che come un allodio.

Ubertino salì in grande rinomanza verso la fine del secolo XIV e i primordii del XV; ascese alla cattedra episcopale della Chiesa palermitana nel 1414 e visse fino al 1434. [1]

---

[1] Pirro, *Sicilia Sacra*, Notitia I, pag. 162.

A partire da questo tempo la tesi entrò nel pieno demanio del diritto controverso, e non vi fu punto più disputato di cotesto nei libri dei nostri giureconsulti. — *Benedictum Capitulum!* esclamò Guglielmo De Perno in un momento di buon senso, senza pensare che egli medesimo era concorso, e per molta parte, a rendere maggiormente ardua ed involuta una tale questione colle sottili sue distinzioni, e l'artificio delle sue dottrine.

Esporremo gli argomenti principali delle varie scuole come indispensabile schiarimento del soggetto.

Ci furono i settatori delle dottrine estreme. I demanialisti, i quali pensavano che nulla era stato mutato per effetto del Capitolo in quanto ai rapporti del feudatario col suo sovrano signore. Le alte prerogative della regalia, le preeminenze feudali erano state testualmente riservate e mantenute illese dallo statuto di Federico: fra queste prerogative signorili la riversione per iscadenza nel difetto di successori in grado è diritto essenziale ed organico. Esso non fu, nè poteva essere derogato. I feudalisti i quali invece si avvisavano che il predio feudale oramai era stato spogliato del suo carattere originario, ed eguagliato nel comune commercio al predio paganico ed allodiale, non ostante le riserve della regalia contenute nel Capitolo: imperciocchè, dicevasi, queste riserve vanno semplicemente riferite al diritto della Corona di percepire la decima vettigale dovuta nel caso di alienazione, a quello di prestare il consenso, di munire del regio placito l'atto di trasferimento, di riconoscere la persona del nuovo acquisitore, e non all'altro sostanziale di potere riprendere il feudo per caso di scadenza, *propter extinctam genealogiam primi acquisitoris*, giacchè supponendo questa ultima ipotesi si sarebbe distrutto tutto il magistero dello statuto federiciano.

Ci furono i temperamenti e le distinzioni: ed una delle più diffuse fra le teoriche di questo genere è quella che si attribuisce al Perno. Ai tempi in cui questo dottore scriveva i suoi *Consilia* ed i suoi comentarii correva fra i giureconsulti siciliani la distinzione fra i feudi di forma stretta, e quelli di forma larga; la quale prendeva origine da quella che era stata introdotta dalla grande scuola

dei feudisti del continente, cioè dei feudi pazionati, e dei feudi ereditarii. — I contrasegni della forma si riconoscevano dal privilegio di concessione. Se da questa fossero contemplati gl'investiti e i loro discendenti *ex sanguine* con una clausola come questa p. es., *tibi et heredibus de tuo corpore legitime descendentibus*, ovvero *pro te et hæredibus et successoribus, ita quod vivatur jure francorum*, od altra equivalente, e allora si era nei termini di una forma stretta. — Dovea invece pensarsi che si era nel caso opposto, e trattarsi della forma lata tutte le volte che il privilegio portasse queste altre clausole: *tibi et tuis hæredibus et successoribus; tibi et hæredibus in perpetuum,* od altra di simile concetto generico.

Or bene, il Perno a quanto pare adottò questa dottrina delle due forme. La dialettica delle scuole penetrava anche nello spirito dei giureconsulti, ne dominava i concetti ed ispirava il loro metodo: essi pure ragionavano di sostanza e di forma. Dalla distinzione così ricevuta egli pensava cavarne un criterio che servisse di guida nel difficile lavorio della interpretazione del Capitolo di Federico, e per giudicare se e fino a quale punto fosse stata dallo stesso derogata la regola della non commerciabilità del bene feudale, e fino a qual punto le libertà con esso concedute ai baroni potessero coesistere coi diritti signorili della corona, delle scadenze e delle riversioni per estinzione di linea.

Per dare un'applicazione più latitudinaria al suo sistema egli cominciò dall'ampliare le clausole della forma larga, e diede altre formule più estese e più numerose di quelle che avea additate Bernardo De Medico autore della distinzione, ma più contenuto e più temperato di lui; e da tutto questo artificioso congegno egli veniva all'ultima conseguenza della sua dottrina, cioè che se poteva nelle alienazioni dei feudi di forma stretta pensarsi che il diritto fiscale della riversione non fosse perduto nel caso di estinzione dei successori di sangue dell'investito, per l'ostacolo del patto espresso e delle qualità della forma che di fronte alla alienazione in estraneo consumata dall'ultimo possessore garentisce a preferenza il diritto del concedente *quia pactum vincit legem*, dovea asso-

lutamente ritenersi il contrario per quelli di forma larga, in rapporto ai quali restava libera e a tutti gli effetti la facoltà di alienare conceduta ai feudatarii, i quali a mente del Capitolo avrebbero potuto farne trasferimento sotto qualunque forma, anche in persona degli estranei, senza alcun pericolo di ritorno, e senza possibilità di esercizio della riversione da parte della Corona, il cui diritto era per la efficacia del Capitolo stesso essenzialmente derogato.

È questo il complesso della teorica del Perno che ci è dato raccogliere (tra le oscurità e le innumerevoli varianti in cui si ravvolge) nei suoi consigli 4, 6, 7 e 8, e nei suoi comentarii al Capitolo *Volentes*.

La lite fra tutte queste discordanti sentenze non era composta fino alla metà dello scorso secolo; ed è singolare che precisamente in questa epoca, cioè in un momento storico in cui i destini della feudalità volgevano al tramonto, e il pensiero dei filosofi preparava l'avvenimento trionfale del regno della eguaglianza civile, la secolare questione raggiunse nelle aule della nostra curia non solo ma nella comune opinione, un poriodo massimo di contenzione e di lotta, con manifesto favore della causa feudale, trascorrendo in questo senso fino al fanatismo.

E infatti noi vediamo con sorpresa decretati ad uno dei più strenui difensori degli interessi baronali onori civici straordinarii ed inconsueti, e quali si possono tributare soltanto ai grandi riformatori, ai sommi filosofi, agli eccellenti capitani. Una statua fu eretta in onore di Carlo Di Napoli in luogo pubblico, cioè nel palazzo senatorio della Città di Palermo, come perenne ricordo della strenua difesa dei diritti baronali da lui sostenuta.

In fondo il Di Napoli non avea fatto che esercitare il ministero di avvocato in una lite di ragion particolare insorta fra la Università di Sortino e Pietro Gaetani Bologna Principe di Cassaro: lite dibattuta innanti al tribunale del real Patrimonio, e nella quale sostenevasi dall'Università il diritto di rivendicarsi in demanio, e dal Gaetani la soggezione feudale della terra al suo dominio.

Sostenitore dei diritti del barone era il Di Napoli, e ad occa-

sione di questa difesa egli scrisse il libro della *Concordia*, che lo innalzò agli onori trionfali.

Le proposizioni da lui sostenute in questa famosa scrittura sono le più avanzate, le più calorose in favore della ragion feudale, e in difesa del patriziato: « Il baronaggio, egli scrive,[1] e la nobiltà « sono la viva sorgente che inaffia e mantiene nel suo vigore tutti « gli ordini inferiori della repubblica, se vien questa a cessare uopo « è che quelli illanguidiscano. » Memorabile sentenza! Ma non corsero più che settantadue anni da che essa veniva proclamata con stile tanto pomposo dal caloroso apologista, e il baronaggio e i diritti nobiliari come privilegio sociale di una classe per diritto di nascita, caddero nella Sicilia sotto la falce di una legge di abolizione per iniziativa dello stesso patriziato. La Società per questo non è perita per buona fortuna, ma fu tolta invece dal posto, dove la popolarità di un giorno l'avea collocata, la statua dello scrittore!

Però oltre quelle parti del libro in cui Carlo Di Napoli non ha fatto che declamare, vi sono le altre in cui egli da giurista ha creduto sostenere, e a suo parere col soccorso di efficacissime ragioni, l'eccellenza della sua tesi. Una delle proposizioni principali, da cui egli prende capo, è quella, p. es. che si attiene alla successione feudale, e alla trasformazione operata dal Capitolo *Volentes* nel carattere del feudo siciliano.

Nel Capitolo VI[2] della sua opera egli asseverò che Federico di Aragona da savio principe pensò generosamente corrispondere alla fedeltà dei suoi baroni, accordando ai medesimi perpetuamente l'uso libero dei feudi, e la facoltà di poterli sempre alienare, derogando al divieto che nelle antiche leggi del re Ruggieri e dell'Imperatore Federico si era fatto: ridusse intanto le baronie in allodii (ecco il punto essenziale) sol ritenendosi sulle medesime i servigi, l'o-

---

[1] *Concordia*, p. 79.
[2] *Concordia*, p: 243.

maggio e la obbligazione di mantenerle intere ed individue, e avendo con ciò rinunziato alle devoluzioni.

Come ognun vede secondo gli asserti dello scrittore fu dunque una trasformazione sostanziale quella che fu operata della legge di re Federico. In questo sistema non penetrava nessuna distinzione, neppure quella speculata da Guglielmo De Perno fra i feudi di forma larga od ereditaria, e i feudi di forma stretta e pazionata: i baroni ebbero per la concessione del principe una libertà assoluta e perpetua di usare e di disporre dei feudi senza vincoli, e senza lo evento della devoluzione. In altri termini la dipendenza, il nesso feudale verso il Principe, meno l'estrinseco (i servigi, l'omaggio) erano caduti; il feudo oramai non era che un allodio.

Non deve per certo recar meraviglia il fatto che il difensore di una lite sostenga talvolta, colle apparenze della più sicura convinzione, delle proposizioni molto discutibili, e molto discusse.

Secondo la nostra opinione il lavoro di Carlo Di Napoli ha un merito superiore, ed è quello di mostrare fino a quale alto segno si possa innalzare il ministero della difesa, tutte le volte sia sostenuto da una mente colta ed elevata come la sua; ma in quanto al valore dottrinale preso in senso assoluto, bisogna che il suo libro occupi il posto che gli compete secondo i criteri della scienza, e della critica.

E da questo punto di vista considerato, nessuno vorrà affermare che sia stato scritto per il solo onore dei principii. Il suo determinato scopo era quello di servire alla difesa di un punto controverso, e al bisogno di una causa.

Onde è che per un libro di questo genere ogni argomento ha un qualche valore, purchè serva al disegno prestabilito e sia sostenuto con ingegno. Noi dunque non possiamo in buona coscienza attribuire alla *Concordia* se non il pregio di una dotta allegazione. modello del genere, e al suo autore non altro merito se non quello di un acuto e dotto polemista. E così dicevamo non ci sorprende se il difensore assuma colla stessa fede, o meglio collo stesso calore, ogni proposizione che creda proficua alla dimostrazione della

sua tesi; ma quel che invece ci sembra degno di particolare osservazione nel caso di cui trattiamo, è il vedere che le proposizioni tutte sostenute dal difensore siano passate nella opinione de' giudici, senza la più lieve resistenza o la più lontana obiezione.

Ed infatti dobbiamo rilevare che il Tribunale del real Patrimonio nella sua relazione e voto rassegnati al Re nel 10 maggio 1740 in senso del tutto favorevole ai propositi della difesa del feudatario barone di Sortino, formalmente prendeva per base dei suoi ragionamenti quei punti capitali di dottrina stati esposti nella famosa *Concordia*, e come assunto primo quello che « li feudi e baronie — così dicevano i Consiglieri del Patrimonio — per loro propria natura nel nostro regno sono ridotti a guisa d'allodii, e sono perpetui nei possessori, con libertà di poterne disporre ed alienarli, sopra li quali restando al Re il dominio diretto, non ha azione il fisco di poterli al suo dominio per semplice volontà o convenienza ridurli, potendoli soltanto ripetere nei casi dalla legge feudale prescritti, che in gran parte furono nel nostro Regno aboliti dal capitolo *Volentes*, non verificandosi più la devoluzione per la estinzione della linea, attesa la libertà di poterli alienare alli Baroni dalla stessa legge conceduta.[1] »

Il risultato di questa clamorosa disputa fu argomento di gravi preoccupazioni pei governanti, non principalmente per la questione che si era dibattuta fra il barone e la Università di Sortino, ma per il complesso delle massime di giure pubblico che si erano allegate in sostegno della difesa baronale, e che i magistrati non si erano peritati di accogliere col loro voto. Ciò che pareva pericoloso, e sopratutto non ben ponderato era il concetto ritenuto sul punto della successione feudale, e sulla intelligenza dello statuto di Federico, d'onde sarebbe derivato per il fisco l'irreparabile danno della perdita del diritto delle scadenze.

---

[1] Relazione e voto del Tribunale del R. Patrimonio presentato a S.R.M. per la causa della pretesa riduzione al Demanio della Terra di Sortino. In appendice alla *Concordia*.

Il partito più saggio d'adottare parve dunque quello dei temporeggiamenti; e così sotto la data del 19 dicembre dello stesso anno 1740 il viceré principe di Corsini dichiarava al Tribunale del real Patrimonio « avere il Re stimato bene di non emettere per il momento una risoluzione definitiva nella causa di ricompra e di riduzione al demanio della terra di Sortino; che infrattanto non si faccia novità di fronte al Barone che possiede la detta terra. »

Ma ciò non pertanto l'impulso era dato: la curia non giurava che sulle parole di Carlo Di Napoli, e l'indirizzo della giurisprudenza non si scostava da quel punto capitale fissato nel libro della *Concordia*, doversi cioè indubbiamente ritenere per il Capitolo di Federico assimilato il feudo siciliano ad un bene allodiale.

Simili proposizioni credevano gli ufficiali della Corona non poter lasciar passare senza contrasto, essendovi compromessi i più gravi interessi del pubblico erario; e fu quindi deliberato di sottoporre la questione a maturo studio, e provocare in argomento una sovrana dichiarazione, che dovesse fissare autenticamente il vero intendimento del Capitolo *Volentes.* »

Questa nuova fase, in cui entrava la questione è controsegnata al suo principio da due scritture molto importanti: l'una è la nota rimostranza del Consultore del regno Saverio Simonetti, rassegnata al Viceré sotto la data del 20 luglio 1786; l'altra è la tesi svolta dal canonico Rosario Gregorio in sei dissertazioni aventi per titolo: Comento sopra la intelligenza dei Capitoli XXXIII *Si aliquem* del Re Giacomo e XXVIII *Volentes* del re Federico, lavoro rappresentato al Governo il dì 6 maggio 1788.

Opposto è il punto di vista da cui partono i due scrittori. Il Cansultore si propose di dimostrare che nulla fu immutato nel carattere del feudo siciliano per effetto del Capitolo di Federico, nulla fu compromesso o diminuito delle ragioni e dei diritti di riversibilità competenti al fisco nel caso di morte dei feudatarii senza legittimi successori in grado, nulla innovato nella costituzione feudale, menochè allo assenso dell'uomo, cioè del re vivente, nell'alienazione nel predio feudale, fu sostituito l'assenso *ministerio legis*

che nasce dal ridetto capitolo *Volentes*, e che perciò la massima adottata nel foro di Sicilia di essere cioè i feudi per la disposizione del mentovato Capitolo divenuti come allodii, doveasi combattere come un errore manifesto e perniciosissimo.

« Questa massima, esclama il Consultore all'esordio della sua rimostranza, nata non saprei dire se dalla ignoranza, se dalla convenienza o piuttosto così dall'una come dall'altra, ha ingiustamente cagionato più danni al real erario di quello che avrebbe fatto una incursione nemica nel Regno. »

E più avanti accennando al più valido fra i sostenitori di questa dottrina, il Consultore cedendo ad un impeto di collera esce in questa sentenza: « La statua di costui (accenna a Carlo Di Napoli) vedesi collocata nella casa senatoria, ed è rimarchevole che la sua opera, tuttochè meritevole di essere bruciata per man del boja, si vegga dallo scultore indicata come un trofeo, facendo sulla medesima poggiare il braccio dello scolpito eroe. Non so dire a V. E. da chi, in quale maniera e con quale abuso di giurisdizione si fossero alla sua memoria decretati tali e tanti onori, che solo il Re può accordare ai benemeriti cittadini: so bensì che al Sancio Panza dei commilitoni [1] l'apoteosi non già nel Senato, ma unicamente nell'ospedale dei matti doveasi celebrare. »

Per una scrittura così grave come la rimostranza, la invettiva a cui si trasportava lo scrittore per lo meno ci sembra disadatta, e assolutamente fuori di posto.

Il Gregorio sostiene un assunto tutt'affatto contrario, anzi il suo comento è un lavoro di critica della rimostranza.

Nei consigli della Corona regnava la maggiore perplessità: grave per l'erario era il danno risultante da quell'anormale stato di cose denunciato dal Simonetti; ma d'altra parte le proposizioni e i ri-

---

[1] Il Napoli è sostenitore di un tal qual diritto di condominio dei baroni sul corpo dei feudi come conseguenza del commilitonismo nella conquista.

medi suggeriti nella rimostranza, i disegni di legge proposti alla sovrana sanzione dai corpi consultivi all'uopo adunati, onde ovviare alla jattura incorsa e reintegrare le manomesse regalie in quanto alle riversioni già aperte, avrebbero indubbiamente turbata la pace di secolari possessi, e minacciati rilevanti interessi. Ond'è che per risolvere il grave dubbio si volle essere illuminati dall'avviso dei più esperti conoscitori del giure pubblico feudale siciliano, e fra i più competenti fu prescelto quello del Gregorio, a cui fu di regio mandato richiesto un parere sul punto controverso.[1]

Il dotto pubblicista sdebitavasi di un così grave compito con sommo studio e con grande diligenza.

Egli svolse il suo pensiero in sei ampie dissertazioni, nelle quali avvisò in primo luogo come una ragione di civile prudenza consigliasse per qualunque legge da emanare sull'argomento, che esso avesse tratto soltanto sul futuro, e i suoi effetti non facesse risalire ai fatti passati, con dichiarazioni capaci di turbare possessi già stabiliti. In quanto all'intrinseco della questione egli pensava che il Capitolo di Federico contenesse la concessione di una illimitata facoltà ai baroni di poter disporre dei loro feudi in tutti quei vari modi che il medesimo Capitolo accenna; e che all'uso di ogni altro paganico patrimonio si convengono: che quando le concessioni feudali siano in forma ereditaria e larga possano i feudi alienarsi anche in pregiudizio dei discendenti del quesitore; che quando siano in forma stretta e pazionata possano soltanto alienarsi quando i gradi successibili siano mancati; e la riversione al fisco non si può in nessun conto verificare, quando esista la disposizione dell'ultimo feudatario.[2]

In altri termini, secondo la sentenza del Gregorio, quella di Federico fu tale una legge che eguagliò i possessori feudali a quelli

---

[1] Vedi la prima dissertazione del Gregorio. *Testo e Nota*, Opere scelte, pag. 603.

[2] Gregorio, ut supra, p. 654.

allodiali e comuni; la sola difficoltà discutibile in presenza del detto Capitolo esser quella dell' esercizio della libera facoltà di alienare al cospetto del diritto degli agnati; e soltanto da questo punto di vista ci era da sapere se la forma della concessione era la più lata, detta ereditaria, ovvero la più stretta intesa sotto il nome di pazionata, nel primo caso la facoltà di alienare era libera anche in pregiudizio dell'agnazione; nel secondo l'alienazione era permessa soltanto in difetto di successibili. In tutti questi casi del diritto regale della riversione non era da tener conto; sicchè tutto considerato parrebbe secondo questa teorica, che cotesta regale preeminenza non potesse prender posto se non quando fosse mancata ogni disposizione da parte dell'ultimo possessore. Allora soltanto rendevasi possibile il caso della scadenza. Una forma di successione nel bene vacante! È questa la conclusione che dallo sviluppo del pensiero dello scrittore ci è dato raccogliere su questo punto, che finalmente, come avvertimmo, è il vivo di tutta la questione.

Le due scritture, di cui ci siamo occupati lasciarono aperta la contesa fino a che la reale prammatica del 14 novembre 1788 non pronunciò su di essa una formale risoluzione.

Sarà mestieri tornare appresso su questi particolari; per ora dobbiamo arrestarci sul cammino percorso per dar luogo a talune importanti riflessioni, che devono lumeggiare il nostro soggetto.

Un tratto caratteristico di questo specioso dibattito impegnatosi nell' ultimo secolo sulla interpretazione del capitolo federiciano è quello di avere grandemente appassionato gli scrittori, che di questo punto controverso ebbero in qualunque modo ad occuparsi. La disputa fu sapiente, ma non può dirsi sia stata altrettanto benevola, e tollerante.

Un critico saggio e temperato come il Gregorio p. es. nel confutare le opinioni del Simonetti, dovè giustamente condannare quelle volgari espressioni di spregio che leggonsi nella rimostranza all'indirizzo di Carlo Di Napoli e della sua *Concordia;* e molto più verso il benemerito collazionatore ed annotatore dei Capitoli del Regno, Francesco Testa, la di cui competenza in fatto di dottrine giuridiche

è dal Simonetti non soltanto messa in dubbio, ma esclusa addirittura, e perfino derisa. Ma il Gregorio dalla parte sua non incorse nel medesimo fallo? Non proclamò in tutti i Capitoli del suo *Comento* l'assoluta ignoranza del Simonetti del diritto pubblico feudale siciliano? Non sostenne, che o per malafede o per leggerezza, il Consultore sconobbe tutto il valore del nostro diritto statutario che del feudo avea fatto un istituto tutto particolare e diverso dal comune? Non disse che lo scrittore avea fraintese od alterate le fonti, sconosciuta la dottrina dei nostri giureconsulti e falsamente riferita la tradizione? Eppure la irrecusabile dottrina di cui era istrutto questo grande maestro dovea avvertirlo, a cominciare dallo stesso capitolo, che i germi della controversia sorgevano dal testo di esso, e non solo, ma chi mai poteva giurare sulla parola dei nostri interpreti? Chi mai stabilire un solido criterio sulla loro sterminata casuistica, e sulle loro infinite varianti, a principiare da quella dello stesso Guglielmo De Perno, il maggiore fra quanti scrissero sulla materia? E in quanto all'osservanza non era chiaro, che questa prendeva carattere ed indirizzo dalle vicende del tempo, e seguiva l'alterna sorte ora del predominio del potere regale, ed ora del baronale, secondo le circostanze e le epoche diverse della nostra storia politica e civile?

Ed era poi vero che il Simonetti nell'allegarne le prove le avea mal comprese e falsate? Ecco un punto capitalissimo su cui dobbiamo intrattenerci.

Imperocchè in questo vivo contrasto di opinioni un fatto di notevole importanza si offre alle nostre osservazioni, ed è appunto questo, che così dall'una come dall'altra delle due parti contendenti fu citata la testimonianza dei *Capibrevi Barberiani*, come la più valida prova della tradizione costante sull'argomento in questione, e così come la migliore conferma del rispettivo assunto.

Ma guardate la osservanza, dice il Consultore Simonetti, quella che si reputa l'ottima interprete delle leggi, ed essa v'istruirà come anche dopo i due Capitoli *Si aliquem* e *Volentes*, invece di trattarsi i feudi come allodii, per lo spazio di più secoli si è nel regno os-

servata la ragione pubblica feudale.[1] Gli esempii ce li somministra Giovan Luca Barberi. E a questo punto il Simonetti fatto il ricordo della occasione e del tempo in cui il Barberi ebbe il mandato da Re Ferdinando di formare il grande registro dei feudi e delle secrezie, e venne a compirlo, prende da questa voluminosa raccolta taluni esempii, dai quali resterebbe provato di essersi le *molte volte avverato il caso della reversione dei feudi alla regia corte per la morte, anche testata del feudatario senza legittimi successori in grado.*

Il Gregorio dal suo lato dichiara assolutamente inesatte le citazioni del Simonetti. Non ha il Consultore ben compreso, così il Gregorio, nè ben valutati gli esempii allegati sulla fede del *Capibrevio.* Egli ci adduce dei casi di devoluzione al fisco per mancanza di successori in grado; ma non basta alla sua ipotesi lo aver dimostrato ciò con esempii; è incontrastabile per certo che morendo un feudatario a cui niuno possa succedere o per le leggi peculiari della investitura o per le comuni feudali, il feudo deve tornare al fisco. Un'altra è la questione: data la ipotesi del feudatario che, mancante di successori disponga del feudo, la osservanza ci dovrebbe dar la prova che di questa disposizione non si è tenuto conto, e il fisco abbia con successo fatto prevalere la sua ragione e fatta dichiarare la devoluzione. Esempii di questa natura avrebbe dovuto fornirci il Consultore e non li ha forniti. I fatti di osservanza, che si desumono dal *Capibrevio* accennano ad altro concetto: gli esempii quivi registrati dimostrano essersi ritenuto per costante tradizione fino al tempo in cui scriveva il Barberi, che i feudi alienati passano in perpetuo nella famiglia di colui che li riceve.[2] Non lascia il dotto pubblicista di contrapporre alle citazioni del Simonetti altre citazioni desunte pure dal *Capibrevio,* le quali all'avviso di lui concluderebbero in senso del tutto opposto. Non poteva di certo esser

---

[1] SIMONETTI, op. cit., p. 28.
[2] GREGORIO, op. cit., pag. 649 e 650.

reso un omaggio più segnalato di questo all'autorità di Giovan Luca Barberi. L'occasione era solenne; trattavasi di definire dopo parecchi secoli di dispute e di contenzioni, quale dovesse essere la vera interpretazione del Capitolo di Federico. Autorevolissimi erano i due campioni che si contrastavano il campo; il Simonetti, dotto magistrato chiamato dal viceré Caracciolo nei Consigli dello Stato per il suo merito eminente; il Gregorio, il più rinomato fra i pubblicisti della Sicilia; e così l'uno come l'altro ricorrevano alla testimonianza di Barberi, e non fu questa l'ultima parola; imperocchè (bisogna dirlo fin da ora) in tutto lo svolgimento di questa celebre questione, la quale ebbe in progresso vicende singolarissime fino a che non fu troncata dalla sovrana dichiarazione espressa colla Prammatica del 1788, il registro dei *Capibrevi* fu tenuto nel concetto delle persone più informate come la miglior guida della interpretazione, e lo scrittore fu chiamato la lucerna della ragion demaniale.

Soffermandoci intanto a questo punto, in cui la questione tuttora si dibatte fra il Simonetti e il Gregorio, ci resta a sapere chi fra i due competitori avesse saputo legger meglio nei codici barberiani.

A nostro avviso le conclusioni dell'uno come dell'altro sono troppo assolute; ma fra i due, a malgrado la riconosciuta competenza del Gregorio nella conoscenza dei patrii scrittori, quello che maggiormente si avvicina al pensiero genuino del Barberi è a preferenza il Simonetti.

Non possiamo attribuire questo risultato al fatto che il Consultore ebbe a sua disposizione materiali più estesi. Difatti non può negarsi che egli ebbe presenti così i Capibrevi delle secrezie, come quelli dei feudi, non escluso forse il magno *Capibrevio;* avvegnachè da quel che si argomenta dall'appendice che *ex-professo* fa seguire alla rimostranza, pare che egli abbia avuto per le mani una delle collezioni più complete di quei codici tanto rinomati: [1] mentre al-

[1] Vedi l'appendice alla rimostranza in principio.

l'opposto il Gregorio, secondochè egli medesimo ci riferisce,[1] non consultò che i soli Capibrevi feudali: ma insistiamo ciò malgrado nell'avviso che questo non muta lo stato della questione, imperocchè, circoscritto eziandio il campo delle indagini a questi soli codici, non è malagevole impresa il determinare quale fosse il pensiero di Luca Barberi, e quale il criterio con cui egli giudicasse lo stato della ragion demaniale in quanto al diritto delle scadenze *propter extinctam genealogiam primi acquisitoris*. in seguito al capitolo di Federico.

Barberi fu deciso settatore delle opinioni di Guglielmo De Perno; secondo la sua sentenza la nota distinzione delle due forme di concessione feudale, la larga o ereditaria, la stretta o pazionata, era quella che doveva servir di regola per sapere, dato il caso della estinzione della discendenza del primo investito, se dovesse o pur no prender posto il diritto della devoluzione competente alla curia, non ostante qualunque disposizione dell'ultimo possessore in favore di un terzo estraneo. Ciò apparisce in modo inconcusso. e senza alcuna variante da molti luoghi dei detti Capibrevi feudali (giacchè noi mettiamo da parte l'esempio che il Simonetti attinse al registro delle secrezie, eppure sarebbe decisivo), ma checchè sia, il sentimento di Luca si appalesa costante in ogni singolo caso dove si presentò la difficoltà.

Nel libro dei feudi del Val di Noto il *Capitolo di Callari*[2] è uno degli esempii più notevoli; una delle occasioni in cui più si accentua il pensiero dell'autore. Questo feudo, una volta dei Guarna, passò poi nei Bonfiglio per effetto di una sostituzione disposta dall'ultima discendente dei Guarna, Francesca de Massaro.

Barberi si meraviglia come siasi dato effetto a questa sostituzione, essendo il titolo antico di questo feudo[3] in forma non larga

---

[1] Opera citata, p. 649.
[2] *Vallis Neti*, p. 77.
[3] È importante notare che la concessione ai Guarna è dell'anno 1312: così la indicazione di feudo antico nulla muta nei termini della questione,

ma stretta, *more Francorum;* come mai potè avvenire, egli dice, che Pietro Bonfiglio non discendente dalla retta linea di Riccardo Guarna primo acquisitore *virtute dictæ testamentariæ dispositionis in feudis ipsis succedere potuisset, in rerum et jurium excadentiarum sacri regii demanii præjudicium et jacturam?*

E per dare maggiore sviluppo alla sua opinione il Barberi non lascia d'intrattenersi del progresso ulteriore delle questioni insorte pel possesso del detto feudo; e prosegue col narrare che un certo Pietro di Chiaramonte milite e regio algozzino e castellano del castello Ursino di Catania, esposto al Re Martino lo stato delle cose, e rappresentato che i feudi predetti (Callari e Bucarrati) per le superiori ragioni erano *rationabiliter* devoluti al regio fisco, ottenne dallo stesso Re per sè e pei suoi successori la cessione dei diritti di riversibilità sugli stessi competenti alla regia curia.

Non lasciò il Bonfiglio di opporsi giudizialmente a cotesta cessione, e, fatto il processo, fu della questione impossessata la Magna Regia Curia, la quale diede sentenza contro Pietro Chiaramonte, assolvendo il Bonfiglio dalla petizione dei detti feudi; il Chiaramonte si appellò di quella sentenza ad *auditorium sacrae regiae coscientiae:* ma nelle more di questo estraordinario gravame, riconosciuta la buona fede del Bonfiglio fece rinuncia alla lite, non si dice se con prezzo.—Ciò non toglie però che il Barberi non esprima la più severa censura contro il giudicato della Magna Curia, dichiarando di persistere (malgrado quella sentenza) fermamente nella sua opinione; e di non poter mai credere che il prefato di Bonfiglio, di altra agnazione e genealogia, potesse succedere nei detti feudi per virtù della sostituzione disposta dall'ultima rappresentante dei Guarna, precisamente per la ragione che la concessione dei mentovati feudi era stretta, e nemmeno aveasi il pretesto di dire che ella ne fosse la prima acquisitrice. E saldo in questo pensiero l'autore fa seguire

---

si tratta sempre di concessione posteriore al capitolo *Volentes* promulgato nell'anno 1296.

il *capitolo* da un'allegazione nella quale ripete le sue espressioni di biasimo contro le decisioni della curia; *mirorque* egli dice, *magnopere contra hanc opinionem talem ut profertur fuisse latam sententiam, stante maxime forma stricta ut superius dictum est.*

In un altro capitolo, quello di Nissuria[1] l'autore torna sullo stesso concetto: il diritto della curia alla devoluzione è indefettibile ognora — chè il feudo sia stato conceduto sotto la forma stretta, e la genealogia del concessionario si estingua. Quella disposizione, con cui l'ultimo rappresentante della discendenza ne faccia trasferimento sul capo di un terzo che non è della discendenza, non procede secondo il diritto, e la sua disposizione non ha valore.

Sotto il medesimo punto di vista fin qui considerato è un altro capitolo contenuto nel volume dei feudi del Valdemone; e sopratutto è interessante l'allegazione da cui è seguito.

Il feudo Captasi[2] una volta posseduto da Aloisia De Palaciis, fu da costei donato nel 1400 a Salimbenio de Marchisio, e dopo passò nei discendenti di costui. Or il Barberi nell'allegazione aggiunta al capitolo, oltre le cose già pria osservate nel corpo della principale informazione intorno alla dubbia legittimità della discendenza dell'attuale possessore Marchisio, vuol rimontare più in alto e farsi un esatto concetto della validità ed efficacia della donazione di Aloisia nel 1400, assumendo che per non essere il donatario nè affine, nè consanguineo della donante, onde giudicare se il titolo di trasmissione in favore del terzo avesse valore, era mestieri conoscere se il privilegio della donante era in forma larga o stretta; perciocchè se fosse della seconda specie (cioè della stretta) *certi juris est* che l'Aloisia senza licenza del Principe non poteva far donazione del feudo Captasi e precisamente ad estranea persona e d'altra genealogia; onde è che per la tutela del sacro regio demanio lo scrittore è d'avviso che si dovesse costringere il possessore attuale alla esi-

---

[1] *Vallis Neti*, p. 96 e seg.
[2] *Vallis Demini*, p. 23 e seg.

bizione del privilegio di concessione dell'Aloisia donante, che non si era rinvenuto nei registri della Cancelleria.

Gli esempî analoghi si potrebbero accumulare ancora a ribocco, avvegnachè i casi delle trasmissioni feudali si riproducono in ciascuno dei capitoli, e spesso ricorre quello del passaggio in altra genealogia e in altra stirpe; cosicchè ad ogni occasione noi vedremmo ripetuto lo stesso concetto, quello cioè che tutto deve in tali passaggi ricondursi a quella capitale distinzione della forma originaria dei privilegi. — La teorica di Guglielmo De Perno avea trovato un seguace molto convinto in quello che tenevasi come il più caloroso difensore della prerogativa demaniale. — Se non che nella rigidità del suo principio questo valido sostenitore dei diritti della Corona voleva raccogliere tutte le conseguenze dell'ammessa distinzione. Se non doveano toccarsi i possessi originati dal commercio di un feudo semplicemente ereditario, doveano invece procedere senza ostacoli e senza dilazioni le rivendicazioni demaniali per tutti quei possessi abusivi che si erano costituiti violando lo stretto patto della concessione.

Così erano censurabili quei giudicati e quelle sentenze della Magna curia che, in oblio di questi principî, aveano mantenuto in piedi questi illegittimi possessi: era condannabile la negligenza degli ufficiali demaniali, che all'atto delle investiture e delle conferme non si erano curati nei singoli passaggi d'informarsi della legittimità delle origini e delle modalità dei privilegi; era da raccomandare maggiore vigilanza per la tutela del diritto regio: e dove era pregiudicato era il caso di reintegrarlo.

Lo spirito pratico di Luca Barberi non sapeva o non voleva innalzarsi fino alla trascendente metafisica di quei giureconsulti che si chiudevano nelle strette del dilemma, cioè o che i feudi dovessero essere, e allora la inalienabilità era la loro legge: o la commerciabilità era ammessa, e allora non aveasi più il feudo ma l'allodio. — Invece, rifuggendo da questi eccessi di logica, e attenendosi ad un concetto essenzialmente di giure positivo, egli opinava che tutto dovesse dipendere dalla mente e dalla volontà del sovrano con-

cedente, e dal patto della concessione doversi regolare la sorte del feudo nel suo corso, e nelle sue trasmissioni.

Sotto questo punto di vista l'autore dei *Capibrevi* bene adagiavasi alla distinzione di Perno senza accettarne i presupposti e i sottintesi, ma volendone la sincera e genuina esecuzione, e invocando la spada della giustizia tutte le volte che ne vedesse offeso l'impero.

La terza occasione in cui il Gregorio si occupa di Giovan Luca Barberi e del *Capibrevio* è appunto nella *Introduzione al diritto pubblico siciliano.* — È questo un lavoro, in cui il dotto pubblicista segna come in un grande prospetto tutto il materiale, da cui deve istruirsi questo studio interessante; e si può considerare come il prolegomeno della sua opera delle *Considerazioni sulla Storia di Sicilia.*

Fondamento e base di siffatto studio, secondo la sentenza dello scrittore, sono i monumenti storici e i codici delle patrie leggi; lume e guida per illustrare il soggetto sono le opere degli scrittori che della storia, della diplomatica, e della giurisprudenza si sono occupati.

Così l'ordine istesso del lavoro porgeva occasione all'autore, nel dare uno sguardo sommario ai varii precedenti da cui prendeva capo il suo argomento, di trattare del progresso della coltura giuridica nella Sicilia, e di fornire una succinta relazione della vita e delle opere di parecchi fra i nostri più celebrati dottori.

I suoi giudizî intorno ai giureconsulti non sono in generale dei più favorevoli, la fine sua analisi nello stesso modo come gli fa chiaramente ravvisare nel carattere degli storici l'esagerazione dei concetti, la deficienza di sana critica, la sfrenata parzialità per le cose patrie; [1] dell'egual modo gli fa riconoscere nel carattere generale dei giureconsulti l'errore del metodo, la servilità del pensiero, la ristrettezza dei criterî. [2]

Nel vasto disegno concepito nella mente sua di ricostruire la

---

[1] *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano.*
[2] *Ibid.* p. 69.

storia del nostro pubblico diritto egli diceva di trovare scarso soccorso nelle opere di questi aridi e scolastici disputatori di sole tesi feudali. Controversisti per professione, essi vagano senza la guida di un principio generale fra le oscurità di una casistica sconfinata, e spesso arbitraria: il loro grande magistero è quello di accumulare sopra un punto disputato il maggior numero possibile di citazioni e di sentenze dei grandi dottori, sulla cui fede essi giurano e non ragionano. Da scrittori di questo genere quali aiuti ci è da aspettarsi per illustrare la materia del pubblico diritto diceva il Gregorio? L'acuto scrittore scopre financo degli errori di storia nel testo delle leggi; e cita ad esempio il capitolo 52 di Martino, una legge maestatica nel cui testo Federico Barbarossa è dal Re siciliano chiamato nostro predecessore, e i patti della pace di Costanza sono indicati come leggi del regno. [1]

Tuttociò è dovuto all'ignoranza dei giureconsulti del tempo, i quali, essendo i consultori naturali del Principe nella formazione delle leggi, davano non pertanto il deplorevole esempio di sconoscere assolutamente la storia politica del Regno, e lasciavano trascorrere nel testo delle leggi errori tanto grossolani quanto quello di cui si è fatto parola.

Per una inconcepibile infatuazione delle discussioni feudali, ritenute come il mistero più sublime della giurisprudenza, essi, osserva il Gregorio, posero in dimenticanza il divino codice svevo, e ne fecero scarsissimo uso, e non disputarono che sulla successione ed alienazione dei feudi, « e può francamente asserirsi, così conchiude lo scrittore, che non si ebbe tra noi giureconsulto, che alcun'opera mandasse alla memoria dei posteri, il quale non abbia

---

[1] Il Testa annotando questa parte del Capitolo, si è espresso in questa sentenza: *Hinc facile intelligi potest, quam parum studii hoc sæculo in inquirendis praeteritarum rerum memoriis ponebatur. Compertum est constitutionis, quae dicitur de pace Costantiae, auctorem fuisse Fridericum I. imperatorem, et tamen ea hic laudatur, tanquam latam a Friderico II, qui etiam rex Siciliae fuit.*

commentati i capitoli: *Si aliquem* e *Volentes*, che agli accennati oggetti si riferiscono. »

Codeste censure sono gravi, e fino a un certo segno fondate. Soltanto ci permettiamo di osservare che non ci sembrano esclusivamente applicabili alle scuole siciliane.

Siamo lontani dal pensare che la coltura dei nostri antichi giureconsulti siasi elevata al più alto grado di valore scientifico, ma bisogna tener calcolo del tempo in cui essi scrissero. Secondochè lo stesso Gregorio osserva, poco o quasi nulla ci resta dei lavori anteriori al periodo aragonese; [1] e i monumenti più numerosi e più notevoli della patria giurisprudenza non li raccogliamo che dalle opere venute fuori dopo il regno di Alfonso e la fondazione dello Ateneo catanese; il che ci riporta alla seconda metà del secolo XV. Appena possiamo far risalire ai primordii del medesimo secolo i lavori di Bernardo De Medico, forse il più antico fra i comentatori. [2]

Or chiunque sia mezzanamente informato dello stato generale di coltura della scienza giuridica in Italia verso questo tempo, dovrà facilmente consentire che non sia stato questo il periodo del suo maggiore splendore, specialmente in quanto alla forma letteraria.

Già si era aperta la via al predominio dei pratici, ed erano già surte le innumerevoli schiere dei controversisti, dei decisionisti, dei consulenti. La loro dialettica rivestiva i caratteri del formalismo scolastico; il loro pensiero si smarriva nel mare profondo della controversia, la quale era sempre dominata dal particolare e dal con-

---

[2] Gregorio, *Introduzione* p. 19.

[2] È difficile stabilire con precisione l'epoca in cui il De Medico scrisse le sue opere, però l'errore bel Mongitore, il quale nella *Biblioteca Sicula* nota che il De Medico fioriva verso l'anno 1520 si è potuto facilmente correggere con un dato storico d'indiscutibile certezza; ed è quello che risulta dalle Opere di Perno, vissuto verso la metà del secolo XV, il quale di sovente cita l'autorità di De Medico nei suoi consigli: onde è che se non ci fosse altro elemento, per lo meno i due giureconsulti sarebbero contemporanei: ora una serie di documenti, che il Gregorio ha citati, dànno argomento per indurre che il De Medico sia stato anteriore; e così dobbiamo riportarci ai primordii del 1400.

tingente; ed ammesso anche che non fosse ispirata dallo speciale interesse di una lite (cosa invece frequentissima) giammai innalzavasi alle alte sfere della ragion civile, e alla severa discussione dei principî.

Quel che il Gregorio ha notato come un indirizzo proprio delle scuole siciliane, ci sembra la riproduzione fedele di quello stesso pensiero che il De Luca nel suo trattato dello stile legale; [1] il Winspeare nella sua storia degli abusi feudali [2] hanno annunciato a proposito della esposizione e del metodo dei giureconsulti italiani dei secoli XV, XVI e di parte del XVII.

Le stesse predilezioni, e le stesse tendenze per le opinioni dei dottori anzichè per la diretta autorità della ragione e della legge. D'onde lo sterminato cumulo di citazioni ad ogni passo, l'assenza assoluta di ragionamento proprio ed indipendente, e gli stessi barbarismi nello stile. In altri termini i grandi critici hanno giustamente notato come la coltura giuridica di questo periodo fosse singolarmente decaduta nella penisola, e non andasse di pari passo col movimento letterario del tempo.

Così noi non possiamo non ammettere in favore dei nostri giureconsulti il beneficio delle attenuanti, paragonandone la coltura a quella dei loro confratelli del continente, e non trovandovi un rilevante distacco; considerati allo stesso tempo i maggiori mezzi d'istruzione di cui questi disponevano, e i grandi centri d'insegnamento in cui educavano il loro spirito, e si formavano alla pratica delle leggi.

Il solo rilevante appunto contro i scrittori siciliani resterebbe quello dello specialismo: la preoccupazione, il predominio di un solo tema, quello cioè della successione feudale; assorbente studio, che indubbiamente isterilì lo spirito di questi infaticabili chiosatori dei capitoli di Giacomo e di Federico: ma questo medesimo vizio — dob-

[1] Opera omnia, vol. XV — *Opuscolo dello stile legale*, cap. VI.
[2] Napoli, 1883, pag. 30 e seg.

biamo riconoscerlo — produsse un risultato valutabile per la scienza, e per la storia; e fu quello di aver fornito una completa illustrazione di questo punto essenziale del giure statutario feudale della Sicilia, tutto speciale, tutto differente dal comune.

A queste osservazioni di un ordine generale dobbiamo aggiungerne delle altre non meno importanti sotto un punto di vista particolare. Nella falange di questi scrittori giudicati mediocri e volgari, vi hanno delle figure che non si possono confondere nella folla. Lo stesso Gregorio ne ha fatta la giudiziosa osservazione;[1] Mario Cutelli p. es. al senno, alla perizia, alla estesa conoscenza del diritto, univa l'altezza delle vedute e lo splendore della eloquenza.

In un tempo, in cui gli studî politici potevano dirsi all'esordìo, la sua mente robusta meditava delle serie riforme del nostro ordinamento costituzionale.

Esperto conoscitore dei classici greci e latini la sua forma è corretta non solo, ma in taluni luoghi, e fin dove la materia lo comporta, non è priva di eleganza.

Un altro tipo degno di speciale attenzione secondo l'avviso del Gregorio è quello di Giovan Luca Barberi. — Vediamo qual'è il profilo che egli ce ne dà, e quale il suo giudizio letterario sull'opera e lo scrittore.

La prima osservazione è quella che l'autore dei *Capibrevi* non appartiene propriamente all'ordine dei giureconsulti. E di fatti se stiamo ai caratteri generali della compilazione Barberiana non possiamo noverarla fra le opere di un giureconsulto secondo ciò che sotto questa parola va comunemente inteso, e tanto più avuto riguardo al tempo in cui fu compiuta. I *Capibrevi* non trattano di ragion controversa, non sono dei comentarî, nè fanno raccolta di risoluzioni e di consigli secondo lo stile dell'epoca.

L'obbiettivo della compilazione è ben diverso, ed è quello di una informazione officiale; in altri termini è un rapporto motivato

[1] Gregorio, op. cit., p. 24.

ed illustrato, che un commissario del Governo trasmette al suo Capo in risultato ad una inchiesta, corredandolo del suo parere in talune circostanze, e sottoponendo al beneplacito del Capo medesimo taluni provvedimenti, che egli giudica opportuni in determinate condizioni di fatto.

Accettando dunque le distinzioni ricevute ci tocca riconoscere la esattezza del rilievo fatto dal critico, assegnando nella storia della nostra letteratura giuridica a cotesta compilazione un posto speciale, non procedendo il suo autore per le vie ordinariamente battute dagli interpreti e dai chiosatori.

Sotto quale punto di vista deve dunque considerarsi? Secondo la sentenza del Gregorio pare che il pregio principale dell'opera sia quello di una grande raccolta di materiali utili alla intelligenza del nostro diritto pubblico feudale e della nostra storia, frutto di una intensa facoltà di lavoro, della quale pare sia stato dotato in grado eminente il solerte compilatore, dalla cui diligenza, dalle cui instancabili ricerche è venuta fuori una vastissima raccolta di privilegi, di concessioni, d'investiture, di documenti d'ogni genere tendenti a stabilire la certezza, la integrità del diritto di regalia in rapporto ai feudi, alle dignità ecclesiastiche, alle entrate delle secrezie. La disposizione di questi svariati elementi non è sempre ordinata; ma la loro immensa copia è valsa a preparare la materia ad altre opere e ad altri scrittori, ed è importante per ricavarne la notizia della osservanza, della disciplina e della tradizione nelle cose feudali.

In quanto al carattere dello scrittore il Gregorio ci sembra perplesso ed incerto. Le accuse di Carlo Di Napoli le respinge come ingiuste; e di fronte alle diffamazioni lanciate da interessati avversarî, oppone con opportuno ricordo le apologie di Marineo; ma d'altra parte non possiamo dire che egli abbia una completa convinzione dell'assoluta integrità, o meglio dell'assoluto disinteresse del pubblico ufficiale; e pensa che il testo dei due Capitoli di Ferdinando sia argomento per concludere « che per sozzo appetito di lucro, esso macchiò tante sue diligenze e fatiche.» — Una personalità storica ri-

levante, uno scrittore meritevole di un'attenzione particolare per la singolarità, la vastità, l'importanza delle sue ricerche, un ufficiale pubblico zelante, ma la cui fama non è pura dal sospetto di bassa ingordigia: ecco in sintesi quel che risorte da tutto lo insieme degli apprezzamenti del Gregorio intorno all'autore dei *Capibrevi*.

È un giudizio alquanto sommario e ancora imperfetto, ma di cui bisogna tener calcolo, come abbiamo detto fin da principio, perchè, tutto considerato, è la prima parola imparziale pronunciata su questo nome tanto conteso; il primo tentativo fatto nel solo interesse della storia e della letteratura per assegnare all'opera ed all'autore il posto che è loro dovuto.

IV.

Una figura così complessa e così ambigua; uno scrittore, sulla cui stima e valore si sono accumulati giudizii così numerosi e così opposti, sveglia un sentimento spontaneo di curiosità e d'interesse; e negli spiriti abituati alla riflessione ed all'analisi fa nascereil desiderio di ricercare per quali cause il nome di questo uomo suscitò tante passioni, un odio intenso da una parte, un'ammirazione entusiasta dall'altra; e di quale peso e di quale importanza furono le sue opinioni e le sue dottrine per avere occupato le menti non solo della generazione che lo vide nascere, ma ben pure della posterità.

In questa ricerca un lavoro ispirato soltanto dallo interesse biografico dovrebbe cominciare dallo indicare le origini di questo singolare personaggio, segnare l'epoca precisa della sua nascita, gli avvenimenti della sua adolescenza, narrare dove fece i suoi primi studî, dove apprese rettorica e dove assunse il dottorato, e se lo assunse.

Noi però siamo ben lontani dal volerci inoltrare in tale impresa, e penetrare fino al fondo di queste erudite, ma altrettanto difficili questioni.

In primo luogo lo scopo che ci siamo proposti consiste principalmente nello studio dei *Capibrevi* come avvenimento della storia, e come libro che illustra la evoluzione degli istituti feudali, e l'attitudine della monarchia alla fine del 1400, e nei primi venti anni del secolo successivo: cosicchè essendo altro il nostro obbiettivo, quelle ricerche diventano pel nostro disegno di secondaria importanza.

Una seconda ragione che ci distoglie da esse è la scarsezza dei materiali. Luca Barberi è uno di quegli uomini di cui molto si è scritto intorno alla vita pubblica, e poco o quasi nulla della privata. Colla guida di autentici documenti si può esattamente conoscere quale sia stata la sua posizione ufficiale, ma nulla si sa di preciso della condizione della sua famiglia, dei suoi studî giovanili, dei professionali, dove cominciò e dove finì. Su di ciò regnano molti dubbî e molte incertezze.

Un primo esempio è quello delle origini. Si è detto e ripetuto che egli avesse sortito i natali nella città di Noto; ma pare sia questa una notizia raccolta soltanto per tradizione.

Se consultiamo il Littara, *De rebus netinis* che possiamo considerare come scrittore contemporaneo, [1] il quale raccolse con amore e cura patriottica i nomi di tutti i suoi illustri concittadini (e scese anche ai meno illustri) i quali fiorirono sotto il regno di Ferdinando il Cattolico, non ci avverrà d'incontrare nessun ricordo di quello pur troppo conosciuto del Barberi; eppure questo nome avea già richiamato a quel tempo sopra di sè tutta la pubblica attenzione. Silenzio tanto più meraviglioso, in quantochè erano famigliari al Littara le epistole di Marineo; e laddove la opportunità si

[1] Il libro del Littara, « *De rebus netinis* » fu pubblicato verso la fine del secolo XVI: la edizione di cui è in possesso la Biblioteca Comunale porta la data di Palermo 1593, ed è considerato come uno degli incunabuli. Il Narbone nella sua Bibliografia parla di una edizione anteriore e propriamente del 1539; ma abbiamo sospetto che in questa indicazione si sia incorso in un errore materiale.

è presentata in proposito di altri illustri notinesi lodati da questo scrittore, il diligente cronista non mancò di dar rilievo a questo fatto per farne un titolo di gloria per l'uomo lodato.

Nessun elemento positivo ci risulta dai volumi del *Capibrevio* atto a rischiarare questa circostanza delle origini. Un capitolo del volume dei feudi del Val di Noto [1] parla di una famiglia De Barberiis posseditrice del feudo di Rosabia su quel di Ragusa; ma il compilatore non fa la più lontana allusione ai suoi rapporti di parentela colla famiglia portante questo cognome.

Del resto noi abbiamo detto ciò soltanto per dar le ragioni del nostro riserbo su questo punto nella deficienza di documenti contemporanei. Ma ci affrettiamo di soggiungere che le testimonianze del secolo successivo, come quella del Pirro p. es. [2] lo danno come notinese: e questo fatto confermano le testimonianze posteriori.

Un altro particolare è a nostro avviso pure discutibile, quello cioè degli studî professionali. La somma perizia nella cognizione delle patrie leggi è una delle qualità più notevoli del Barberi; i suoi ragionamenti, specie nelle allegazioni, mostrano l'uomo abituato al linguaggio dei giurisperiti. È uno specialista senza dubbio, ma nella sua specialità ha il possesso pieno della materia, e ne discorre da dottore. Ma lo fu egli di fatto, e indossò la toga accademica, e prese laurea *in utroque?* Non lo potremmo affermare con sicurezza. Le lettere di Marineo lo qualificano come nobilissimo cavaliere, *Lucius Marineus Ioanni Lucæ Barberio Equiti nobilissimo et Secretario regio salutem.*

È parimenti qualificato come cavaliere in taluni luoghi del *Capibrevio* come p. es. nella epigrafe che precede il volume del Val di Noto, dove nella dedica del lavoro a re Ferdinando è detto *Rerum siculorum Historia per præstantissimum virum equitumque auratum Ioannem Lucam a Barberio congesta.*

---

[1] *Val di Noto*, pag. 413 e seg. della edizione pubblicata dalla Società.
[2] Nella prefazione.

Ovvero colla sua qualità officiale come nelle lettere d'indirizzo che precedono i volumi delle *Secrezie:* ma nessuna parola, nessuno accenno alla qualità di dottore. Eppure secondo le usanze del tempo trasmesse per secolare tradizione era questo un titolo dei più considerati e dei più onorifici, il quale andava al paro dei nobiliari ed eguagliato ai cavalieri anche nell'uso degli indumenti esterni come apparisce dagli statuti suntuarî di re Federico;[1] e nessuno si sarebbe dispensato dal farne l'omaggio più pomposo alla persona che ne era insignita; e tanto meno poi avrebbe trascurato di fregiarsene lo stesso Luca, egli che nei varî luoghi del suo *Capibrevio* non trascura di dar quest'attributo a tutti coloro, che rivestiti di questa qualità gli occorre di citare nel corso della sua compilazione come possessori di feudi o per altra occasione.[2]

Su quest'altra circostanza dunque della qualità noi dobbiamo parimenti mantenerci in una giusta riserva, che ci è imposta dalla mancanza di sicure informazioni, pure affermando la nostra piena convinzione che il Barberi si sia profondamente versato negli studî della giurisprudenza, e del giure pubblico ecclesiastico e feudale in ispecie, e dei suoi rapporti colla ragion demaniale, intorno al quale argomento ebbe a mostrarsi nelle opere sue uno dei maestri più autorevoli e più informati, e secondo la voce enfatica dei demanialisti, la lucerna.

La professione delle leggi era l'attributo di una classe numerosa. La gerarchia del tempo distingueva fra i dottori, i graduati in diritto, i giurisperiti e gli esercenti il notariato. Queste varie indicazioni le troviamo registrate in parecchi capitoli di Alfonso;[3] e non ci sorprenderebbe che il Barberi pria di essere assunto al servizio dello Stato, abbia esordito coll'esercizio del ministero di

---

[1] Vedi i capitoli 87 e 88 di re Federico.

[2] Dei feudi del Val di Noto, p. 94, parla di Niccola Sollima, *utriusque juris doctor;* a p. 103 di Antonio Platamone dottore di legge; a p. 207 di Guglielmo de Perno; *legum doctor, e passim.*

[3] Capitoli 203 e 412.

notaro. Ci conduce a questo supposto il fatto già notato dalla sua perizia nella conoscenza del diritto, della sua pratica dei civili negozî ravvicinato all'altro della qualità dell' uffizio pubblico di cui esso trovavasi investito nel tempo in cui pose mano alla compilazione dei *Capibrevi*. Quale fosse cotesto ufficio lo diremo fra breve colla guida delle carte officiali e delle indicazioni dello stesso Barberi: per ora c'importa notare che quest'uffizio per propria destinazione assegnava al suo titolare le qualità e gli attributi del notariato, e ne faceva il depositario dei pubblici registri dell'amministrazione di Stato dalla quale era dipendente.

L'esercizio del ministero notarile secondo gli ordinamenti di quel tempo era sottoposto a rigorose prove; il candidato doveva fornire buone guarentigie di moralità e di sapere; della legittimità della sua nascita, dei suoi buoni costumi dovea constare per mezzo di ufficiali informazioni; della sua idoneità per via di un apposito esperimento da farsi innanti il protonotaro, od un dottor di legge di grande riputazione. [1]

Nulla dunque di sorprendente se per la tempra del suo spirito, e per la qualità dei suoi studî il Barberi avesse prescelto quella via per entrare nella vita sociale, e per ispingersi appresso, come fece, negli ufficî dello Stato.

È questa la ipotesi, dicevamo, che secondo quelle condizioni di fatto di sopra additate ci si presenta come la più probabile e la più fondata.

Ciò non pertanto noi ci arrestiamo in questa via molto discutibile delle induzioni e delle ipotesi. Ci giova sperare soltanto che queste erudite ricerche saranno meglio soddisfatte dalle importanti pubblicazioni che ci promette la Società di Storia Patria su documenti posseduti dall'archivio di Stato. [2] Nel cammino che dobbiamo percorrere a noi interessa prender le mosse da fatti indubitabili, e che più tengano all' interesse principale del nostro studio.

---

[1] Capitoli 203, 255, 256 di Alfonso.

[2] Volume *dei feudi del Val di Noto*, p. 552, in nota.

V.

Seguendo quest'ordine d'idee noi dunque volendo avvicinarci ad un periodo in cui abbiamo la guida sicura dei documenti, diremo che al principio del secolo XVI il Barberi era nello stadio culminante della sua vita pubblica, e al sommo degli onori e della considerazione.

Egli era già regio ufficiale, e le sue attitudini, il suo sapere, il suo carattere doveano senza dubbio essere pubblicamente riconosciuti. Le lettere di Marineo si riportano precisamente a questo periodo, e il diligente Mongitore ci fa testimonianza che l'epoca del maggiore splendore della fama di Luca fu appunto al principio del XVI secolo: *Claruit anno millesimo quingentesimo.*[1]

Certa cosa ella è che ricade in questo periodo dei primi anni del 1500 l'avvenimento più importante della sua vita, cioè il mandato affidatogli dalla Corona di fornire un grande lavoro d'informazione dello stato delle secrezie del Regno, delle prelature, dei beneficî ecclesiastici, dei possedimenti feudali. Grave compito senza dubbio per la vastità delle ricerche cui apriva il campo: ed importantissimo pel suo obbietto, dal momento che il suo scopo ultimo era quello di liquidare se e fino a qual segno la regalia era stata manomessa da usurpazioni di ogni specie, sia sulla ragione demaniale, sia sulla sovrana prerogativa del patronato.

L'atto emanato dal sovrano pareva ispirato dalla più elevata sapienza politica, ed indicava quel carattere di vigore e di fermezza con cui gli storici contrassegnano il governo di Ferdinando il Cattolico.

Non da quella data soltanto, ma fin dai tempi di Alfonso la Monarchia tentava dar l'impulso ad una serie di provvedimenti ed

---

[1] *Bibliotheca Sicula,* vol 1, p 347.

ordinazioni tendenti a rialzare la forza e l'autorità dello Stato. Erano i primi segni da cui manifestavasi il lento lavorio di trasformazione che per legge storica essa subiva. La via era ancora incerta e impedita da potenti ostacoli, ma lo scopo era determinato.

L'autorità regia cominciava a deporre la veste della sovranità semplicemente gerarchica e feudale fondata sulla soggezione personale del vassallo al signore, per riprendere il suo naturale carattere di custode della pace e della giustizia nell'interesse collettivo della sooietà civile, come depositaria dei poteri pubblici. Negli ultimi cinquanta anni lo scopo a cui la politica dei Principi mirava, era doppio. Da un lato ristabilire l'ordine, refrenare gli abusi della feudalità, risollevare l'elemento municipale: dall'altro richiamare alla propria autorità tutti gli elementi integranti della sovranità, che in tempi di disordine erano stati invasi dalla soverchiante preponderanza feudale, tendente per sua natura alla resistenza verso il potere centrale; e come primo passo ricostituire la forza e la vita economica dello Stato sulle sue basi normali col ritorno alla pubblica azienda di tutto ciò che impropriamente ed abusivamente erano stato distolto.

Quest'opera di ricostituzione sociale per mala ventura non era proseguita sempre colla stessa costanza: venivano dei periodi di sosta e degli inesplicabili ritorni sul cammino già fatto. Esempî di deplorabile debolezza dette lo stesso Alfonso, e più di lui il suo successore Giovanni. L'amministrazione di Ferdinando al contrario pareva volesse riprendere con mano più ferma i freni abbandonati, e proseguire l'opera intermessa con un'azione più energica senza esitazioni e senza compromessi. Or nella serie degli atti del suo regno improntati di questo carattere può certamente noverarsi la grande inchiesta confidata alle cure di Luca Barberi tendente a sostanziali rivendicazioni delle giustizie e regalie della Corona. Secondo il nostro pensiero nel conferimento di un simile mandato concorse e per molto la fiducia nella persona dell'eletto.

Non si potrebbe infatti ritenere secondo gl'istituti del tempo che il Barberi vi fosse chiamato per gli attributi ordinarî dell'ufficio suo,

Vi erano speciali magistrati ed ufficiali destinati alla vigilanza degl' interessi fiscali, e alla difesa di questi nelle vie giudiziarie. Trattavasi dunque, nel caso di cui trattiamo di una commissione straordinaria per obbietto di amministrazione, e per un interesse generale di governo. La posizione occupata in quel tempo dal Barberi potè forse influire sulla scelta della sua persona, in quanto la pratica dell'ufficio suo gli rendeva familiare la conoscenza delle materie a cui mirava la inchiesta; ma a nostro avviso, se questa ragione concorse, non fu certo la principale.

Al postutto egli non era fra gli alti dignitarî del Regno, nè indossava la divisa di una magistratura suprema: non era nè Camerario, nè Protonotaro, nè Cancelliere. Taluni lo chiamavano regio segretario; [1] altri lo qualificavano ufficiale del real patrimonio; [2] finalmente vi ha chi lo dinota come procuratore fiscale. [3] Ufficî importanti se vuolsi, ma non certo primarî e in ogni conto non esattamente indicati. Infatti colla guida di documenti che partono dall'autore medesimo noi ben possiamo sostituire a queste vaghe indicazioni la precisa denominazione dell' uffizio di cui egli era investito al tempo della ricevuta commissione.

Un' interessante lettera in idioma spagnuolo sta come preambolo al codice delle secrezie, nella quale si riassumono quasi in compendio i concetti del lavoro compiuto in esecuzione degli ordini reali. Quivi è detto così in principio: [4] « Vostra Altezza con sue carte ed istruzioni spedite per via del suo secretario Calcena mandò ordine al Viceré di Sicilia *(Moss. Iuan Lanuça)* che facesse un cabreo o libro d'informazione di tutte le cose di quel Regno, il quale viceré ordinò a Messer Giovan Luca Barberi *mastro notaro della cancelleria* che come di tutto informato facesse il detto cabreo. »

---

[1] Gregorio, *Introduzione allo studio del diritto pubblico*, p. 22. — Id. *Consideraz.*, p. 492. — Mongit., *ubi supra.*

[2] Villa Bianca, *ubi supra.*

[3] Dragonetti, *Origine dei feudi*, p. 353.

[4] Biblioteca comun., *Secretiarum et Sal.* Qq. H. 77.

Nel seguito di codesta lettera si fa un resoconto del contenuto della informazione.

Inoltre in una specie di avvertenza che il Barberi comprende nello stesso volume, quasi a schiarimento del lavoro, enuncia altra volta la qualità del proprio uffizio, ripetendo cioè di essere maestro notaro della cancelleria. « *Liber omnium introituum et cabellarum membrorum et jurium Secretiarum Regni Siciliae, nec non etc. etc. compositum et actum per me Ioannem Lucam De Barberiis, magistrum notarium regiæ cancillariae de mandato catholici et invictissimi domini nostri Ferdinandi regis Aragonum, Ierusalem, Utriusque Siciliae etiam in presentiarum currente anno millesimo quingentesimo sexto feliciter regnantis ad sui suorumque successorum totalem et integram informationem.* »

In altri termini un mandato così vasto e così importante pei suoi obbietti, per la qualità e la multiplicità delle occorrenti ricerche, e per le conseguenze di cui era capace, affidavasi ad un uffiziale, il quale secondo gli ordinamenti del tempo occupava un posto di second'ordine nella gerarchia dello Stato.

La cancelleria del Regno avea ancora il suo capo supremo. La dignità del gran Cancelliere, comunque decaduta dal suo antico splendore, e diminuita di poteri dal punto in cui sorgeva in Sicilia l'autorità di Vicerè, i quali raccolsero nelle loro mani la somma delle cose dello Stato, pur tuttavia fu nominalmente mantenuta fino alla riforma degli ordini e delle magistrature operata da Filippo II.[1]

E non solo, ma più volte fu supplicato dai Parlamenti così al re Alfonso come al re Giovanni onde fosse quella dignità restituita nei suoi diritti, nei suoi emolumenti, nelle sue antiche preeminenze. Il che parve acconsentito fino ad un certo segno da Giovanni col sanzionare il voto del Parlamento del 1440.

E parrebbe che sotto il regno di Ferdinando il Cattolico avessero occupato successivamente tale alta magistratura Filippo d'Aragona

[1] Testa, *De magistratibus siculis*, p. XXIII.

e Navarra Arcivescovo di Palermo in primo luogo e poi Luigi Requisenz, e in ultimo Giacomo Alliata Barone di Castellammare.[1]

Nell'ufficio della Cancelleria stavano i registri dello Stato in cui venivano annotati i dispacci e le lettere reali, gli atti dell'autorità civile, le nomine dei publici ufficiali, i privilegi delle feudali concessioni, le bolle e i rescritti pontificî attenenti alle prelature, alle dignità ecclesiastiche ed ai benefizii, le lettere di grazia, di concessioni di ogni specie spedite sotto il magno sigillo del Regio Cancelliere. Ciò lo desumiamo da varî statuti,[2] ed in particolare dalle ordinazioni conosciute sotto il nome di pandette, decretate sotto il regno del successore di Ferdinando, l'imperatore Carlo V, colle quali, regolato ogni emolumento dei pubblici ufficiali, vennero pure determinati i diritti (o competenze) pertinenti per le registrazioni, per le spedizioni ed estrazioni di copie degli atti della Cancelleria.[3]

Ora il depositario di cotesti registri, colui che faceva fede degli estratti che se ne cavavano agli usi di giustizia e di amministrazione, era per lo appunto il Mastro Notaro della Cancelleria. Come abbiamo già notato, Luca Barberi occupava tale ufficio, allorchè gli venne ingiunto di fare il libro delle informazioni.

Secondo la gerarchia dunque egli non poteva considerarsi se non come un semplice officiale di esecuzione; ma si andrebbe errati se si giudicasse soltanto da queste apparenze.

E di vero, non ostante gli sforzi del Parlamento, che voleva risollevare l'antica dignità ed importanza dei grandi ufficî della Corona, lo stato di dedicamento di questi era pur troppo manifesto. Tutte le facoltà di governo da essi esercitate, tutto il loro grande influsso erano passati in altre mani; la realtà del potere risedeva presso i Viceré.

Ed a misura che la dignità del Giustiziere, del Protonotaro o del

---

[1] Pirro, *Cronologia,* p. CIII.

[2] Capitolo 179 di *Alfonso* e 72 di Giovanni.

[3] Capitoli del regno vol. 2.° — Intorno all'Archivio della Cancelleria. Vedi anche il Pirro, nella *Prefazione al lettore,* p. 2.

Cancelliere perdeva della sua reale importanza, cresceva invece quella dei loro luogotenenti. Il Capo non rivestiva che un titolo nominale; ma gli affari venivano spediti dagli ufficiali di esecuzione sotto la suprema autorità del Vicerè.[1] Ecco qual'era lo stato genuino delle cose verso quel tempo.

D'onde abbiamo buona ragione per argomentare che all'esercizio di questi uffizî secondarî nella loro apparenza, ma importanti nella funzione ordinaria del Governo, dovessero esser preposti degli uomini di un certo valore, e di sperimentata capacità. E questa che non è che una semplice induzione suggerita dallo stato generale dell'amministrazione nel tempo di cui parliamo, nel nostro caso vien sorretta dall'autorità di quel documento che ci è occorso di citare poco innanzi, dal quale ci risulta che la scelta fatta dal Vicerè per la esecuzione del sovrano comando era stata molto oculata. Il mastro notaro della cancelleria, su cui il Lanuça avea posto la mano, era persona molto bene informata.

E davvero nel momento in cui facevasi quella scelta il governo di Ferdinando era ispirato dalle migliori intenzioni. Le opinioni del Barberi dovevano senza meno esser conosciute: giacchè il punto di vista sotto il quale indicevasi la inchiesta accennava apertamente alla repressione dei più grandi abusi; sotto il quale riguardo dobbiamo giustamente supporre che la persona del commissario rispondesse alle vedute del governo e al voto delle popolazioni. E di fatto egli si mise all'opera colla più vigorosa risoluzione, sicuro di rendere un segnalato servizio alla Corona, e con ciò provvedere al pubblico interesse

Il sistema predominante era un regime di puro privilegio che sequestrava in beneficio di una sola classe, qual'era l'aristocrazia territoriale, tutti gli elementi vitali della nazione, togliendo ogni nerbo al governo, e spegnendo ogni attività individuale. Non si combatteva più colla forza delle armi, nè era più il tempo delle guerre

[1] Gregorio, *Considerazioni*, p. 160, e seg.

civili del periodo aragonese anteriore alla venuta dei Martini; ma onde tenere in piedi cotesto regime di abuso, e sanzionare tutte le usurpazioni consumate sia per violenza, sia per frode, sia per difetto di vigilanza in danno dell'erario pubblico e ad aggravio delle popolazioni si adoperava la forza dei parlamenti , i quali sotto il predominio dell'elemento feudale, con tendenze sempre invadenti, e collo specioso pretesto di voler garentire la pace pubblica, ottenevano dalla corona delle concessioni esorbitanti, lesive della regia prerogativa, e per le quali man mano si venivano alterando i principî costitutivi dalla ragione demaniale, la quale in fondo era elemento essenziale della vita dello Stato.

Or quella parte della cittadinanza che, sia per diretto sia per indiretto, sopportava il danno di un simigliante squilibrio delle forze sociali, doveva col suo pieno assentimento, e col suo morale concorso avvalorare qualunque tentativo che tendesse a ristabilire l'ordine là dove regnavano sovrani la confusione e il disordine.

L'imperioso bisogno di richiamare le cose ai loro principii, di rimettere l'assetto nell'amministrazione, di provvedere alla reintegrazione delle demanialità usurpate e dismembrate, di ricostituire i redditi della finanza in gran parte dissipati e pervenuti in mano di private persone, di riformare infine tutta quella congerie di abusi, che si erano introdotti anche per inconsulte concessioni di principi, dovea per certo essere generalmente avvertito dalle popolazioni, le quali in ogni tempo e in ogni luogo hanno il chiaro intuito del bene pubblico, e sentono che il primo fattore onde garentire la giustizia sociale sia la costituzione di un governo forte, che tuteli il diritto di ciascuno e provveda alla retta esecuzione delle leggi, e al fine di raggiungere questi alti suoi scopi sia vigilante nel mantenere in assetto la pubblica azienda, e nel custodirne la integralità con cura gelosa.

Le doglianze contro gli abusi dell'aristocrazia feudale datavano da lungo tempo; cento e più anni prima, cioè all'avvenimento dei Martini, i deputati delle comunità e delle popolazioni rurali formularono e presentarono al sovrano le loro rimostranze contro gli

eccessi dei baroni, di cui essi si dicevano le vittime indifese. Gli storici hanno registrato questo fatto,[1] e sebbene non lodino l'indirizzo preso in quella circostanza dalle comunità, pure non possono disconfessare che questo risveglio delle classi inferiori era un sintomo del malessere ingenerato dal soverchiante predominio dell'elemento feudale, e della classe possidente.

Quale doveva essere lo stato degli spiriti alla distanza di un secolo e forse più da quegli avvenimenti, quando cioè per l'incremento delle popolazioni la vita della città si era fatta più rigogliosa, le idee si erano estese, e le comunità dotate di migliori ordini in seguito alle ultime riforme degli istituti municipali aveano preso maggior forza e maggior vigore? I statuti fondamentali con cui re Martino tentò di riparare ai disordini dei regni precedenti erano stati deplorevolmente manomessi· l'inalienabilità del demanio stabilita come principio antichissimo era stata violata in ogni punto; e quel che più conta, i maggiori attentati venivano ricoperti dalla indulgente compiacenza della Corona, la quale, auspice la ragione politica, nulla sapea negare alla istante voce dei Parlamenti. Da qui quel sentimento di generale avversione che già manifestavasi nelle popolazioni, e che ci si rivela da molti fatti, tra i quali uno dei più salienti è la manifesta tendenza delle comunità del Regno di volersi redimere da ogni soggezione feudale; di voler dimostrare ad ogni costo la loro originaria demanialità, ed ottenere il ritorno a questa, se per qualsiasi evento ne fossero state sottratte; di non contare nè il denaro nè qualsivoglia altro sacrificio per conseguire tale scopo supremo, e quando ottenuto questo ricadevano per nuova concessione del principe sotto il giogo feudale. caso disgraziatamente frequentissimo, molte fra esse non esitavano di affrontare una seconda ed una terza volta il dispendio di una onerosa

---

[1] Gregorio, *Consideraz.*, pag. 408.
La Lumia, *I quattro Vicarii*, pag. 354.
Palmieri, *Storia costituzionale della Sicilia*, pag. 47.

ricompera; tanto era prezioso per esse raggiungere il sospirato bene della demanialità. e lo emanciparsi dallo imperio della mano baronale.

Il Gregorio con molto acume nei capitoli V e VI del libro sesto delle sue Considerazioni ha esattamente dipinta questa ibrida situazione di cose che producevasi nel periodo di tempo che corre da Alfonso a Ferdinando il cattolicco; e il grave storico ha osservato con giustezza che l'apparente stato di disagio che denunciavano i baroni nei Parlamenti per causa delle avanie fiscali di cui, secondo essi dicevano, eran fatti segno (e non ultima fra queste la inchiesta compiuta da Luca Barberi col *Capibrevio*) era di fatto l'epoca dei loro maggiori abusi, tanto più perniciosi ed infesti in quanto venivano sanzionati dalle concessioni dei Re, i quali credevano buona politica quella di cedere alle rimostranze e alle richieste dei bracci parlamentari interessati. Nulla di più naturale allora che l'anormalità di questo stato producesse di per sè come proprio effetto un naturale sentimento di reazione, non soltanto nelle classi dannegiate ed offese, ma ben pure in quelle altre che senza riceverne il danno diretto, avvertivano però il disordine della costituzione sociale, e sentivano più che mai la necessità di rialzare l'autorità dello stato, come solo rimedio per ovviare a tanta jattura.. « Il fatto ci dimostra, dice saggiamente il Fustel de Coulanges nel suo bel *Saggio sulle origini del regime feudale*,[1] che l'autorità publica è ancora più salutare alle classi inferiori che a quelle elevate; e che se quest'autorità scomparisce i deboli ne soffrono di più. » Dal complesso delle quali osservazioni venendo al nostro soggetto, siamo indotti a pensare che se l'autore dei *Capibrevi* potè talvolta nel corso dell'opera sua essere scosso dalle virulente recriminazioni dei parlamenti del 1509 e 1515; e se la voce del patriziato e dei suoi clienti tentò sollevare contro di lui una corrente avversa, e perfino minacciosa, dalla

[1] Traduzione del Masucci in appendice alla *Storia degli abusi feudali del Winspeare,* pag. 379.

quale qualunque animo debole sarebbe rimasto vinto, egli invece dovè trovare la forza ed il coraggio di compiere il suo mandato nella salda convinzione di stare dalla parte della ragione e della giustizia; di avere per sè l'autorità delle leggi fondamentali, e di appoggiarsi a quel fascio di opinioni, d'interessi, di sentimenti, che per naturale tendenza si palesavano contrarî a questo manifesto disordine nell'andamento della cosa pubblica.

Questa considerazione ci spiega facilmente come e perchè egli, assunto l'incarico, e dato mano alla grande inchiesta, versò in quella opera un lavoro indefesso di circa venti anni, senza curarsi di tutti i rumori, di tutte le resistenze che si opponevano alla esecuzione di essa.

Noi vediamo infatti con meraviglia come nel suo voluminoso *Capibrevio* non si faccia mai un cenno delle rimostranze ch'erano state dai due ultimi parlamenti presentate al re in proposito dello stesso.

Una volta sola l'autore parla dei suoi detrattori e persecutori, ma l'allusione è troppo generale per essere ritenuta come una risposta alle accuse, che i parlamenti aveano lanciate contro di lui. In ogni conto egli protesta di non temere i suoi avversarî. [1]

Oltre queste vaghe parole, null'altro: sui punti contesi non impegna alcun dibattito; la polemica non lo seduce: esclusivamente penetrato dalla importanza della sua missione, [2] dell'utilità dell'opera che gli si domandava con desiderio e con istanza, non devia dalla meta prefissa, e non desiste dal preconcetto disegno. Infaticabile investigatore di documenti [3] egli parla soltanto coll'autorità

---

[1] Sono marcabili queste parole: *Et quoniam inclite rex multos qui me potius revereri, quam accusare deberent conviciis, minisque lacessuros esse, et odio me persecuturos esse, non vereor.* — Biblioteca Comunale, *Capibrevium terrarum* Qq. H, 85.—Alla fine, e propriamente in quel capo che lo scrittore intitola: *ultimus prologus.*

[2] *Efflagitatum opus, christianissime rex, habes:* egli dice al re nella stessa chiusa del *Magno Capibrevio* citato di sopra. Biblioteca Comunale Qq. H. 85.

[3] Egli dice nello stesso luogo di avere adempito al suo mandato mettendo a contributo tutte le sue forze, *ingenti labore et summis vigiliis,*

e sulla fede di questi, propugnando *totis viribus* la regola della integralità del sacro regio demanio: ed eccitando la corona alla pronta rivendicazione di tutti quei diritti e preeminenze inseparabili dalla sua organica costituzione, e che si trovavano usurpati dalla mano privata, od abbandonati per la negligenza dei pubblici ufficiali o per altre cause non giustificate e non giustificabili al cospetto degli statuti fondamentali del Regno.

VI.

A far risaltare anche meglio questo contrasto, e questo tratto caratteristico, che dipinge con molta verità la figura di Luca Barberi nella storia del suo tempo, noi citeremo dei fatti semplicissimi, che ci risultano dagli stessi atti del *Capibrevio.*

Esaminiamo per un momento la serie cronologica della formazione delle sue parti principali.

Possono considerarsi come lavori anteriori alle rimostranze del Parlamento del 1509 la informazione sullo stato delle secrezie del Regno; l'altra sulle terre, le contee, le baronie e feudi maggiori detta anche *magnum Capibrevium.* [2]

D'onde si desuma questo fatto è facile dimostrarlo. La stessa postulazione del Parlamento è già un indizio; ma vi hanno delle prove più dirette. Incominciamo dal codice delle Secrezie.

Il maggior numero dei suoi capitoli porta la data del 1506. L'uso

---

di avere compulsato con numerose ricerche e profondo studio tutti i registri della cancelleria.

[1] Le postulazioni sono del 1508; ma il privilegio reale è del 1509; ed è perciò che gli atti prendono quella data. Vedi la nota *a* di Testa ai capitoli di Ferdinando dell'anno 1509: *Initium privilegii,* pag. 544.

[2] Che il *Capibrevium Terrarum* sia il *Magnum Capibrevium* ce lo dichiara lo stesso autore. Si veda il capitolo *Comitatus Mohac Ragusiae* ecc. ecc. nel volume dei *Feudi del Val di Noto,* pubblicato dalla Società, pag. 480.

del compilatore era quello chiudendo ciascun capo informativo, di segnare relativamente ad ognuno di essi qual'era lo stato ultimo delle cose. La formula che egli adopera ad un dipresso è questa: « *In praesentiarum currente anno 1506 dicta gabella vel dictum feudum reddit uncias......* » Questo metodo è osservato in tutti i codici.

Seguendo tale indicazione noi possiamo dunque riportare la compilazione dei volumi delle secrezie all'anno 1506; ed applicato lo stesso criterio al capibreve delle terre, delle baronie ed altri feudi maggiori, detto il magno, dobbiamo, secondo le sue date principali, riferirne la esecuzione agli anni 1507 e 1508.

Questo punto essenziale ci viene confermato da altri documenti. Noi abbiamo parlato più sopra dell'avvertenza preliminare che il Barberi ha premesso alla inchiesta sopra le Secrezie. [1] Or bene quivi il compilatore dice formalmente aver compiuto quel suo libro *(compositum et actum)* nell'anno 1506. « *In præsentiarum currente anno millesimo quingentesimo sexto* » e lo chiama totale ed integra informazione. [2]

In quanto al *Capibrevio Magno* abbiamo un altro dato di comparazione, e ce lo forniscono i volumi dei feudi; imperocchè in parecchi capitoli di questi codici che portano la data del 1510 si discorre di quel *Magno Capibrevio* come di un lavoro da più tempo eseguito e già rassegnato ai consigli della corona « *composito per me catholice princeps tuo regio jussu comitatuum, terrarum et villarum regni* Magno Capibrevio, *cujus autenticum trasumptum tua regia in aula retines* » dice il compilatore nel capo *Comitatus Mohac*,

---

[1] Vedi sopra pag. 49.

[2] Anche nella genealogia dei re di Aragona e di Sicilia che Barberi premette al Capibreve delle Secrezie conchiude col dire indicata la successione dei Re: *Quo Ioanne mortuo successit Illmus Ferdinandus ejus filius legitimus et naturalis, qui in præsentiarum currente anno* 1506 *catholice vivit et juste regnat.*

Ragusiae, Sicli, Claramontis compreso nel volume dei feudi del Val di Noto[1] che fu intrapreso nel 1510.

Egualmente ricorda l'autore questo *Capibrevio* delle terre nell'allegazione che segue il capo *De feudis Petra de Roma* contenuto nell'altro volume dei feudi del Valdemone, capo che porta la data del 1510.[2]

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, ma ce n'è già abbastanza per istabilire in modo positivo l'esattezza delle date da noi riferite, e per dispensarci da ulteriori dimostrazioni.

Soltanto aggiungiamo che non deve per nulla sorprenderci il fatto che in questi stessi codici, la cui formazione risale ad un periodo di tempo indubbiamente accertato, si veggano talvolta indicazioni di un'epoca posteriore. È anche facile la spiegazione di quest'altra circostanza, imperocchè dallo studio della intera compilazione ci risulta che l'autore tornò sull'opera sua con frequenti revisioni.

I passaggi feudali che avvenivano per la morte dell'investito, o il cangiamento di regno gli davano occasione di aggiungere ai capitoli già compilati la menzione delle successive investiture. Di ciò ci danno esempio per ragionar soltanto in questo momento del *Magno Capibrevio,* varî capi dello stesso. Citiamo fra molti quello che riguarda la terra di Asaro: Il relativo capo dice così: *Et in praesentiarum currente anno millesimo quingentesimo octavo terra praedicta cum castro Asari et pheudis suis possidetur per eumdem Pontium de Valguarnera et reddit quolibet anno ultra uncias.....*[3]

Indi si parla della investitura presa per la morte di Ponzio Val-

---

[1] Pag. 480. Volume publicato dalla Società.

[2] *In praesentiarum currente anno* 1510 *castrum et feuda Petre de Roma per eumdem Ieronimum de Filingerio possidentur.* — L'allegazione fa seguito a questo capo, pag. 12, vol. *dei Feudi del Val Demone,* pubblicato dalla Società.

[3] *Capibr. Terrar.* — Biblıot. Com. Qq. H. 85, f. 10. — Archivio di Stato, *Magnum Capibrevium Terrar.,* fol. 670 e segg. del manoscritto più antico. Abbiamo detto il più antico al confronto di un altro codice del *Ca-*

guarnera dal suo successore nell'anno 1509, e poi dall'altra del 1513 per analoga ragione, e finalmente dell'ultima del 1517 per la morte del re Ferdinando e l'avvenimento del nuovo sovrano.

Si osservano indicazioni dello stesso genere per la terra di Scaletta, per quella di Cesarò, per l'altra di Motta d'Affermo, per Castiglione e per molte altre. [1]

Punto di base dunque il 1507 o il 1508. Questo è il tempo in cui si è compiuta la informazione; le date ulteriori non sono che l'indizio, o per dir meglio la dimostrazione delle successive revisioni ed aggiunzioni che il compilatore tenevasi in debito di eseguire a misura che il trascorrere del tempo apportasse alcun cangiamento.

Così ci sembra aver posato esattamente le date nel riportare al periodo anteriore alla rimostranza parlamentare del 1509 le due informazioni sulle secrezie e sulle terre e feudi maggiori.

VII.

Quale sia stato il malcontento prodotto da questi primi lavori del regio commissario non fa d'uopo di lungo discorso per dimostrarlo. La prova autentica ci risulta dagli atti di questo famoso Parlamento del 1509. Nelle loro doglianze i baroni rappresentavano al Re che ciò che senza ragionevoli motivi si veniva proponendo dal Barberi era un manifesto attentato alla pubblica quiete. [2]

Il compilatore intanto in questo tratto di tempo trovavasi alla Corte di Ferdinando. Ci autorizza a ritener ciò il tenore della postulazione del Parlamento.

---

pibrevio magno che possiede l'Archivio di Stato ch'è certamente copia di data posteriore, come rilevasi dal tipo della *grazia*.

[1] Citato *Capibreve* ai relativi capi.

[2] Citato cap. 63 di Ferdinando.

Fra gli storici che parlano di questo viaggio in Ispagna taluni asseriscono che il Barberi sia andato per propria iniziativa; altri che vi sia stato spinto dai suggerimenti del viceré Cardona succeduto al Lanuça. Nessuno però ne ha indicato con precisione il tempo.

Tenuto conto delle circostanze noi crediamo doverlo riportare a questo periodo, cioè fra il 1508 e il 1509. La supplica del Parlamento, che va riferita all'anno 1508, si esprime in questi termini: « *Item, perchè Ioan Luca Barberi* è venuto a Vostra Altezza, *undi* » « *si dici porta milli cosi senza raxunevuli fundamenti contra la* » « *quietudini di li Baruni di lu regnu et loro Barunii etc. etc.* »

Colle quali parole ci sembra chiaramente indicato che in quel momento il Barberi era andato innanzi l'aula reale *ad referendum.* [1] Era ben naturale che l'autore delle proposte contenute nei volumi

[1] Quel che s'induce dalle parole della postulazione parlamentare è positivamente stabilito dagli atti e documenti contemporanei.—Due lettere reali infatti dell'anno 1509, l'una del di 11 luglio, l'altra del 30 stesso mese, parlano della presenza di Giovan Luca alla Corte di Spagna.—Colla prima di queste lettere il re Ferdinando scrivendo al Viceré di Sicilia Raimondo di Cardona, lo esorta a ritenere come maligne le insinuazioni di coloro che gli vogliono far credere che il Barberi lo abbia messo in mala vista e mal dipinto a Corte. Il Re rassicura il suo Vicario e gli dice che le informazioni del Barberi sono molto benevole sul conto suo, e lo hanno ben disposto in suo favore.

Colla seconda di queste lettere, pure diretta al viceré Cardona, re Ferdinando gli annuncia di aver ricevuto Il *Capibreve* feudale e di averlo trovato molto profittevole agli interessi della Corona. Questa lettera del 30 luglio comincia colle seguenti parole: « Qui è venuto messer Giovan Luca Barberi nostro Segretario, come sapete, con il *Capibreve* ecc. » — Le Reali missive sono registrate agli atti della Cancelleria nel Vol. dell'anno 1509 N. 230, fog. 218 e seguenti.— Il Silvestri le ha riportate nel suo *Saggio sullo Stato e sulla Riforma della Legislazione degli Archivi* (pubblicato nel 1870, Palermo, Pedone Lauriel) fra parecchi altri documenti attenenti alle relazioni fra il re Cattolico e messer Giovan Luca Barberi. In presenza delle riportate lettere non è più dubbio che l'epoca precisa del viaggio del Barberi in Spagna sia appunto l'anno 1509.

delle secrezie e nei *Magno Capibrevio,* le quali ultime precisamente toccavano più da vicino l'alta nobiltà, fosse andato egli medesimo presso il re, onde colla sua parola sostenerle, e dimostrarne la opportunità e la giustizia contro le male disposizioni di quel Parlamento che in sostegno delle sue svariate domande, e delle grazie che chiedeva alla corona portava nelle sue mani un donativo di trecentomila fiorini, i quali si volevano per destinarli alle spese della guerra d'Africa, che stava allora nei disegni di Ferdinando, e alla quale egli voleva dedicare tutte le forze dei suoi regni. Erano pur troppo profittevoli allo interesse del Principato le ragioni che il Barberi propugnava nei suoi codici per essere male accolte da un sovrano che molto teneva alla sua autorità.

Aggiungasi che non soltanto a fronte degli abusi della feudalità avea il regio commissario altamente sostenute le prerogative della corona, ma ben pure in un altro ordine di rapporti che non meno interessavano la politica del sovrano regnante egli si era fatto il difensore delle regalie. Intendiamo parlare delle relazioni colla Curia Romana.

Recenti erano le contese insorte tra re Ferdinando e papa Sisto IV circa il patronato reale sulle chiese di Spagna e di Sicilia. Morto Sisto IV e succeduto nella sede apostolica Innocenzo VIII le relazioni fra la curia romana e la corte di Spagna migliorarono sensibilmente. Papa Innocenzo riconoscendo i meriti di Ferdinando, e i servizî dal medesimo resi alla causa della cattolicità, oltre le concessioni fatte in quanto ai dominî spagnuoli, in ciò che riferivasi alla Sicilia in particolare, fu largo delle maggiori grazie e dei più larghi indulti. Molti fra i nostri scrittori pensano che siasi spinto fino a riconoscere e confermare l'autorità della bolla di Urbano II, sulla quale i re di Sicilia fondavano il diritto della Legazia.[1]

---

[1] Vedasi il GREGORIO, *Considerazioni,* lib. VI, cap. VIII. — *Relazioni con Roma* p. 526. — Ved. anche il pregevolissimo lavoro del presidente

Questa bolla dissepolta in quel tempo, dice il Perlongo, dagli antichi documenti degli archivî di Sicilia, fu uno dei più valevoli titoli che concorsero a sostenere le ragioni di preeminenza che la corona intendeva esercitare sulla Chiesa Siciliana.

Noi per vero dubitiamo che vi sia stata questa ricognizione di diritto, questa conferma pura e semplice della bolla di Urbano, come da taluni si è supposto, e ne diremo in seguito le ragioni; ma è fuori di ogni questione che la politica della curia romana prese altro indirizzo, e largheggiò in questo tempo di concessioni verso Ferdinando.

Coerentemente ai propositi che la Corte di Spagna si era prefissa di sostenere in questa delicata materia delle relazioni con Roma il Barberi nella sua grande inchiesta non credette dover trascurare i principali obbietti che a questa interessante questione si referivano. I diritti del patronato, le giurisdizioni erano le grandi prerogative della monarchia siciliana, le pietre angolari del suo diritto pubblico ecclesiastico. Or su questi due capi essenziali il Barberi considerò provvida ed opportuna opera quella di esumare dalla polvere degli archivii dove cadevano in oblio, e di raccogliere e di ordinare nei suoi codici tutti i documenti dimostrativi del continuato esercizio di queste supreme ragioni di preeminenza da parte della potestà regia. E al tempo del suo viaggio in Ispagna noi abbiamo tutta ragione per credere che questi lavori fossero compiuti. Lo induciamo dal contesto di quelle dichiarazioni che il compilatore avea l'uso di inserire nei suo codici riassumendo come in un quadro sommario a forma di prolegomeno, o di epilogo, il complesso del lavoro contenuto in ciascuno di essi.

La lettera in lingua spagnuola, di cui sopra abbiamo ragionato,

---

Perlongo premesso alla *Collezione delle Disposizioni di massima riguardanti il pubblico e privato diritto ecclesiastico di Sicilia.* — Palermo 1859, pag. 59. — Vedi pure il Pirro, vol. 1. — *Disquisit. de Election. Præsul.*, p. 40.

premessa alla informazione sulle Secrezie dice che in questo codice, oltre le altre ricerche, ha pure l'autore creduto suo dovere di occuparsi di quella che specialmente si riferisce ai diritti di patronato della corona sui benefizî ecclesiastici. « Di poi si tratta in questo libro, dice testualmente lo scrittore, dei beneficî del regno che sono di patronato di V. Altezza, e dei suoi precedessori di uno in uno, e di re in re, con la continuata possessione di quelli sino alla morte del Signor re D. Giovanni di felice ricordanza, e trovansi occupati ed usurpati dal Santo Padre.[1] »

Questo lavoro di rassegna dei beneficî dobbiamo dunque riportarlo allo stesso periodo di tempo della informazione sulle secrezie, che come abbiamo già detto era compiuta fin dal 1506.[2]

L'altro codice *de regia Monarchia*, in cui si racchiudono le giustificazioni del diritto di legazia, e l'esercizio fin d'antico tempo del potere giurisdizionale che vi si connette dobbiamo riportarlo al 1508, secondo le indicazioni dello stesso compilatore, il quale nel premettere a questo libro la geneologia dei Re di Aragona a cominciare da Ramiro giunge sino al sovrano regnante Ferdinando, e segna così la data « *usque ad regem Ferdinandum, in præsentiarum currente anno 1508 feliciter regnantem.*[3] »

Il regio commissario non poteva aver reso miglior servizio al governo di Ferdinando; egli ne avea con fina sagacia penetrato il segreto pensiero, ed avea fornito i materiali adatti per giungere ad una grande riforma colle più salutari rivendicazioni delle prerogative e facoltà della corona state illegittimamente occupate all'interno dalla mano baronale, all'esterno dalla indebita ingerenza ed invasione della curia pontificia.

---

[1] Vedi la lettera spagnuola premessa al codice delle Secrezie.

[2] Come abbiamo già notato nelle avvertenze preliminari questa prima informazione sui benefizii di regio patronato fa parte del Codice delle Secrezie.

[3] *Bibl. Com.* Qq II 76 — nella genealogia, cap. II. Cosi nell'epigrafe come nel corpo della stessa genealogia è segnato l'anno 1508 come data corrente.

Malgrado questi preziosi titoli di benemerenza, malgrado questi segnalati servizi resi alla causa pubblica ed agli interessi della monarchia, non ci risulta però che il Barberi abbia ricevuto dei pubblici contrasegni del sovrano gradimento in contrapposto delle accuse che gli venivano lanciate con la rimostranza parlamentare.

Gli amici personali di lui erano in letizia per la sua presenza alla corte di Spagna. Lucio Marineo non cape in sè dalla gioia per la bella opportunità di rivedere e di riabbracciare l'amico. Lontano in quel momento per suoi privati negozi dal luogo della residenza reale scrive al Barberi, cui dà sempre l'attributo di *clarissimus vir*, che non parta, che lo aspetti — anzi fa di meglio, lo esorta perchè vada a ritrovarlo, e poi, egli dice, sarebbero tornati insieme alla corte: l'occasione era opportuna, il re in quel momento era alle cacce.[1]

Private dimostrazioni di stima possiamo dunque registrarne; ma la parola del re non interveniva nel dibattito per far tacere le accuse, e rialzare il credito dell'accusato.

Il momento era difficile. Soltanto dei segreti incoraggiamenti furono dati al zelante ufficiale onde proseguire nella opera sua dalla quale così numerose notizie e così utili avvertimenti attingeva il governo; ma in quanto agli atti ufficiali non ci resta che un solo documento, ed è la risposta del re alla postulazione del Parlamento « *placet regiæ majestati* — disse Ferdinando — *quod habeatur ea ratio, qualis de jure habenda sit, et quod subditi indebite non vexentur.*[2]

Questa risposta è stata dai nostri storici variamente interpretata. Taluni pensano che il re abbia con essa date le prove di un grande avvedimento politico. Nella inconcludenza dei suoi termini il placito regio, essi dicono, lasciava libera la mano al fisco pei fini che si volevano raggiungere.[3]

---

[1] Epistola 1ª di Marineo a Luca Barberi. — Lib. 16 dell'*Epistolario.*
[2] Capitolo 63 di Ferdinando.
[3] Di Blasi, *Storia del Regno di Sicilia*, vol II, pag. 684.

Altri la giudicano una conferma della dichiarazione parlamentare, che qualificava il Barberi come un nemico della pubblica tranquillità, e il veto più formale imposto dall' autorità sovrana alla continuazione dell'opera sua. [1]

Ardua senza dubbio è la sentenza, ma a nostro debole avviso il miglior modo di giudicare quella risposta sta nel tener presenti le condizioni del tempo. Un'approvazione dell'opera del regio commissario non è di certo, tenuto conto di ciò che il Parlamento esponeva al Principe. I baroni chiedevano l' applicazione pura e semplice dello statuto di Alfonso; [2] e volevano in forza di questo esser dispensati dalla necessità di giustificare il loro titolo di possedere, sostenendo di non esser tenuti di esibire i privilegi originarii delle concessioni feudali; ma soltanto di provare l'ultimo stato, e il legame con l'ultimo investito, e pregavano il re perchè volesse escludere i pensieri di Giovan Luca, il quale sosteneva precisamente l'opposto. Il re acconsente; ma intanto riveste il suo placito con una formula la più artificiosa. Se l'ambiguità dei concetti è argomento di sapienza, la Cancelleria Spagnuola, che possedeva il segreto di formule così nebulose, dava in questa occasione davvero uno splendido esempio della sua grande arte di governare. Non si risponde sul particolare, ma ricorrendo al vago ed al generale si esce in quelle parole di cui non si sa il vero indirizzo, imperocchè è della postulazione dei baroni che il Re dice « *habeatur ea ratio, quae de jure habenda sit* » ovvero delle proposte di Luca Barberi che si volevano dai baroni condannate come sovversive?

Sarebbe difficile dichiararlo. Del resto se l' ultimo inciso della risposta reale « *et quod subditi indebite non vexentur* » farebbe credere come più verosimile la seconda interpretazione, non perciò resterebbe meglio dilucidata la questione proposta alle risoluzioni reali.

---

[1] CARUSO, *Memor. Stor.*, vol. 5, pag. 3. — Vedi altresi VILLABIANCA, *Sic. Nob.*, vol. I, parte I, lib. 3,° pag. 155.

[2] Capitolo 456 di Alfonso.

Qual'è il diritto imperante a cui il *placet* si riferiva? Quale la ragione suprema che dovea esser di regola in queste difficili questioni della demanialità e della regalia? Il regio commissario non avea egli invocato le costituzioni fondamentali che imprimono il carattere della inalienabilità e delle imprescrittibilità a queste sovrane preeminenze, costituzioni di regno stabilite *ab antico*, sanzionate dall'uso, e che la volontà transitoria del Principe non poteva derogare? Quesiti gravissimi che il Re non si curava di risolvere, cedendo all'imponenza della situazione per la necessità della guerra o per altro fine, e in vista degli imperiosi bisogni di una esausta finanza.

Tutto considerato, dunque quel sovrano responso, creduto un miracolo di prudenza politica, non era in fondo che un atto di debolezza, in cui il governo di Ferdinando tenuto come forte e sommamente autoritario incorreva alla sua volta come vi erano incorsi i suoi predecessori in altre occasioni, e per analoghe circostanze.

E in quanto alle conseguenze, a giudicare dagli atti ufficiali, se non era un *veto* quello che s'imponeva al Barberi, è indubitato però che la parola reale non era incoraggiante, e che dalla lotta il regio commissario non usciva rinforzato.

VIII.

Ma intanto la storia ha i suoi inesplicabili misteri e le sue sorprese: ed è davvero meraviglioso, come dopo questo dibattito del 1509 Giovan Luca abbia ripreso l'opera sua collo stesso ardore, con la stessa infaticabile operosità, con gli stessi propositi da cui furono animati i suoi primi lavori.

La spiegazione di questo fatto dobbiamo ricercarla nel carattere di Ferdinando, negli accorgimenti e nelle coperte vie che piacevagli di seguire nello indirizzo della sua politica.

Da un lato egli credeva di avere appagato le brame del Parlamento con quella vaga risposta di cui abbiam riferito il testo: dall'altro nel segreto degli atti del suo governo manteneva ferme le

istruzioni che esso aveva già date fin dai primi anni del secolo per la formazione del *Capibrevio*: anzi le rinnovava con norme più ampie, comprendendole in una serie di provvedimenti di governo di cui voleva la esecuzione nella Sicilia.

Di ciò diremo fra breve con maggiore estensione. Per ora, onde rischiarare questi punti oscuri dello indirizzo governativo del tempo, crediamo necessario di risalire alla storia delle relazioni di re Ferdinando col suo benemerito ufficiale, per dimostrare come questi non sia stato che il fedele esecutore dei disegni del suo Sovrano.

Giovan Luca Barberi entrava al servizio dello Stato fin dal 13 novembre 1484. Un biglietto viceregio di questa data lo nomina Commissario della Regia Gran Corte. [1]

In seguito, dopo essere stato nominato nell'anno 1487, 25 luglio, scriba dei mandati dell'ufficio del Conservatore [2] e nel 1489, 24 novembre, Maestro Notaro della Secrezia di Palermo, [3] con privilegio reale dato in Siviglia nel 7 gennaro 1491, con l'esecutoria del Vicerè del 15 marzo 1492, egli viene elevato all'ufficio di Maestro Notaro della Cancelleria in considerazione dei suoi meriti e della sua lealtà verso il sovrano, con lo stipendio annuale di onze 30. [4]

Da quel tempo si apre pel Barberi un luminoso campo di avanzamenti, di onori e di materiali vantaggi.

Nell'anno 1496 è mandato Commissario pel pagamento del soldo delle truppe reali che dalla Sicilia passavano in Calabria in occasione della guerra. [5] Per questa commissione gli è fatto uno speciale assegno.

Nell'anno 1497 gli è conferito a vita l'altro ufficio di usciere del Provveditore dei reali Castelli. [6]

---

[1] Reg. della Cancelleria di N. 154, anno 1484, f. 163.
[2] Idem di N. 164, anno 1487, f. 116.
[3] Idem di N. 175, anno 1489-90, fog. 175.
[4] Idem di N. 179, anno 1491-92, fog. 126.
[5] Idem dell'anno 1496 di N. 197, fog. 280
[6] Idem di N. 199, anno 1497, fog. 175.

Gli emolumenti di queste missioni e di questi ufficii si riunivano a quelli della carica di Maestro Notaro della Cancelleria: i quali gli venivano regolarmente corrisposti in ciascun anno.[7]

Nei primi anni del secolo decimosesto finalmente egli riceveva dal re, su proposta del Lanuça, lo speciale incarico della formazione del Capibrevio.

Non abbiamo il documento preciso per determinare a punto fisso questa data, ma tutte le circostanze concorrono per riportarla ai primordii di quel secolo. Oltre quel dato che ci vien fornito dagli stessi registri del compilatore, occorre pur rilevare a conferma dei nostri assunti il fatto notevole che non si fa alcun cenno di questo lavoro informativo ordinato dal sovrano in tutti i documenti anteriori al 1500, mentre all'opposto nei documenti posteriori a questo tempo si ragiona sovente del *Capibrevio* come lavoro già in corso, e di cui si sollecita con viva premura la esecuzione.

Noi abbiamo dimostrato più sopra come e perchè l'affidamento di questa commissione fosse l'indizio della più alta fiducia del re nella persona destinata ad eseguirla. Certamente l'attuazione di quel disegno era uno dei pensieri dominanti di Ferdinando, una misura di governo alla quale egli annetteva la maggiore importanza, e dalla quale si aspettava un grande risultato. E difatto onde stimulare lo zelo del commissario, pare gli abbia fatto promessa di elevarlo all'alto ufficio di Segretario del Regno.[1]

---

[7] Di ciò si hanno le prove nei citati registri di Cancelleria a partire dall'anno 1492 e così continuando per gli anni successivi fin dopo il regno di Ferdinando.

[1] I Segretarii del Regno, dice il Villabianca, furono istituiti nel parlamento del 1458 sotto re Giovanni, e tengono l'ufficio di riferire al Viceré ogni sorta di memoriale, decretare le provviste e registrarle nei loro atti. Quindi è che si dicono insieme Referendarii, ed anticamente si chiamavano Regii Libellense, *seu proximi sacrorum scriniorum.* Pongono il mandato e soscrivono tutte le lettere che si spediscono per la R. Gran Corte ed altri tribunali, dove vi è la soscrizione del Viceré, così nei dispacci civili che nei criminali, nelle esecutorie reali e bolle apostoliche, eccettuate le lettere del Patrimonio e della

E quando più tardi ebbe sospetto che il lavoro intrapreso dall'uomo della sua fiducia non era continuato colla stessa diligenza, [1] egli scrive al Vicerè, (a 7 maggio 1507) manifestandogli di aver saputo che il Barberi non continuava il *Capibrevio* già cominciato perchè taluno gli avea insinuato che la sovrana grazia della nomina a Segretario sarebbe stata revocata: che il Vicerè gli faccia esercitare quell'ufficio esattamente e senza ammettere cosa alcuna in contrario, ordina Ferdinando, e che gli raccomandi la continuazione ed il compimento del *Capibrevio*. [2]

Il Vicerè non frapponeva indugio nell'obbedire, e con sua lettera del 26 dello stesso mese di maggio dava la esecutoria a due biglietti sovrani, col primo dei quali, respinte le contrarie osservazioni dei Segretarii del regno, il re ordina che Giovan Luca Barberi sia riconosciuto Segretario estraordinario del Regno, con promessa di nominarlo ordinario alla prima vacanza: col secondo, che s'incoraggi il Barberi a continuare il suo lavoro informativo, con l'assicurazione del re che la sua nomina non sarebbe revocata. [3]

Sempre animata dallo stesso proposito e nello stesso ordine di concetti è l'altra lettera del 31 gennaro 1508 diretta allo stesso Barberi, con la quale dal re gli si raccomanda il compimento del Capibrevio tanto delle Dignità e dei Beneficii Ecclesiastici, quanto degli ufficii salariati del Regno, a cominciare dal Portulano. Quando tutto sarà compito, soggiunge il re, voi potrete portare qui il vostro lavoro. [4]

Nell'anno 1509 Giovan Luca aveva adempito il suo mandato. Egli portava in Ispagna per sottoporli al re i suoi Codici delle

---

Deputazione del Regno. Godono gli onori di Consiglieri, ed intervengono nelle grandi funzioni che fa il Vicerè col Sacro Consiglio e nei Parlamenti, nei quali sono ministri necessarii. *Della Sicilia Nobile*, vol. 1, lib. 2, pag. 85.

[1] Ciò che non era vero perchè i Codici Barberiani dimostrano (precisamente quelli delle Secrezie e delle terre) che Giovan Luca nel 1506 e 1507 proseguiva il suo lavoro con tutta diligenza.

[2] Reg. di Cancelleria di N. 230, 7 maggio 1507.

[3] Reg. come sopra, fog. 343.

[4] Citato registro di N. 230, fog. 822 r.

Secrezie, della Monarchia, dei Beneficii, e il Capibrevio delle terre e Baronie detto il Magno. Nel medesimo tempo Ferdinando aveva innanzi a sè la rimostranza parlamentare del 1509. Quale fu la sua sentenza?

Noi abbiamo riferito più sopra la risposta data nel 14 luglio 1509 da Valladolid al Parlamento di Sicilia: e questa, non occorre discuterlo un'altra volta, implica nei suoi termini una disapprovazione dell'operato del regio commissario e delle sue proposte.

Però nella realtà delle cose non era quello il pensiero di Ferdinando: le cui vere risoluzioni furono consegnate nelle istruzioni che egli affidò personalmenae al Barberi per comunicarle al Viceré Ugo di Moncada.

Questo singolare documento porta la data del 30 dello stesso mese di luglio 1509.

Le dette istruzioni mirano alla repressione di molti abusi che si erano introdotti nel governo dell'isola con grave danno della sicurezza pubblica e privata, e contengono un complesso di provvedimenti e di riforme di cui il re giudica urgente la esecuzione nell'interesse dello Stato; taluni dei capi sono relativi all'amministrazione delle Dogane, al regime delle Secrezie, alla qualità degli ufficiali di giustizia da nominarsi dai baroni nei feudi con giurisdizione, alla repressione dei furti nella campagna, e ad altre misure di polizia, d'ordine, e di amministrazione.

Vi sono poi altri capi in cui gli ordini reali vanno a toccar precisamente la materia sulla quale Giovan Luca col lavoro compiuto, e con quell'altro che proponevasi ancor di trattare avea particolarmente richiamato l'attenzione del Sovrano.

In uno di essi il re raccomanda la vigilanza e la garentia del suo dritto di patronato con queste parole: « Primieramente perchè nella Corte Romana si è introdotto il cattivo uso (un mal costumbre) assai pregiudizievole alla nostra reale preeminenza che diverse persone chiedono Abazie e benefizii di nostro juspatronato reale vacanti nel detto regno, occultando il nostro dritto, e lasciando (applicando) la totale disposizione di essi alla Sede Apostolica: di-

rete al Vicerè ch'è nostra volontà che tutti i nostri patronati siano molto difesi, e che in quel modo si defrauda il possesso che a noi come re di Sicilia appartiene di provvedere ai beneficii che vacano nel detto regno, nello stesso modo che dai nostri predecessori si è usato e praticato; e che osservando la prammatica da noi fatta su di ciò in Napoli procuri (trabaie) con diligenza di castigare i contraventori. »

Un altro capo, il secondo, dispone, in quanto ai titoli dei Monasteri e delle Chiese, che si ricerchino i privilegi antichi dai quali possa constare delle fondazioni e dotazioni fatte dai re precedenti, e fatto transunto autentico di ciascuno di essi, se ne faccia un libro a parte e si ponga nella Cancelleria, e poi, aggiunge il re, si compendii e se ne invii a noi il *Capibreve* che se ne farà, perchè interamente sapessimo quali e quanti siano i benefizii di real patronato.

Un altro capo, il terzo, ingiunge che non si ammetta esecuzione di bolle o proviste apostoliche nel Regno, pria che si abbia informazione dal Maestro Notaro della nostra Cancelleria se tali beneficii siano di nostro juspatronato reale, perchè giornalmente vediamo che si dà corso alle bolle di Roma in pregiudizio e deroga del nostro patronato.

L' ultimo capo delle istruzioni finalmente riguarda il compimento del *Capibrevio* feudale, e si esprime così: « Inoltre è mestieri e vi incarichiamo che con diligenza procuriate di dare compimento al *Cabreo*, continuando a descrivere in esso tutti i feudi minori (menudos) del regno che si devono assentare nel detto *Capibreve*, perchè di tutto tenessimo intera notizia, e pure c'inviate il valore delle rendite, delle Abazie e benefizii che si sono poste nel *Capibreve* che qui si trova (aqua queda), curando la esecuzione al più presto e brevemente più che si possa, e di tutto c'invierete attestato per aggiungersi a quello che qui rimane. [1] »

---

[1] Il titolo delle riferite istruzioni è questo: « *Instrutiones acomendate per*

Singolare documento abbiamo detto innanzi, e non senza ragione! Il lettore avrà già rilevato che la sua data è a brevissimo intervallo (non corrono che soli 16 giorni) dalla provvista sulla postulazione del Parlamento, della quale infirma tutti gli effetti, dando ordini assolutamente contrarii. Nella provvista i suggerimenti di Giovan Luca son qualificati come vessazioni e pubblicamente son riprovati: nelle istruzioni al contrario si dispone la esecuzione di tali provvedimenti, che sono il compendio delle proposte dal medesimo rassegnate alle risoluzioni reali.

La incongruità di questo procedere noi non la chiameremo perfidia, ma ripeteremo un'altra volta ch' essa è un segno manifesto di debolezza!

Per ovviare a danni effettivi, per provvedere all'interesse reale dello Stato, per garentire le sue legittime prerogative il re deve ricorrere ad espedienti. Un linguaggio tenero col suo Parlamento, un altro adoperarne in perfetta contraddizione col primo coi suoi ufficiali destinati ad eseguire la sua volontà.

Avido di denaro era il re Cattolico: e gli atti del suo governo si risentivano di questo vizio.

I favori di Ferdinando verso il Barberi non si arrestarono a questo punto. Sarebbe lungo se volessimo far la rassegna delle munificenze reali prodigate a suo beneficio e dei suoi congiunti.

Il re più volte lo sovvenne con ampie largizioni di denaro, chiamate dalla Cancelleria Spagnuola col nome specioso di aiuti di costa (aiudo de costa).

Il suo stipendio annuale di Maestro Notaro di Cancelleria fu dapprima raddoppiato e poi accresciuto, sino ad onze 100; la sicurezza della sua persona (forse in pericolo a causa del suo zelo e

---

Sacram Regiam Majestatem Domino Johanni Luce de Barberiis. » Reg. di Cancelleria di N. 228, anni 1509-10, fog. 193 e segg. Il Silvestri, nel Saggio da noi citato a pag. XXVI, ha pubblicato questo documento: e lo ha pure pubblicato l'avv. Spata nel suo lavoro le *Pergamene greche*, pag. 397.

del suo coraggioso procedere) fu dal re particotarmente raccomandata alle cure del Vicerè, e sempre allo stesso fine della sua personale difesa fu dato anche ordine che gli fosse concessa la facoltà di usare le armi e di farsi accompagnare da famigli e da gente armata. [1]

Gli uomini del suo tempo potevano ben dire che Giovan Luca Barberi teneva le chiavi del cuore di Ferdinando; e per vero in quanto all'indirizzo delle cose di Sicilia fu per lungo tratto l'uomo della sua fiducia. [2]

Forte delle istruzioni ricevute nel 30 luglio 1509, e portatore del verbo reale, il Barberi tornato dalla Spagna nella Sicilia, riprese, come abbiam detto, l'opera sua e a breve intervallo, ponendo mano alla compilazione dei Capibrevi dei feudi delle tre Valli.

Le prime date che segnano questi codici sono infatti dell'anno 1510. [3] Il lavoro prosegue continuo fino agli anni 1515 e 1516; e non solo ma in molti casi la prima compilazione che segna p. es. l'anno 1510,

---

[1] Reg. di Cancelleria di N. 228, anno 1509, fog. 48, 49 e 62.—Reg. di N. 246, anni 1514-15, fog. 123.— Id. di N. 247, anno 1514, fog. 112.— Id. di N. 248, anni 1514-15, fog. 617.

[2] Il primo punto oscuro che turba il sereno di questo quadro così splendido comincia a disegnarsi sull'orizzonte verso la fine del regno del suo gran protettore. I registri di Cancelleria dell'anno 1515 (Reg. di N. 230, fog. 825 r.) portano il testo di una lettera reale in data del 18 luglio, colla quale il re annuncia al suo benemerito Maestro Notaro, Regio Segretario e nobilissimo cavaliere di aver risoluto in quanto al Capibrevio che i privilegi, le lettere, i titoli in quello contenuti abbian fede; *non così le allegazioni, le quali avranno quella fede che di giustizia loro tocca, senza pregiudizio dei terzi.* Quanto al Capitolo delle bolle, vogliamo che si vedano da voi non essendo giusto che si tolga il dritto di visura.— In altri termini era quello il riassunto delle risoluzioni reali date poco avanti, cioè a 24 di giugno sulle nuove proteste contro i Capibrevi fatte dal Parlamento siciliano nel 1515; e che formano il testo del Capitolo 109 di Ferdinando.

Lo stile della regia missiva era benevolo e nei termini della maggiore confidenza secondo il costume, ma era giá il segno del declinare della parabola, ed il primo indizio dell'abbandono in cui ben presto doveano cadere i Codici Barberiani.

[3] Troviamo questa data segnata come anno corrente nei Capi di Pantelle-

o il 1511, o il 1515, od anche il 1516, è riveduta e messa al corrente, (come abbiamo già fatto rilevare, in proposito del *Magno Capibrevio*) coll' aggiunzione delle successive investiture prese sia pei passaggi ulteriori del feudo in caso di morte dei possessori, sia pel cangiamento di regno. E così si giunge talvolta fino all'anno 1520. Per citare un solo di questi casi noi ricorderemo quello del feudo di S. Cusmano. L'autore scrive nell'anno 1513 « *in praesentiarum anno 1513 decurrente* » che questo feudo è nel possesso di Giovannello de Bellomo. [1] Indi soggiunge che Giovannello per la morte di Ferdinando prese l'investitura dal Viceré De Luna notata nel libro dell'anno 1516. E di poi nell'anno 1520 lo stesso Giovannello fece donazione di questo feudo ad Isabella de Bellomo, che alla sua volta prese la corrispondente investitura nel detto anno 1520.

Queste aggiunzioni segnano senza dubbio l'assiduo lavoro di revisione a cui il compilatore sottoponeva i suoi registri. A quanto pare egli metteva tutto il suo studio a tenerli in corrente.

Così questo grande lavoro che comprende la rassegna di tutto lo stato feudale del Regno; che dà notizia particolare di ottocento feudi a un di presso distinti per le tre valli in cui allora era compartita la Sicilia; [2] riferendo la provenienza di ciascuno, tracciandone la storia per circa due secoli, segnando lo stato attuale di pos-

ria, dei feudi Grassiliato, La Gacta, Cassaro, Castelluccio, Nissuria, Gallici. —Feudi del Val di Noto. La stessa data del 1510 è indicata nei feudi Podio di Mompilieri, Pietra de Roma, Mirto, Captasi.—Feudi del Valdemone. Vedi vol. 1 e 2 dei feudi pubblicati dalla Società ai Capi summentovati.

Così pure è indicata la data del 1510 nell'altro Codice del Val di Mazzara nei Capi del feudo Miserendino, Bibl. com., Q q. II 86, pag. 14, e del feudo De Castro et tonnara Solanti, ib. pag. 47.

[1] In praesentiarum autem, anno 1513 decurrente, feudum praedictum sanctus Cusmanus per dictum Joannellum de Bellomo possidetur.

I feudi del Val di Noto, pag. 357.

[2] Vanno distribuiti così: Val di Noto 291, Val Demone 207, Val di Mazzara 275. In tutto 773 secondo il manoscritto della Comunale. Il numero può considerarsi anche maggiore se si tien conto che in molti casi si fa la storia di un gruppo di tre, quattro e talvolta di cinque feudi.

sedere, rivelando di sovente i vizî di questi possessi, notando i titoli deficienti, le investiture non prese, i passaggi illegittimi, le usurpazioni e gli abusi di ogni maniera; cotesto lavoro, dicevamo iniziavasi, proseguivasi, e compivasi, sempre cogli stessi propositi e collo stesso disegno con cui erano stati formati i primi codici nel periodo più acuto della resistenza, alla dimani della deliberazione parlamentare del 1509, ed anche a fronte delle rimostranze più precise e allo stesso tempo più violente del Parlamento del 1515.

Noi non diremo di trovarci al cospetto di una di quelle grandi figure di cui l'antichità ci ha tracciato il modello, ne siamo per vero ben lontani, ma non possiamo non riconoscere che la serenità di spirito, la costanza mostrata da Luca Barberi al cospetto delle accuse, virulente lanciate contro, di lui ai Parlamenti, mentre la Corona, di cui serviva la causa, non gli dava che un appoggio mal sicuro, e quasi lo sconfessava, non è certamente da uomo volgare. *Fortis vero et costantis est non perturbari in rebus asperis* è l'antica sentenza di Cicerone.[1]

IX.

La inchiesta sullo stato feudale impertanto non era il solo lavoro che occupava in questo periodo di tempo la infaticabile operosità del Mastro notaro della cancelleria. Noi abbiamo già detto che uno degli obbietti, su cui egli avea creduto richiamare l'attenzione della Corona, era la materia delle prerogative sovrane del patronato e della legazia, allo scopo di tutelarne la incolumità e la indipendenza di fronte alle invadenti pretese della curia romana. Le due informazioni già fornite[2] nel 1506 e nel 1508 su questo interessante argomento, la rassegna dei benefizî di patronato reale, il libro della

---

[1] *De officiis*, libr. 1, paragrafo XXIII.
[2] Vedi sopra, pag. 56 e seg.

Monarchia, erano stati dettati a questo fine; se non che si era dal compilatore allora pensato che per mettere la efficacia di queste ragioni al di sopra di ogni contrasto bastasse la giustificazione del secolare esercizio da parte del Principe. È questo il criterio dei due primi lavori qui sopra accennati.

Difatti, come fu già detto, i materiali di questi codici consistono nei dispacci reali, o viceréali, nelle sentenze, nei provvedimenti varî di disciplina, negli atti ripetuti di nomine dei titolari nei benefizî vacanti: dal complesso dei quali fatti secondo il pensiero del collettore veniva a risultare chiara la dimostrazione del costante possesso della Corona di tutte queste facoltà che ella esercitava sulle persone e sulle cose della Chiesa.[1] Ma verso il 1510 un nuovo disegno surse nella sua mente. Le doglianze che incessatamente risorgevano nella curia romana contro quelle ragioni di supremazia della Corona di Sicilia, malgrado lo stato di cose da lungo tempo stabilito richiedevano una più larga confutazione.[2] Per la qual cosa lo scrittore giudicava savio partito quello di rassodare sempre più le prove di queste indubitabili ed antiche perogative col risalire ai

---

[1] Lo scrittore esprime chiaramente il suo pensiero nella chiusa del mentovato codice, *De Regia monarchia.* Egli scrive così: « Amplissima vestrae Serenitatis, eiusque successorum eodem in regno authoritas atque potestas quam in ecclesiasticis personis tam exemptis, quam non exemptis civilibus in causis, ac criminalibus habet; adeo quod ex antiquissima possessione et consuetudine, quae pro lege habetur vestra catholica Maiestas procul dubio de ipsis ecclesiasticis personis eorumque causis tam per viam appellationis, quam alias velut Monarcha ex ecclesiastico testamento privilegioque, ut dictum est, cognoscere potest, multa preterea et pene innumerabilia scripta, provisiones et acta tam per ipsos reges et principes, quam etiam presides in hoc regno emanata in presenti opere reponere potuissem ad ipsius monarchiae jus validandum, quae ne opus hoc adeo grande dispersum quasi videretur, obmittenda esse omnino proposui, quare vestra regio celsitudo iurisdictionem ipsam preheminentiamque favere non desinat, quam ipsi reges vestrae excellentiae predecessores nimia virtute, bellicisque sudoribus adepti sunt ac conservarunt.» Biblioteca comun. Qq. H. 76 in fine.— Archivio di Stato, Cod. *De Monarchia*, fol. 79 e 80.

[2] Vedi il prologo al codice *Dignitat. Eccles.* Bibliot. Comun. Qq. H. 68. — Archivio di Stato, Cod. *Benef. Eccl.*, fol. 1.

titoli di origine, ai diplomi di concessione, alle tavole di fondazione dei singoli benefizii, maggiori o minori che fossero: in altri termini a ricostituire secondo il diritto, di cui il possesso non era stato che la esteriore manifestazione, la piena legittimità di queste sovrane facoltà.

Con questo intendimento egli pose mano al vastissimo codice delle Dignità Ecclesiastiche *Dignitates ecclesiasticas* [1] nel quale, sul fondamento degli antichi registri di cancelleria estesamente consultati e ricercati e rimontando fino al dodicesimo secolo, [2] egli stese un'amplissima informazione intorno alle fondazioni degli Arcivescovati, Vescovati, Abazie, Priorati ed altri enti ecclesiastici, sui quali la Corona avea il diritto di patrono. La parte attenente alle facoltà di legato non era omessa; anzi erano posti in rilievo i documenti da cui queste facoltà prendevano origine ed era combattuta con argomenti storici e giuridici validissimi l'assurda pretesa della sede pontificia, la quale nientemeno credeva poter vantare un diritto di feudale predominio sulla Sicilia: e a fronte di queste ingiustificabili ambizioni erano rilevati e messi nella più chiara luce i titoli di sovrana ed indipendente signoria acquisiti per ragion di conquista dagli incliti fondatori della dinastia normanna; i quali col loro valore liberarono il territorio dell' isola dalla dominazione saracena; col loro senno costituirono sulla più solida base il diritto pubblico della monarchia, ed ottennero dai romani pontefici le più solenni ricognizioni della loro sovranità non solo, ma le più larghe concessioni di potestà giurisdizionali quali benemeriti campioni della fede. [3]

Questo *Capibreve*, che per la sua compilazione dobbiamo riferire

---

[1] Vedi il prologo citato.

[2] Nel riferire le fondazioni il compilatore si riporta ai registri della Cancelleria, da cui i titoli risultano. Fra gli altri ci è occorso di veder citato un privilegio dell'anno 1104 che lo scrittore dice trovarsi nell'Archivio della Cancelleria nel registro delle Prelazie.

[3] Vedi il prologo citato.

agli anni 1510 e 1511 secondo le date che ivi si riportano, abbiamo ragione di credere sia il libro additato dal Pirro come una delle fonti da cui attinse molte delle più utili informazioni, delle quali fece tesoro nella sua grande opera sulla chiesa siciliana.[1]

Così a partire dal 1506 e sino ai primordii del regno di Carlo V per opera di questo zelante uffiziale si era compiuta in servizio dello stato la più vasta, la più diligente, la più elaborata informazione sopra questi tre grandi interessi della ragione demaniale e della regalia.

1. Lo stato delle pubbliche entrate e dei redditi della finanza colla rassegna delle secrezie, il prospetto censuario di tutti i loro cespiti, i tributi, gli uffizî venali, i diritti proibitivi, le ragioni di alto dominio sulle rive del mare, le regie delizie, i feudi appartenenti al demanio per la loro origine o per le varie ricadenze, e tutti gli altri obbietti da quelle dipendenti, non escluse le soggezioni e le passività, col ricordo nei singoli casi dei principii coi quali devono regolarsi queste demanialità; e col suggerimento di dover procedere alla pronta reintegrazione senza ostacolo di tempo di tuttociò che in offesa di questi principii, e violata la regola della integralità del demanio, fosse stato dalla sua sostanza illecitamente alienato, dismembrato od occupato.

2. L'alta difesa delle prerogative di sovranità e di giurisdizione della Corona sulla Chiesa di Sicilia; il suo incontestabile diritto di patronato sui beneficii ecclesiastici provenienti dalle sue liberali fondazioni; dimostrate tutte queste sovrane facoltà coi titoli delle concessioni pontificie, colle tavole di istituzione, colle prove del costante esercizio.

3. La ragione di eminente dominio della Corona sul patrimonio feudale, col richiamo degli statuti fondamentali, sulla cui base que-

---

[1] Vedi la Epistola al lettore. — Pirro, *Sicilia Sacra.* Ci conferma nella opinione annunciata la circostanza, che ciò che di particolare ha notato il Pirro intorno alle cose riferite da Barberi relativamente alla Chiesa Denaliense o Danaliense, e alla Chiesa di Patti trovasi precisamente in questo codice.

sto regime riposa; le conseguenze a cui deve condurre la violazione di siffatti statuti.

D'onde rilevata la necessità di richiedere, nei molti casi in cui i titoli fossero oscuri o deficienti, la giustificazione degli attuali possessi colle legittime prove, e mercè la presentazione dei privilegi di concessione; d'onde altresì il richiamo della stretta osservanza degli obblighi feudali, siano essi specifici, o siano generali, e nel difetto la ineluttabile conseguenza del decadimento e della devoluzione del feudo al Demanio.

X.

Di questo grandioso disegno, che noi appena abbiamo adombrato, lo scrittore con mano maestra ci ha additati egli medesimo i punti più salienti in quegli epiloghi di cui più volte ci è occorso di fare ricordo, e i quali premessi ai suoi codici ne sono quasi le note illustrative.

Noi crediamo interessante per illustrazione del nostro soggetto far capo per qualche tratto di questi documenti, onde si abbia dalle stesse parole dello scrittore la migliore spiegazione del suo pensiero.

« La successione dei Re di Sicilia, a partire dalla dinastia Normanna e dalla venuta del conte Ruggiero in Sicilia, cioè pel corso di duecento e più anni fino al tempo presente, è il primo obbietto di questa mia informazione » dice lo scrittore nella lettera spagnuola premessa al codice delle secrezie. [1]

« Un secondo è la rassegna dei benefizî di patronato reale di V. Altezza, colla dimostrazione del continuo possesso fino al Re Giovanni suo predecessore; beneficî che in gran parte sono stati usurpati ed occupati dal S. Padre. Inoltre l'Altezza Vostra sarà informata con questo libro di tutte le gabelle, e membri delle Secrezie del Regno,

---

[1] E' la lettera che abbiamo citato di sopra.

di quanto rendevano fino alla morte del suo Signor Padre, e di quanto ora rendono sotto il suo felicissimo reggimento e governo; il quale confronto le mostrerà che queste rendite sono cresciute cinque volte e più di quel che solevano dare.

« Avrà contezza degli introiti ed esiti di tutte le dette gabelle e membri delle secrezie, dei salarî degli ufficiali del regno, delle assegnazioni perpetue, vitalizie e a baneplacito.

« Sarà pure informata di tutte le alienazioni delle gabelle e membri delle dette secrezie, così in perpetuo, come vitalizialmente e a beneplacito fatte dai sovrani suoi antecessori; intorno alle quali da me, egli dice, si sono fatte le allegazioni di una in una in favore della gran giustizia di V. Altezza; dalle quali si vedrà e chiaramente apparirà come con giustizia possa revocare, e restituire al suo real patrimonio senza pagare alcun equivalente, e senza fare ingiustizia ad alcuno. »

Questo tema della revocazione delle assegnazioni fatto sulle secrezie dai precedenti sovrani aveva le sue difficoltà, precisamente in quei tali casi in cui la loro causa non era essenzialmente gratuita, e il regio ufficiale informante presentiva tutte le obiezioni che si sarebbero fatte alla sua proposta, e così vi risponde nella sua lettera. [1] « A ciò, o Signore, che si dice delle gabelle e membri delle secrezie alienati dai passati sovrani sì perpetuamente, come a vita, si risponde che non si potevano alienare in pregiudizio di V. Cattolica Maestà, e dei suoi felicissimi successori; che per giustizia V. Altezza le può tutte rivocare al reale demanio senza corrispondere alcun equivalente: pure se l'Altezza Vostra voglia usare qualche grazia e clemenza può in forza dei capitoli del regno, e delle disposizioni del parlamento di Siracusa far tornare i corpi delle dette gabelle e membri alienati restituendoli alle secrezie del regno,

[1] Questo brano, che sta in fine della citata lettera, noi lo abbiamo trasposto a questo punto, dove ci sembra sia meglio collocato per l'ordine.

dando l'equivalente in rendita sopra le scadenze reali [1] colla terza parte di meno. Nel libro della informazione sono riportate talune sentenze guadagnate dal fisco di V. Altezza in simil caso, come da quello apprenderà; e precisamente in proposito della gabella del pane di Palermo, che fu data dal re D. Alfonso a Pietro Speciale e suoi eredi in feudo in perpetuo colla detta riserba per settanta scudi di rendita, ed ora ne vale duecentottanta ogni anno; e così la Curia la guadagnò per due sentenze in virtù dei capitoli e del parlamento di Siracusa, in questo che diede al possessore la detta rendita di settanta scudi sugl'introiti della detta gabella, il dominio della quale rimase e rimane in potere del segreto: e poichè V. Altezza si trova in possesso di tale giustizia, così può fare altrettanto di tutte le altre gabelle alienate; e così facendo non farà aggravio, nè ingiustizia ad alcuno, dandogli il dovuto secondo la tassa e la forma dei loro privilegi, e guadagnando la curia reale in tutte le alienazioni delle gabelle del regno più di centomila fiorini di rendita in ciascun anno, che ordinerà riserbarsi per la sua mensa, ed il suo reale servizio. »

Un altro grave argomento sul quale lo scrittore richiama l'attenzione del re è quello dello stato feudale. Nello stesso documento egli dice: « Ho trattato altresì delle contee, delle città, e dei feudi del regno e di molte altre cose alienate contro le costituzioni, i capitoli, le prammatiche del regno, e le ordinazioni del parlamento siracusano che son le leggi fondamentali, ed ho rilevato come in verità gran parte di essi sono del demanio reale: ed anche di capitolo in capitolo si sono da me fatte le competenti osservazioni in

---

1 — Sobre las morticias y exadentias reales « *Mortitia* » *idest caducis bonis quae fisco inferuntur.* Du Cange, verbo « *Mortitia.* » — Testa, *Capitoli del Regno*, cap. III di Martino nota (*e*): « *Excadentiae dicebantur caduca bona, quae in fiscum cadunt, seu ex commisso, seu alia quavis ratione.* » — *Constit. regni*, lib. I, tit. 87 e lib. 3, tit. 5. Testa, ib., capit. 46 di Giacomo.

totale dichiarazione della gran giustizia dovuta all'Altezza Vostra, come pure ciò vedrà da altra informazione.[1] »

Continuando sullo stesso argomento egli aggiunge « che oggetto delle sue investigazioni è stata la genealogia di tutti i conti, baroni e feudatarî del regno dal primo acquisitore all'ultimo possessore; e vi si trovano molte genealogie estinte e finite,[2] che per tale rispetto i contadi, le città, i feudi o alcuni di essi sono o devono essere devoluti al suo reale demanio, e nondimeno sono trasferiti in linee trasversali contro la forma ed il tenore dei privilegi e dei titoli conferiti e conceduti ai primi acquisitori. »

Non meno importanti dichiarazioni sono espresse dallo scrittore nei preamboli e nei capitoli preliminari dei codici, che trattano della materia ecclesiastica.

Nella composizione di questi volumi il Barberi, dovendo occuparsi delle secolari questioni che si dibattevano fra la Santa Sede e la Monarchia Siciliana, compreso della gravità del subbietto, e conoscendone tutta la politica importanza, volle rimontare alle origini, e rilevare taluni punti storici interessanti d'onde poteva farsi molta luce su questo complicato tema delle relazioni colla chiesa.

Così egli credeva di porre in sodo con un colpo d'occhio retrospettivo l'inalienabile diritto d'indipendenza delle Corone di Spagna e di Sicilia da qualunque soggezione alla S. Sede. Questa dimostrazione era tanto più essenziale per la corona di Sicilia, in quanto chè non più tardi di centotrent'anni innanzi o poco meno un re Siciliano avea prestato il giuramento di vassallagio alla suprema autorità del Pontefice Romano.[3] Egli è vero che il re era Federico il Semplice e il Pontefice era Gregorio XI, cioè quel Papa che

---

[1] Quest'altra informazione, a cui accenna, parrebbe riferirsi al *Magno Capibrevio*, opera dello stesso periodo.

[2] Extinctas y accabadas.

[3] Vedi il Di Chiara, *Diritto pubblico ecclesiastico di Sicilia,* fra gli opuscoli pubblicati da Agostino Gallo in Palermo, anno 1855, pag. 19.— Vedi pure il Perlongo, op. cit., pag. 41.

dopo i settanta anni dell'esilio di Avignone riportava nelle mura di Roma la sede del Pontificato. Ma quali che fossero state le concessioni che l'ascendente e l'autorità dell'uno avesse estorte alla debolezza dell'altro, egli è certo che un simile atto con cui la S. Sede in prezzo della pace procurata fra re Federico e Giovanna di Napoli, otteneva quello che neppure era passato per la mente del formidabile Bonifacio VIII all'atto di approvazione del trattato di Castronuovo, cioè la soggezione della corona all'alto dominio feudale del pontificato romano; ed altresì l'abbandono delle principali sue preminenze sulla disciplina della chiesa, e fra queste della facoltà della elezione dei Vescovi, [1] e di molte altre di cui la Monarchia era in possesso per antichi titoli e concessioni, un tale atto, dicevamo, non poteva esser considerato valido dai successori di Federico, con qualunque nome si fossero chiamati.

Ma per buona fortuna l'opera di restaurazione delle regalíe fu compiuta dai vigorosi atti di Martino, di Alfonso e di Ferdinando il cattolico: di fronte al quale ultimo re, siccome abbiamo già accennato di sopra, la S. Sede fece le più larghe concessioni alla Corona di Sicilia intorno alla elezione dei Vescovi e alla nomina dei titolari dei benefizî e delle ecclesiastiche dignità « *quod omnes personae, quae ab ipsis regibus nominabuntur ad quascumque dignitates, et beneficia consequenda, suum sortiantur effectum.* [2] » « D'allora in poi — dice il Perlongo — a dimanda dello stesso re, cominciò l'uso di farsi menzione del regio patronato nelle bolle pontificie, come nelle provvisioni appresso seguite cominciò a mettersi per istile nella Dataria di Roma, quella clausola pensata dai Datarî per ricoprire come un piccolo fomite di futuri contrasti, che di poi veggiamo sempre intercalare parlandosi di regio patronato « *cui adhuc non est derogatum.* [3] »

---

[1] Vedi il Di Chiara ed il Perlongo nei luoghi citati.

[2] Diploma pontificio dato nell'anno 1487, 18 agosto, citato da Perlongo, op. cit., pag. 59, e da Pirro, tom. 1, *disquis.* 3, *de elect. praesul*, fol. 40.

[3] Vedi pure Pirro loc. cit.

In una materia così disputata, così facile ai sottintesi e alle variazioni della Curia secondo i tempi e le circostanze, il pensiero di Giovan Luca Barberi, costante difensore dei diritti regali, doveva esser quello di stabilire sopra le più solide fondamenta il diritto politico della Monarchia sul governo della Chiesa per le facoltà elettive, per la giurisdizione, per l'uso dei beni: dimostrarlo come antico e legittimo acquisto, non più suscettivo di discussione e di contrasto, non capace di mutamento o di rivocazione quali che fossero le obiezioni della Cancelleria romana, le clausole più o meno studiate che artificiosamente venivano introdotte negli atti che da essa promanavano.

Ma il primo passo per venire a queste conclusioni era quello di posare la tesi primordiale, l'assunto primo, di cui tutti gli altri non sarebbero stati che la conseguenza, cioè il pieno diritto di sovranità e d'indipendenza della monarchia, la sua immunità da qualunque nesso o soggezione ad altra superiore potestà.

Così noi vediamo che l'autore fin dal suo primo lavoro su questo importante argomento, cioè nel codice *De Regia Monarchia*, di cui ci è occorso più sopra di ragionare, giudica non solo utile ma indispensabile, onde illustrare il subietto, riassumere in compendio la storia genealogica delle dinastie di Spagna, di Aragona e di Sicilia. In questo lavoro retrospettivo egli prende le mosse nientemeno che dal quarto secolo, e rimonta fino alla conquista gotica della Spagna « *Ponitur in hoc volumine*, dice Luca nel preambolo, [1] *genealogia ex origine Serenissimorum regum Hispaniarum, Aragonum et Siciliae, qui duxerunt originem a Gothorum gente ab anno Christianae salutis 343, unde vestra regia majestas ortum legitime et recte trahit.* »

In questo lungo cammino attraverso i secoli lo scrittore con rapidi tocchi discorre delle principali vicende di queste dinastie e stabilisce i punti in cui esse si succedono l'una all'altra per giungere

[1] Cod. *de Regia Monarchia*, fol. 1.

finalmente alla riunione dei tre regni sotto l'autorità di Ferdinando.

In quanto alla Sicilia il punto di partenza della narrazione è l'avvenimento della dinastia Normanna dalla quale prendono origine i più gloriosi acquisti della monarchia siciliana, i titoli di libera signoria del territorio, il pieno diritto di sovranità, portato legittimo della conquista, e le pregogative eminenti di cui la Corona ha l'attributo pei grandi servizî resi alla causa della cristianità dai fondatori di quella dinastia.

Questa rassegna genealogica, [1] la quale abbraccia nel suo complesso un periodo di circa dodici secoli, ha senza dubbio le sue imperfezioni. Arida è la forma, e in quanto all'epoca antica non rari sono gli errori nei fatti e nella cronologia. Uno dei più notevoli ad esempio, è facile rilevarlo sin da principio, laddove si riporta la fondazione del regno Gotico in Ispagna all'anno 343, e si accenna come primo dei re della dinastia Atanarico, mentre le testimonianze più autorevoli degli antichi storici riferiscono l'avvenimento al principio del seguente secolo, e additano come fondatore della dominazione Gotica in Ispagna non Atanarico ma Ataulfo, il quale fu il primo dei condottieri Gotici che penetrò alla testa delle sue genti nella penisola iberica, e ne prese possesso a nome dell'imperatore Onorio, di cui avea sposata la sorella Placidia. [1]

Malgrado queste inesattezze, le quali del resto diventano molto più rare a misura che lo scrittore si avvicina ai tempi suoi, nessuno potrà ricusargli il pregio della concisione, per avere compendiato in così brevi pagine gli annali dinastici di tre monarchie; e l'altro non meno rilevante di aver ben compreso come le secolari

---

[1] La rassegna si divide in più capi seguendo la storia delle tre corone; che poi finalmente tutte si riuniscono nella persona di Ferdinando il Cattolico.

[1] Il Muratori negli *Annali*, anni 414 e 415, e il Gibbon nella *Storia della decadenza e rovina dell'Impero romano*, t. VI, pag. 216, hanno accertato in modo non dubbio questo punto sulla fede di Olimpiodoro, e sullo studio delle antiche fonti.

questioni di supremazia che si agitavano fra la Chiesa e la Monarchia non altrimenti si potessero risolvere se non colla scorta dei documenti e coll'appoggio delle tradizioni trasmesse in modo continuo di generazione in generazione.

L'interesse di questo capitolo delle genealogie s'indurrebbe facilmente, tenuto conto delle opinioni del Barberi e delle sue notorie tendenze.

Ma si è preso la cura egli medesimo di farci conoscere le ragioni per le quali, trattando delle relazioni della Monarchia colla Chiesa, fosse necessario stabilire innanzi tratto la legittima discendenza dei sovrani di Spagna, di Aragona e di Sicilia. Nello stesso preambolo, dopo le parole che abbiamo di sopra riferite, lo scrittore soggiunge: « Inoltre si vedrà in questo libro come il Regno di Sicilia sia immune, libero ed esente da qualunque obbligazione di censo che la romana curia pretende; [1] e si vedrà pure come per continuata discendenza e diretta linea, a partire da re Pietro, i sovrani di Aragona sono i veri e legittimi successori nel regno di Sicilia. [2] »

Il ragionamento del Barberi può riassumersi in questi termini: il diritto di sovranità della Corona di Sicilia è libero ed indipendente. La Monarchia non è ligia, non è vassalla della Chiesa Romana. Questa condizione di cose fu creata dalla conquista compiuta dalla dinastia normanna togliendo l'isola ai Saraceni. I solenni patti che la Chiesa Romana strinse coi fondatori della Monarchia fin da quel tempo devono essere fedelmente mantenuti; sono stipulazioni fra due poteri egualmente sovrani ed indipendenti, sono concessioni fatte a seguito di grandi servigi resi alla causa della religione e

---

[1] *Item qualiter regnum praedictum* appare immune, *liberum et exemptem a jure census pretensi debiti Romanae Ecclesiae*. Cod. *De Monarchia* nel citato capitolo delle *Genealogie*.

[2] *Item quomodo per continuatam genealogiam et rectam lineam a Rege Petro incipiendo Reges Aragonum sint veri et legitimi successores in eodem Regno Siciliae*. Ib.

della cristianità, sono legittimi acquisti risultanti da pie e generose fondazioni. Il diritto costituito dai Capi della stirpe siciliana è stato esercitato, mantenuto vivo, ed anche accresciuto dalla vigilanza dei principi successori l'un dopo l'altro nel sovrano dominio del regno. Ed oggi tutta questa poderosa successione si è riassunta nella persona del sovrano regnante, che ha cinto il suo capo della corona di Sicilia non solo, ma pure delle altre di Spagna e di Aragona; legittimo rappresentante per continua discendenza di tre stirpi egualmente gloriose, egualmente benemerite della Chiesa, egualmente gelose custodi del loro diritto e delle avite regali prerogative.

Secondo questo pensiero la potestà del Principe sul governo e sulla disciplina esteriore della Chiesa Siciliana è una ragion positiva inalterata ed inalterabile; e cura principale del sovrano regnante dev'esser quella di conservare intatto questo glorioso retaggio tramandatogli dai suoi antecessori.

È questa la tesi che il Barberi si è proposta, e non soltanto in questo codice *de Regia Monarchia*, ma in tutti gli altri che si riferiscono a questo interessante argomento del diritto politico ecclesiastico della Sicilia; e dobbiamo aggiungere che questo pensiero adombrato nel prologo di questo codice, è dappoi largamente sviluppato nel discorso che sta innanzi all'altro delle Dignità Ecclesiastiche, lavoro posteriore inteso a sostenere, come abbiamo notato colle prove titolari ciò che nei precedenti lavori era stato detto semplicemente alla base dell'esercizio e del possesso.

« Da quando appresi, o cattolico Principe — dice Luca nel prologo di questa terza informazione [1] — le odiose querele, che partivano dall' Apostolica Sede, colle quali tentavasi di turbare la coscienza della Maestà Vostra, e pregiudicare la fama della Casa di Aragona, asserendo che i Re di Sicilia avessero a danno della Santa Sede occupato questo Regno che si pretende essere stato ed essere sempre feudo della Santa Romana Chiesa, ed usurpato i diritti di

[1] Bibliot. Comun. Qq. H. 68, nel Prologo. — Archivio di Stato, *Benef.* vol. I, fol. 1.

legazia, e le collezioni dei benefizî ecclesiastici, volli con ogni diligenza indagare se mai esistesse questo preteso dominio della Sede Apostolica sul regno di Sicilia, imperocchè non capiva nella mia mente che la prosapia di una Casa tanto cattolica di sentimenti quanto quella regnante di Aragona, la quale giammai ha dato l'esempio di avere occupato i beni dei cristiani *(quæ christianorum bona occupatrix nunquam fuit)* avesse consumato così grave danno, e recata tanta offesa alle ragioni delle Chiesa usurpando il regno di Sicilia; e con somma cura ricercati ed esaminati i registri. i codici, le cronache e tutte le altre scritture esistenti nel regio Archivio della cancelleria, ed anche altrove riposti [1] al fine di scoprire la verità, composi in altro tempo il libro detto *Capibrevio* delle cose ecclesiastiche e feudali, nel quale descrissi la vera, legittima ed antichissima genealogia dei re e principi della Spagna, d'onde la Cattolica Maestà Vostra da cento e otto re per retta e legittima linea dell'invitta gotica gente, e da Atanarico primo re della Spagna che nell'anno trecentoquarantatre di nostra salute cinse il regale diadema trae origine. [2] Or quest' inclliti sovrani della Spagna furono sempre cristianissimi, vissero in santità [3] e non si legge che abbiano mai attentato ai beni dei cristiani, ma più tosto combattuto con ogni possa gl'infedeli, acerrimi nemici del nome cristiano, perseguitati gli eretici, promossa la fede. E sono segnalate opere della Maestà Vostra, e titoli di benemerenza verso la Chiesa la sconfitta dei Saraceni e la totale liberazione della Spagna dal loro giogo, non meno che la creazione del sant'Uffizio e il bando degli Ebrei. [4]

---

[1] *Revolutis, et per me diligentissime examinatis libris, registris et codicibus ac cronicis, aliisque scripturis in regiae cancelleriae hujus Siciliae regni archivio et alibi reconditis etc.* Ib.

[2] Vedi le osservazioni fatte di sopra a pag. 85.

[3] ..... *illosque in sanctimoniam vixisse constat.* Nel prologo.

[4] Lo stabilimento del Sant' Uffizio come istituto di Stato, la proscrizione degli Ebrei sono atti del Governo di Ferdinando che la Storia lungi dall'esaltare ha altamente condannato, tanto più attribuendone la causa

« Tutto questo io dissi in quel libro; e in quanto ai re di Sicilia di cui siete il successore ebbi cura di mettere in rilievo i grandi fatti compiuti dai fondatori della monarchia, la conquista dell'Isola operata dai Normanni, che non la usurparono alla Santa Sede, ma la tolsero agli infedeli con grandi fatiche ed effusione di sangue, e così la ebbero per legittimo titolo, e per diritto di guerra.[1] D'onde in rimunerazione di questi grandi servigi resi particolarmente dal magno conte Ruggiero alla fede, concessero i Pontefici Romani, e precisamente Urbano Papa a lui ed ai successori, oltre parecchie innumerabili prerogative e licenze, la piena papale ed ecclesiastica autorità, *facultatem, omnimodamque papalem et ecclesiasticam auctoritatem*, in modo che lo stesso conte come tutti gli altri re da esso legittimamente discendenti siano come sono *peremniter legati nati*.

« Mi sforzai inoltre di dimostrare come queste facoltà furono costantemente esercitate dai re successori, e ne produssi gli atti e i documenti, ed uno fra questi è di notevolissima importanza, perciocchè promana da uno dei più autorevoli interpreti del diritto pontificio, e dei più riputati dottori della Chiesa, intendo parlare di Niccolò Tedeschi detto l'Abate Siculo, e della sentenza da lui data per mandato di re Alfonso nella causa del Monastero di S. Maria di Montemaggiore. L'Abate nella sua sentenza che pronunciò

---

non ad una sincera convinzione religiosa, ma ai fini politici e alla cupidità di quel sovrano.

Vedi il Lalumia nel suo lavoro *Gli ebrei in Sicilia*, pag. 509 e segg.

Vedi pure il Palmieri nella *Somma*, pag. 369.

Sono memorabili le proteste del Parlamento Siciliano intorno agli abusi del Tribunale dell'Inquisizione, e documenti di alto interesse storico le doglianze espresse al re nei capitoli 101 e 103 di Ferdinando.

Quel che dice il Barberi in proposito di tali atti non ha che un valore di circostanza; egli avvalevasene come di argomenti favorevoli all'assunto suo; ed avea ben ragione di ricordarsi che in merito dei servigi resi alla fede Ferdinando avea ricevuto il titolo di Cattolico per sè e pei suoi successori.

[1] *Sicula terra ipsa acquisita ac legitime per eos retempta est, et detinetur possiderique omnino debet etc.* Ib.

quale delegato del re ebbe a dichiarare che i sovrani di Sicilia quel diritto di legazia e la ecclesiastica giurisdizione possiedono per concessione di privilegio apostolico, e per antichissima consuetudine.[1] Del resto per dissipare ogni cagione di dissidio, io ho risoluto in quest'altro codice confermare colle prove attinte ai titoli formali di fondazione, d'istituzione, di dotazione, ciò che quivi mi ingegnai dimostrare colle prove dell'esercizio; onde di tutto ciò sia tramandata piena notizia e scienza alla posterità.[2] »

XI.

La mente di Luca Barberi, i grandi obbietti della sua inchiesta, come si è visto, sono messi nella più chiara luce in questi succosi compendî che accompagnano i suoi codici. Rimettere nel pieno vigore le alte ragioni della regalia, tanto nei rapporti colla Chiesa, quanto con lo stato feudale, ecco il grande obbietto di tutto il voluminoso *Capibrevio.* Un pensiero, che prende forma dalle prime

---

[1] *Praeterea vestra catholica majestas oblivioni tradere non debet, quod se percepisse non dubium est Abatem Siculum utriusque juris doctorem, excellentissimum sententiarum juris pontificii magistrum, et pluries suo tempore consiliis speciali auctoritate terminatorem, qui tot codices per quos jure redduntur composuit, in illa sententia, quam super causa monasterii Sanctae Mariae Montis Majoris sibi per Dominum regem Alphonsum remissa protulit, pronunciasse et declarasse ipsos siculos reges monarchiam praedictam et ecclesiasticam jurisdictionem tum ex privilegiorum apostolicorum concessione, tum ex antiquissima consuetudine possidere, prout in dicta sententia, quae de verbo ad verbum in dicto* Capibrevio *registrata est, demonstratur.* Ib.

[2] *De novo conficere decrevi ut in eo non solum de eadem monarchiae et beneficiorum ecclesiasticorum collatione et continuata possessione, ut in alio verbo fiunt, verum etiam de legitimis eorumdem beneficiorum et rerum ecclesiasticarum fundationibus, institutionibus et dotationibus expressa mentio pertractetur, ut per opus ipsum quod eodem in regiae Cancelleriae archivio conservandum mandatur, praedictorum omnium scientia et notitia posteris praebeatur.* Ib.

pagine dettate nel 1506, e dura costante fino agli ultimi ritocchi della compilazione, cioè fin dopo il regno di Ferdinando.

Il metodo dello scrittore è ben semplice, ed unica la regola: richiamare le cose sotto l'impero delle loro leggi fondamentali e costitutive. Nelle relazioni colla Chiesa deve avere pieno imperio il diritto storico della Monarchia, devono mantenersi vive le preeminenze risultanti dalle regie fondazioni e dalle pontificie concessioni, devono osservarsi i patti concordati fra le due potestà, consolidati dal tempo e dalla osservanza.

Nella ragione demaniale e feudale i diritti di supremazia della Corona sono il necessario portato dell'intima natura di cotesti istituti, subalterni e dipendenti per loro essenza dal potere sovrano.

Ma oltre ciò vi sono le regole positive colle quali questi nessi di dipendenza sono stati ordinati in una forma esatta e concreta; e ben si rintracciano in taluni capitoli organici emanati sotto il regno di Giacomo; e in modo più completo negli atti e stanziamenti del Parlamento di Siracusa celebrato sotto il regno di Martino coi provvedimenti più solenni, col consenso dei tre bracci parlamentari, epperò rivestiti di tutta l'autorità e la forza di leggi fondamentali.

Queste le grandi linee della compilazione barberiana fatteci palesi dai documenti di cui abbiamo dato il riassunto: esse comprendono l'intero prospetto di quel vasto disegno che si esplica nelle sei informazioni che riguardano le Secrezie, i Benefizî Ecclesiastici, la Regia Monarchia, le Terre e le Baronie *(Magnum Capibrevium)*, i Feudi delle tre valli, le Dignità ecclesiastiche.

PARTE SECONDA.

RAGIONAMENTO SULLE PIÙ IMPORTANTI QUESTIONI DI REGALIA TRATTATE NEI VARII CAPIBREVI.

Relazioni fra lo Stato e la Chiesa.

I.

Nei precedenti capi noi abbiamo discorso dei concetti generali dai quali s'informa tutta la materia dei *Capibrevi.* Or ci tocca dopo quelle premesse rivolgere la nostra attenzione su taluni punti particolari, onde vedere come quei concetti che lo scrittore ha delineati nei suoi epiloghi prendano nel concreto forma e sistema, e ricevano applicazione nelle singole trattazioni.

Il nostro esame prenderà le mosse dalle questioni che toccano la materia del diritto pubblico ecclesiastico: riserberemo ad un successivo lavoro quelle che si riferiscono allo stato feudale e alla demanialità. Pria di addentrarci però in questo studio noi dobbiamo ritornare sopra un concetto che più volte abbiamo accennato.

Il Barberi, bisogna ben ricordarlo, non compose dei libri per la scienza, nè scrisse dei trattati di pura dottrina. I suoi codici non hanno che un interesse di governo, e non si propongono che un solo obbiettivo, la restituzione in intero della regalia.

Qual'è il suo processo dimostrativo? Quello di mettere in evi-

denza le prove più adatte per compiere cotesta salutare rivendicazione.

A questo fine egli ha compulsato gli archivî dello Stato, nei quali ha scoperto un ricco tesoro di documenti d'onde, secondo il suo pensiero, vien fuori la dimostrazione amplissima del diritto delle regalie, e degli atti di esercizio delle medesime.

La base di ogni suo ragionamento è il fatto documentale: il ricordo del principio giuridico a cui il fatto si appoggia ricorre soltanto all'opportunità. Un semplice richiamo, spesso limitato alla citazione di una legge fondamentale o di uno statuto costitutivo, è creduto sufficiente: non si fa mai capo di alcuna autorità o di alcuna sentenza di dottori. Le stesse allegazioni, da cui i capitoli più importanti sono seguiti, quelle famose allegazioni nelle quali l'autore condensava tutti gli argomenti difensivi a sostegno della tesi principale assunta nei *Capitoli* di cui erano l'appendice, non sono foggiate con altro magistero o con altro metodo.

Ecco perchè egli intitolò le sue informazioni col nome di *Capibrevi*: « *Capibrevium: Acta judicis vel notarii* » secondo il Du Cange. [1] La forma non può essere più semplice e più modesta; ma nella realtà delle cose questi aridi memoriali vanno molto lontano: e ben lo provano gli odii profondi che essi destarono fin dal principio, e gli sforzi continuati di tre secoli onde condannarli alla pubblica censura.

Ciò avvertito in ordine alla disposizione generale del lavoro, noi passiamo senz'altro indugio all'esame particolare che ci siamo proposti.

Sull'argomento così arduo e così complicato delle relazioni del Principato colla Chiesa il proposito di Barberi fu quello di dimostrare come e per qual modo sotto il governo di Martino, e poi sotto quello di Alfonso, con atti di piena autorità e di libero esercizio furono richiamate al loro primordio quelle supremazie e quelle

[1] *Glossarium*, alla voce *Capibrevium*.

prerogative che costituivano l'originario diritto della Monarchia fin dalla sua costituzione.

La facoltà della nominazione ai benefizi maggiori e minori richiamata alla sua osservanza; la regalia degli spogli delle sedi vacanti messa in pieno vigore; la giurisdizione regia sulle cause dei chierici, civili o criminali, pienamente esplicata; il diritto di sottoporre a contributo i redditi ecclesiastici in caso di pubblica necessità, l'altro di vigilare che non si edificassero nuove chiese che non si creassero nuovi istituti religiosi senza il sovrano placito, l'altro di rivedere prima di licenziarne la esecuzione in regno le lettere o le bolle pontificie, tutti esercitati con senno, con opportunità, con fermezza; la suprema facoltà finalmente di giudicare in appello delle sentenze delle curie ecclesiastiche solennemente attuata. [1]

Ecco la somma delle proposizioni che il Barberi assume nel codice *de Regia Monarchia*, e che vuol dimostrare col testimonio degli esempii, e coll'autorità delle regie provisioni raccolte nel suo volume.

Una rassegna dei singoli casi esaminati dal compilatore in rapporto ai predetti assunti eccede i limiti di questo lavoro; ma non possiamo dispensarci dal prenderne taluno in considerazione, e sceglieremo fra quelli principalmente che si riferiscono ai due capitali argomenti della giurisdizione e del patronato.

II.

Sotto l'ampio nome di giurisdizione lo scrittore nel suo intendimento comprende atti che per loro natura procedono da titoli diversi. Il diritto del Principe p. es. di regolare la proprietà ecclesiastica, di non permettere senza preliminare approvazione la creazione di nuovi enti od istituti a fine religioso, di non tollerare la

---

[1] Prologo al cod. *de Regia Monarchia* citato di sopra.

entrata nel regno dei rescritti o delle bolle pontificie senza un esame preliminare, e senza che vi fosse impressa la forza esecutiva dalla civile potestà, sono facoltà e provisioni ben diverse da quelle con cui il re procedeva alla nomina di un beneficiale o alla deposizione di un altro, ovvero infliggeva una ecclesiastica censura, o giudicava la causa di un prelato. Le prime promanavano dalle facoltà connaturali del principato e dal titolo della sovranità; le altre invece erano prerogative acquisite per titoli speciali, o per stipulate convenzioni.

Non pertanto Barberi in questo suo libro della *Monarchia* le considerava da unico punto di vista, e le faceva discendere da unica fonte. Cominciamo dallo esaminare un primo caso: la esecuzione delle bolle. Una provisione viceregia diretta al governatore della città di Mazzara dà occasione allo scrittore di formulare il suo pensiero sopra questo interessante obbietto della polizia ecclesiastica.

La provisione porta la data del 16 luglio 1477. Barberi dice di averla tratta dal registro del Protonotaro di quell'anno, e attesa la sua importanza averla compreso nel suo codice, conservandola integralmente nel suo testo originale siciliano.

Il caso era veramente specioso. Il governatore di Mazzara a quanto pare si era avvisato di dare effetto a talune bolle apostoliche senza le lettere esecutoriali viceregie, pretendendo che la città di Mazzara fosse totalmente separata e segregata (*in totum separatam et segregatam*) dalla giurisdizione e preeminenza della regia Monarchia. Il supposto del governatore appoggiavasi sopra un privilegio di esenzione che dicevasi emanato dal re Alfonso.

Il vicerè, esaminato il privilegio e gli atti insieme al regio consiglio, confuta l'asserto del governatore, e dice che il mentovato privilegio altro non contiene che la concessione della giurisdizione civile e criminale e il mero e misto imperio: avverte che quella di cui si tratta nel caso una è delle facoltà superiori del principe, una delle regalie maggiori, che non mai egli abdica; e prosegue aggiungendo esser cosa notoria che li serenissimi re di questo Regno hanno legittimamente giustificato di essere legati nati per con-

cessione papale a mente delle ottenute bolle; e perciò hanno sempre usato la preeminenza, « che nulla bulla papali di concessioni « di qualchi prelazia, oj beneficio non si esequisca senza haviri la « executoria di li ditti principi oj vero loro viccrè, e in quista pos« sessioni su stati e su li principi passati e presenti. » Dopo quella esposizione del documento viceregio Barberi così conclude: « essere « cosa assurda ed irragionevole (*absurdum quidem et a ratione « valde alienum*) il pretendere che la detta città di Mazzara in tutto « dalla giurisdizione della Vostra Regia Maestà, e di questo regno « di Sicilia fosse separata e distinta (*sepositam et separatam*) » e prosegue col dimostrare che non è ammessibile la supposizione che il Principe abbia abdicata la giurisdizione superiore, massime nelle cause ecclesiastiche, che gli compete per la concessione pontificia della legazia.

Se si ammettesse il contrario avverrebbe l'inconveniente « *quod in præsenti regno plures monarchiæ invenirentur.* » Ogni barone che avesse la concessione della giurisdizione civile e criminale, e e del mero e misto impero, potrebbe allegare aver conseguito nel suo dominio i diritti della monarchia, il che sarebbe un errore, giacchè è il Papa che concede questa potestà.

A ragione dunque è stato disposto dai Principi che le bolle e i pontificii rescritti non avessero esecuzione senza le regie lettere esecutoriali. [1]

Nel caso qui riferito ben si ravvisa il carattere del tempo dal tenore delle proposizioni assunte in difesa dello Stato in entrambi quei documenti.

Erano in giuoco in quella occasione due questioni di diritto pubblico di alto interesse. Trattavasi in primo luogo di mantenere salda la osservanza di quella regola che nessuna bolla o pontificio rescritto avesse esecuzione in regno senza l'approvazione del re o del suo rappresentante. Ci era da ricordare appresso a quelli tra

[1] Archivio di Stato, *De Monarchia*, fol. 44 *r*.— Bibl. Com. H 76, fol. 185.

i sudditi del regno che per avventura si trovassero investiti di taluni attributi di sovranità, come quello della giurisdizione civile e criminale, e del mero e misto imperio per concessione del Principe, che questa non implicava le prerogative maggiori e di suprema ragione politica.

Or bene nel difendere questa tesi non ricorrevasi, tanto dal vicerè quanto dal Barberi, al concetto semplice della sovranità, che attinge in se stessa l'esclusiva autorità d'imperio nell'ambito dello Stato; al principio che questa suprema autorità non patisce divisioni nelle sue essenziali facoltà, e nei suoi poteri costitutivi, e che non potevasi in diritto ammettere possibilità di trasferimento o di comunicazione di questi sovrani poteri, il che avrebbe troncate le due questioni dalla radice; per lo meno questo concetto è appena adombrato e assai debolmente sostenuto. Invece la soluzione fondamentalmente si attinge nel carattere positivo della concessione pontificia della legazia fatta esclusivamente al principe e non fatta alle terre od ai baroni, ed è per questo principalmente che si nega l'uso del privilegio alla terra di Mazzara.

Ciò, come abbiamo già detto, è il segno del tempo. La Monarchia non ancora forte abbastanza per proclamare la sua piena autorità come potere sovrano ed indipendente, doveva ancora ricorrere a questi ripieghi, e porre la difesa del suo diritto, per organo anche dei suoi dottori, sotto la garentia di un titolo scritto, la forza od estensione di un concordato, il valore di una concessione.

III.

Un altro punto non meno essenziale è il conferimento dei benefizii, non che la disciplina e l'autorità sulle persone e sulle cose della Chiesa; regalia di alta importanza, gelosamente custodita dalla vigilanza dei sovrani, siccome il Barberi crede averne fornite amplissime prove nei numerosi documenti registrati nel suo codice.

Citeremo qualche esempio fra i molti che egli ha addotti.

Giovanni Gatto vescovo di Cefalù per bolla di Sisto IV viene elevato alla cattedra episcopale di Catania. Per comando di re Giovanni nell'anno 1475 il vicerè impedisce il Gatto di andare al possesso del nuovo vescovato al quale era stato designato dalla pontificia elezione.

È questi il famoso Giovanni Gatto vescovo di Cefalù, del quale lungamente ragionano e il Perlongo nel suo discorso, [1] e il Pirro così nella *Notizia della Chiesa di Catania* [2] come nell'altra della Chiesa di Cefalù. [3] Uomo di lettere e dottore della Chiesa era quel prelato, ma altrettanto ambizioso quanto dotto. Egli era stato mandato da re Giovanni come ambasciatore alla Corte pontificia.

Questo legato del re, immemore dei benefizi ricevuti dal suo sovrano, brigò ed ottenne da Sisto IV la sua elevazione al vescovato più cospicuo di Catania, con manifesta preterizione e pregiudizio dei diritti regali del patronato.

Or bene, riferita la provisione viceregia, che, come abbiamo detto, era intesa ad impedire la esecuzione della bolla papale, il Barberi la fa seguire da questo comento nella sua allegazione: « Chiaramente apparisce dal contenuto della preinserta provisione « viceregia, qualmente il maestro giustiziere di questo regno per « la conservazione dei diritti di Vostra Maestà, non ha giudicato « opportuno traditare al maestro Giovanni Gatto il possesso della « episcopale sede di Catania, alla quale fu esso dall'attuale regnante « Pontefice assunto senza mandato, consenso e volontà della M. V., « essendochè Vostra Regia Eccellenza, quale Monarca e legato nato « e *a latere* per concessione della Chiesa (*virtute testamenti Ec- « clesiae*) e quale patrono debba di diritto conferire le ecclesiasti- « che dignità di questo regno e non altri: e senza il consenso, la « volontà ed il comando di Vostra Altezza nessuno può conseguire

[1] Pag. 56.
[2] Tom. II, pag. 58.
[3] Ib., pag. 460.

« il possesso di alcuna dignità o beneficio di regio patronato. La
« quale massima è d'antichissimo tempo osservata; e nel tempo
« presente è in verde osservanza (*in viridi extat observantia*) che
« la Vostra Cattolica Eccellenza deve le dette dignità e beneficî con-
« cedere, e questa osservanza deve l'Altezza Vostra in ogni occa-
« sione difendere, e nulla permettere che si faccia in contrario alla
« conservazione dei suoi diritti sovrani, e precipuamente, intorno
« alle cause spirituali, le quali le persone ecclesiastiche si sforzano
« di sottrarre (*extirpari conantur*) dalla giurisdizione della Eccel-
« lenza Vostra.[1] »

Ma oltre questo esempio che ha tratto ad un benefizio maggiore, e si complica colla questione del patronato regio, di altri casi dobbiamo tener conto, dove la tesi è più semplice e tocca dei fatti più comuni.

Guglielmo De Alexio prete era nel regolare e canonico possesso di taluni benefizi; ma esso per atti di fellonia dal re fu remosso dal suo ecclesiastico uffizio; e i beneficî tramandati ad altro sacerdote; però in seguito il re graziò il decaduto Alexio, e gli restituì i tolti benefizî. Ciò per provisione regia notata nel libro dell'anno 1396.

Altro documento: il vescovo di Malta dopo aver conferito varî benefizii nella sua diocesi domandò al re che avesse confermato quelle nomine; il re accettò, ratificò, confermò tali atti, come per provisione notata nel libro dell'anno 1397.

« Ed ecco — esclama Luca nel primo caso, quello del prete Ale-
« xio — ecco dimostrato che il re è nel possesso di sospendere i be-
« nefiziali per causa di delitto e di conferire ad altri i benefizî ec-
« clesiastici del regno, e poscia occorrendo anche di restituirli al
« beneficiale rimosso.[2] »

---

[1] Bibl. com., Qq. II 76, fol. 177.—Archivio di Stato, Cod. *De Monarchia*, fol. 41.

[2] Bibl. comun. Qq. II 76 fog. 91 *r.* — Archivio di Stato, *De Regia Monarchia*, fol. 9, r.

E nel secondo, quello delle nomine del vescovo di Malta: « Così « dunque chiaro apparisce che al sovrano spetta conferire e con- « fermare tutti i benefizî del regno; e comunque il vescovo sia per « il diritto comune il collatore ordinario dei benefizii, pure, come « dal nostro caso si fa palese, il vescovo richiese la conferma del « re Martino [1] »

Secondo l'opinione dello scrittore, a cui servivano di appoggio tutti gli addotti documenti, la Corona, a parte del giuspatronato emergente per giusto titolo dalle regie fondazioni, aveva un supremo e generale diritto di preeminenza su tutti i benefizii ecclesiastici del regno: al sovrano competevano le nomine, al sovrano la facoltà di mantenere in possesso gl'investiti.

Questa massima veniva chiaramente formulata a proposito di un'altra provisione di Martino, colla quale ingiungevasi che i beneficiali eletti dai vescovi di Girgenti e di Palermo, i quali da recente erano stati molestati da altri, che si presentavano muniti di nomine pontificie per gli stessi benefizii, fossero mantenuti e conservati nella loro pacifica possessione. Riferita tale provisione, Luca la rafforza col seguente monito: « Sia così bene informato il no- « stro cattolico sovrano regnante dell'antichissima e continuata pos- « sessione dei re della Casa di Aragona e di Sicilia della facoltà « di concedere, di presentare e di nominare a tutti i benefizii esi- « stenti in questo regno, così per quelli di regia fondazione come « per gli altri che si dicono spettare per la collazione ai sommi « pontefici; nonchè della loro potestà, come nel precedente capitolo « si è narrato, di mantenere nella possessione i beneficiali nomi- « nati, nonostante le bolle e i rescritti apostolici, imponendo *con- « trariantibus perpetuum silentium.* [2] »

---

[1] Bibl. Com. Ibid. fol. 131.— Archivio di Stato, *De Monarchia*, fol. 22.
[2] Ibid. fol. 95 e seguenti,

IV.

D'onde ha potuto trarre conclusioni così assolute e così estese il Barberi, se non dal concetto che tutte queste supreme prerogative fossero il portato necessario di quelle facoltà che la sede apostolica avea concedute ai fondatori della monarchia, di quel carattere di legato di cui per le bolle di Urbano II il conte Ruggiero ed i suoi successori erano stati in perpetuo investiti?

Sarebbe difficile infatti giustificare senza tale presupposto lo straordinario potere di nominare, di sospendere, di rimuovere i titolari dai benefizii per atto di regia autorità; di concepire sopra tutto questo diritto della provvista beneficiaria senza la base del titolo canonico della fondazione o della dotazione.

Dunque, come dicevamo, il fondamento di tutte le dimostrazioni dello scrittore non poteva essere che questo solo delle piene facoltà tramandate in perpetuo dall'autorità della Chiesa ai Sovrani della Sicilia.

Ma implicavano queste concessioni, per quanto estese, anche quell'altra del patronato generale, diremo così, della Corona sopra tutti i benefizii e le chiese del Regno?

Barberi mostra di non dubitarne. Egli infatti come documento capitale, come base e fondamento di tutti gli atti che raccolse e registrò nel suo codice della Monarchia, quali solenni prove del costante esercizio, pone la bolla di Urbano; ed è suo convincimento che per quella fu delegata ai Sovrani di Sicilia la piena ed assoluta papale autorità. Lo proclama in questo codice, [1] lo ripete nell'altro delle dignità ecclesiastiche. [2] E quale autorevole comentario del pontificio diploma egli poi inserisce la famosa sentenza pro-

[1] Vedi la chiusa del citato codice.

[2] Vedi il preambolo più volte da noi rammentato.

nunciata da Niccolò Tedeschi sotto il regno di Alfonso, dalla quale secondo il suo avviso risorte la più lucida prova dell' autenticità non solo, ma pure dell'ampiezza della concessione.

Questo documento per vero preso nella sua lettera non avrebbe un valore speciale. Riunito agli altri atti dello stesso carattere contenuti nel medesimo codice, altro non dimostrerebbe che la Corona in ogni tempo avea fatto esercizio della giurisdizione di appello sulle cause delle curie ecclesiastiche.

Quali erano infatti i termini di quella sentenza data a quanto pare nell' anno 1429? [1] Era sorta contesa fra il vescovo di Cefalù e un certo frate Salvo abate del Monastero di Montemaggiore intorno alla quarta canonica che quel vescovo pretendeva sui legati lasciati a quella Chiesa dal pio testatore Guerrerio.

Per decidere questa lite era stato delegato dalla S. Sede Francesco Ursòne vicario dell'arcivescovo di Palermo. Data la sentenza di prima istanza, e proposto appello da frate Salvo, il re, esclusa ogni altra ingerenza di delegato pontificio, affidò la cognizione del gravame ad un commissario da lui deputato, e la persona eletta fu il Tedeschi, [2] il quale presa cognizione degli atti decise che l'abate di Montemaggiore fosse tenuto corrispondere al vescovo di Cefalù la quarta canonica sui pii relitti del Guerrerio.

Ma al disopra di questo punto di vista tutto particolare, lo scrittore proponevasi un obbietto d' interesse superiore. Il fatto culmi-

---

[1] Questa è la data che le assegna il Pirro nella sua *Notitia prima Ecclesiae Panormit.*, tom. I, pag. 164. Nella nota marginale, che vi è apposta egli combatte l'asserzione del Baronio che la riporta al tempo dello Scima: *Non autem*, dice il Pirro, *sub schismate ut putat* Baron. tom. II in fine.

[2] Tanto nel codice della Comunale, quanto nell'altro della Nazionale è detto *de Judicis*, ma è un errore evidente di copia; giacchè tutte le indicazioni concorrono per dinotare che il Barberi intenda parlare del Tedeschi controsegnandolo colla qualità di Abate Maniacense, e col predicato di Abate Siculo. L' originale codice dell' Archivio di Stato porta d'altronde il nome vero *de Tudischis*. Cit. cod. *De Monarchia*, fol. 7 e seguenti.

nante che risortiva dalla storia di questo caso giudiziario stava in ciò che l'Abate Siculo era stato l'eletto, il commissario di re Alfonso, colui che in nome di questo principe avea amministrato giustizia in questa lite.

Un simile mandato accettato ed esplicato da uno dei più celebrati dottori di giure ecclesiastico; da un prelato ch' era ben addentro nei pensieri della Curia, e ne partecipava i disegni, implicava la più solenne delle ricognizioni di quell'antico e amplissimo diritto del sovrano sulla disciplina e sul governo della Chiesa, così per le persone come per le cose.

Le parole del Tedeschi nella intitolazione della sentenza non potevano essere nè più formali, nè più esplicite su questo punto. [1]

Il potere di legato in altri termini, dimostrato e provato con atti di esercizio così eloquenti e così autorevoli, nel pensiero dello scrittore era il fondamento della piena giurisdizione del principe, tanto volontaria, quanto contenziosa in siffatta materia; lo scudo che difendeva tutti i suoi atti; il principio che toglieva tutte le difficoltà e dispensava da tutte le ricerche, rendendo oziosa persino quella diretta a sapere se fra le prerogative esercitate ve ne fossero di quelle, le quali lungi dal dipendere da aliena concessione, erano più propriamente da considerarsi come una naturale emanazione della politica sovranità, ovvero di legittimo titolo radicato nella persona del principe per le stesse leggi comuni della Chiesa e non per privilegio.

---

[1] Ecco le parole del Tedeschi: *Nos Nicolaus de Tudischis Abbas Maniacensis, Camerae Apostolicae Generalis Auditor, unus ex regiis conciliariis, ac Commissarius et Delegatus in hac causa appellationis interposita inter Fratrem Salvum assertum Abbatem Monasterii Sanctae Mariae Montismajoris ad Sedem Apostolicam, deputatus per Illustrissimum Principem Alphonsum Regem Aragonum, Siciliae etc. loco Romanae Curiae, et eidem Principi haec potestas in hac parte competit ex privilegiis Summorum Pontificum, et ex antiquissima consuetudine etc. etc. Datum Messanae die* 22 *decembris* 1429. — Vedi Pirro, tom. I, pag. 164.

A qual pro affaticarsi in questa disamina, se i dubbii erano rimossi, se le collisioni erano scansate per lo effetto salutare del placito pontificio?

V.

Queste osservazioni ci dimostrano come intorno a cotesto delicato argomento delle giurisdizioni Barberi sia stato uno degli iniziatori di quella scuola di storici e di giuristi nazionali, i quali formando un corpo di dottrine solido e sistematico intorno alle relazioni giuridiche della Monarchia Siciliana col Pontificato ravvisarono in questa originaria concessione dei poteri di legato perpetuo la fonte principalissima del nostro giure pubblico ecclesiastico, ed affermarono esser questo il titolo da cui tutta vien dominata la regalia, non esclusa la ragione del patronato, che comunque abbia la sua base nel comune diritto che la fa discendere dalle fondazioni e dalle dotazioni, pure viene singolarmente rafforzata dalla efficacia di quel diritto supremo di gerarchica autorità risedente nella persona dei nostri Principi, e dal carattere di legato di cui sono essi rivestiti. Le proposizioni che posava il mastro notaro del secolo decimosesto sono state accettate e convalidate dalla comune sentenza dei pubblicisti che sono venuti dopo di lui, ed in ispecie da quelli che hanno scritto su questa materia da due secoli a questa parte con maggiore competenza.

Un ricco tesoro di dottrine noi potremmo addurre in testimonianza di questo asserto, giacchè il punto in questione è stato illustrato da innumerevoli scritture; ma noi abbiamo il dovere di limitarci a quei pochi ricordi che riputiamo assolutamente indispensabili.

Il Perlongo nel suo dotto *Discorso sul Patronato*, da noi più volte citato, pensa che comunque questo diritto della Corona siciliana avesse poco bisogno di un positivo ed espresso privilegio apostolico, venendo prodotto nello stesso acquisto del regno dalla li-

berazione delle chiese dal potere degl'infedeli, dalla fondazione, ristoro, e dotazione delle medesime, pure egli non aveva creduto fuori di proposito riferire brevemente l'autorità di un insigne e veridico storico di quei tempi, Goffredo il Monaco, da cui il fatto della concessione al conte Ruggiero della bolla di legazia da parte del Pontefice Urbano II formalmente si attesta: « acciocchè possa da questi venirne prodotta una validissima presunzione circa il patronato delle chiese di Sicilia.[1] »

E più formalmente il Di Chiara (oltrechè nei suoi opuscoli sul Diritto Pubblico Ecclesiastico di Sicilia e sulla Monarchia) in quello che porta il titolo di « *Exercitationes ad rem canonicam e Siculo jure depromptae* » nel trattare della potestà del Principe nell'elezione dei vescovi, ha professata la dottrina « che di questo diritto legittimamente avea usato Ruggiero non soltanto per diritto di patronato che avea acquisito in *fundatas ecclesias et coenobia*, ma altresì per la piena potestà che Urbano gli avea attribuita.[2] »

Diremo di più che il pensiero dei nostri maggiori si è tramandato per invariata tradizione fino agli scrittori dei nostri giorni; e non più tardi dell'anno 1867 Michele Amari nel suo discorso sull'Apostolica legazia scriveva queste parole: « Gli è da sapere che i legati *a latere* in quell'età convocavano concilii diocesani e ne approvavano, rigettavano o rifacevano i canoni: s'intromettevano nelle elezioni dei vescovi e sospendevano questi o li deponevano.[3] »

Indi ricordato il fatto che Stefano re d'Ungheria aveva ottenuto dal Papa al principio dell'XI secolo la medesima autorità di legato apostolico, così aggiunge: « Non era nuova dunque nella Chiesa latina la delegazione apostolica in persona di Principe laico: la

[1] Op. cit. pag. 22.

[2] *Hoc jure recte usus est Rogerius non modo ex patronatu, quem in fundatas ecclesias et cœnobia sibi quaesiverat, sed etiam ex plena potestate, quam Urbanus ei tribuerat ad gerendum quae promovendae ac dilatandae erga Deum religioni existimaverit.* Pag. 67.

[3] *Nuova Antologia*, nov. 1867, pag. 456.

quale i canonisti spiegano senza impaccio, dimostrando che la potenza dell'ordine sia distinta affatto da quella della giurisdizione, e che, se non si può trasmettere l'ordine a chi non lo abbia in se medesimo, nulla osta a ciò che la giurisdizione sia delegata ai laici. Ma su così fatti argomenti la storia non ha da ragionare. Dee ben essa conchiudere che il breve di Gregorio VII ricordato di sopra e il fatto del conte Ruggero accettato e ratificato sempre da Urbano, proverebbero, se pur mancasse la bolla, il privilegio goduto dal conte in virtù di un concordato come or si chiama; privilegio dell'Apostolica Legazia, il quale comprendeva oltre la istituzione dei vescovi, la somma giurisdizione nelle cause ecclesiastiche, la quale re Ruggiero esercitò, Papa Adriano riconobbe nel trattato con Guglielmo I, ed è stata inalterabilmente osservata in Sicilia infino ad oggi.[1] »

Ed un altro scrittore, che su questi gravissimi argomenti del giure pubblico ecclesiastico speciale di questa provincia ha una incontestabile competenza per il profondo studio della materia, e la importanza delle opere pubblicate, intendiamo parlare del Crisafulli, ha ripetute volte messo in rilievo questo concetto, che il privilegio della legazia deve considerarsi come un titolo da cui prendevano autorità e forza tutte le regalie, (non esclusa quella del patronato), esercitate dalla Corona negli otto secoli trascorsi dalla concessione di Urbano al conte Ruggiero, fino al grande mutamento delle basi del pubblico diritto ecclesiastico operato dalla legislazione del 1871.

Nel suo libro sull'apostolica legazia pubblicato fin dal 1850[2] egli avea già esposto e dimostrato quale ampia giurisdizione risultava da questo titolo.

In quanto all'autorità sulle persone avea egli detto essendo il legato l'ordinario di tutti gli ordinarî della sua provincia, non dee

[1] Ib., ibid., pag. 457.
[2] *Studii sull'Apostolica Legazia*, Palermo, tip. Barcellona, 1850.

riputarsi illegittima la superiorità che su di essi gli si attribuisce.[1] Da questa proposizione discendono come legittima conseguenza tutte le facoltà di disciplina, i diritti di vigilanza sulla condotta dei vescovi, dei prelati inferiori, dei chierici così regolari come secolari, l'uso delle censure ecclesiastiche, la potestà di concedere la esenzione dalla giurisdizione dell'ordinario, ed altri poteri congeneri.

In quanto alle cose, aveva egli soggiunto,[2] nel raccomandare ai legati la Chiesa, oltre ciò che ne costituisce il formale s'intese certamente commetter loro anche quello che fosse materiale, e che dai canonisti si abbraccia sotto il nome di cose. Così l'ordinamento della proprietà ecclesiastica non solo, ma la creazione di nuovi enti o di nuovi istituti a scopo di culto, la erezione dei vescovati e delle prelazie, la provista dei beneficii, le pensioni, le resignazioni, le deposizioni sono tutte facoltà promananti da quel mandato che il legato ha sulle cose.

Or tutti questi attributi furono esercitati dai monarchi della Sicilia in virtù dei poteri loro tramandati dall'autorità pontificia, e non può dubitarsi che siano stati legittimamente esercitati, postochè erano facoltà inerenti secondo le canoniche discipline alla qualità gerarchica di cui essi erano investiti.

E non solo ma in un altro suo libro pubblicato nel 1877 e nel quale discorre del regio patronato sui vescovati di Sicilia[3] dopo la legge del 1871, ha espresso il suo fermo convincimento che questo privilegio della Legazione apostolica che la Corona sosteneva spettarle in perpetuo per la concessione di Urbano II, è stato nei tempi la possente difesa contro le incessanti invasioni della curia, il mezzo più efficace onde tutelare il supremo diritto del regio patronato sulle chiese di Sicilia, in modo che con esso ha potuto

---

[1] Ib. pag. 210.
[2] Ib. pag. 278.
[3] *Il Regio patronato sui Vescovati di Sicilia,* Palermo, tipografia del *Giornale di Sicilia*, 1877.

conservarsi illesa attraverso tanti secoli e tante vicissitudini questa regale preeminenza. [1]

Adunque abbiamo detto con ragione fin dal principio, che queste dottrine riposano sopra una tradizione altrettanto antica quanto costante.

La scuola dei giurisdizionalisti si formò ben presto; e questo ha una facile spiegazione sol che si tenga nel debito conto il carattere speciale delle relazioni della monarchia siciliana colla chiesa; relazioni che apparentemente si limitavano al regolamento di questioni di disciplina e di polizia ecclesiastica; ma in fondo celavano il segreto movente da cui erano ispirati gli atti delle due potestà. L'intimo pensiero della curia era sempre quello di far valere ad ogni favorevole occasione il preteso suo predominio sulla Sicilia, e volerla soggetta all'alta signoria della S. Sede. Il dovere della Monarchia all'opposto era quello di tener ben saldo il principio della sua libera sovranità. Or quale via più semplice, quale mezzo più efficace per giungere a questo scopo, se non quello di ricondurre le cose ai loro principii, e di richiamare alla sua osservanza il diritto normanno e svevo, d'onde, poteva ben dirsi, si partivano quelle somme prerogative, delle quali la corona ripeteva il libero esercizio, perchè erano desse volontarie concessioni dell'autorità pontificia, anzi diremo meglio legittime rimunerazioni date ai fondatori di una monarchia libera da ogni dipendenza non solo, ma benemerita del Pontificato per averne sollevate le sorti in tempi più che mai procellosi per la Chiesa e per il suo capo.

VI.

E fu appunto questo l'indirizzo seguito dalla politica avveduta dei sovrani che dominarono sulla Sicilia dopo il deplorabile periodo

---

[1] Ib. pag. 78.

di decadimento e di abbandono che si chiude col regno di Federico III. Nella quale opera di saggia e forte ricostituzione, iniziata da Martino, continuata da Alfonso e dai successori, l'amministrazione di questi principi riformatori fu ammirabilmente servita dalla dottrina e dallo zelo dei loro ufficiali.

Noi abbiamo già ricordato come negli atti più vigorosi della sua politica ecclesiastica Alfonso sia stato sorretto dal consiglio e dall'opera di Niccolò Tedeschi. Fu questi l'uomo della sua fiducia, colui che esso volle spedire come suo legato e suo rappresentante al Concilio di Basilea; quello a cui affidò parecchie volte il mandato di amministrare giustizia in nome suo.

E se dal carattere più austero e dalla politica più coperta di Ferdinando non ebbe Luca Barberi dei contrasegni così appariscenti della sovrana considerazione, non perciò potrebbe disconoscersi che le faticose ricerche di questo ufficiale di Stato, e i documenti dal medesimo prodotti, non sieno stati un'arma poderosa di cui il governo di quel principe si sia valso nei suoi rapporti con Roma: e non abbiano per molta parte concorso a procacciare quella pace temporanea che fu conceduta al reame dalle bolle di Innocenzo VIII e di Giulio II.

E se finalmente dalle induzioni passiamo nel dominio dei fatti, ci resta certamente provato che gli assunti propugnati da questo modesto scrivano del decimosesto secolo, spogliati dall'asperità del linguaggio, e purgati da quella scoria di fiscalismo e di zelo eccedente di cui mostrano l'apparenza, sono nella sostanza quei medesimi con cui gli storici siciliani, i pubblicisti, gli uomini di Stato han combattute per secoli le pretese della romana Curia. Per il quale titolo, e in ragione del tempo, egli va a prender posto fra i fondatori di quella scuola che è tutta propria di queste siciliane provincie; scuola indipendente, ma nello stesso tempo cattolica nella credenza e rispettosa del Pontificato; la quale lungi dall'avventurarsi nelle generali questioni di supremazia sempre difficili, senza evocare i ricordi della disciplina dei primi secoli della Chiesa, o reclamare uno stato di locale libertà fondato su questa originaria

costituzione dell'associazione religiosa, come fu fatto dalla Francia; in altri termini senza voler creare una chiesa nazionale, ricorreva invece ad argomenti che pareva non dovessero patir replica da parte della curia romana; giacchè si appoggiavano al fatto incontestabile delle formali concessioni fatte dagli stessi Pontefici ai Principi siciliani, e per titolo di corrispettivo delle grandi opere compinte da questi in servizio della romana sede.

Il potere giurisdizionale della Chiesa è stato confidato al Sovrano della Sicilia fin dall'origine della monarchia per concessione perpetua — così dicono i dottori di questa scuola — e nulla vi ha di ripugnante in questa delegazione. La giurisdizione, a differenza dell' ordine, è comunicabile al laicato; e nel fatto fu comunicata al primo dei nostri principi per sè e pei successori.

Il re ha dunque pienissimo diritto di esercitare il potere delegato; e la chiesa siciliana pel governo e per la disciplina è nelle mani di questo supremo ministro dell'autorità pontificia.

Ecco il pensiero di questi giuristi sommamente pratici e di acuto discernimento, i quali aiutarono col loro consiglio e colle loro scritture l'opera dei principi, e ne guidarono la politica nelle relazioni colla S. Sede.

VII

Malgrado però la perfetta ortodossia di siffatte dottrine la curia romana non era di facile convincimento. Male si arrendevano infatti i curialisti a riconoscere tanta pienezza di facoltà in un principe laico. Essi combattevano la dottrina avversaria da diversi punti di vista.

Mettevano in dubbio in primo luogo l' autenticità della papale concessione, di cui non si era mai potuto presentare l'originale documento. Dicevano in secondo luogo che in tutte le ipotesi questa pretesa concessione non poteva includere poteri così estesi; ciò esser contro la pratica della Chiesa, contro le più sane regole della sua

disciplina; ripugnare sopratutto a queste regole l'asserto carattere di perpetuità che a quella volevasi affiggere.

Del resto dicevasi, ed era questo l'argomento che toccava la questione nel suo punto più delicato, tutti questi grandi poteri giurisdizionali, tutte queste grandi facoltà di cui si presume investito il monarca della Sicilia non si ripetono essi da privilegi graziosi conceduti dall'autorità pontificia? E non sono stati questi regolati, modificati, ridotti e persino revocati da altri atti positivi venuti di poi, per nuovi accordi presi fra le due sovranità, in seguito a mutate circostanze, ed anche per semplice opera del tempo?

E di fatti avevano buona ragione i giuristi della curia di far tesoro dei mutamenti intervenuti nella disciplina ecclesiastica di queste provincie nei due secoli trascorsi dalla morte di Guglielmo II sino all'avvenimento di Martino.

È stato giustamente osservato da Michele Amari che in queste siciliane provincie la questione ecclesiastica si è intrecciata costantemente con le questioni più propriamente politiche, essendo stati spesso i signori della Sicilia in grado di favorire o contrastare le ambizioni dei Papi in Italia.[1]

E nessun periodo più di quello da noi indicato addimostra la esattezza di tale osservazione, imperocchè in nessun altro tempo questa parte così interessante del politico ordinamento, maggiormente si collega colla fortuna delle dinastie che successivamente dominarono sulla Sicilia: onde fu vista la prerogativa reale percorrere una linea ognor decrescente; e dallo splendore del tempo normanno, passando attraverso le lotte del periodo svevo, cadere in assoluta depressione nelle deboli mani dell'ultimo Federico Aragonese.

---

[1] Citato discorso, pag. 157.

VIII.

Però per quanto specioso fosse l'argomento dei curialisti, non mancavano punto le risposte della parte opposta, ed erano di vario carattere.

In primo luogo dicevasi, che tuttociò che negli atti dell'uno o dell'altro dei sovrani potesse considerarsi come un supposto abbandono della prerogativa, non pregiudicava di certo il diritto immanente della Corona, indipendente dalla mutabile volontà o dall'arbitrio di un solo dei suoi rappresentanti; e non portava per nulla le conseguenze imaginate dalla Curia. Esser di ragion comune che ogni atto di rinuncia estorto dalla violenza del forte contro il debole, ogni retrocessione fatta sotto la pressura della necessità politica, essendo atti non fondati su libero consenso, non erano capaci di giuridico effetto: per di più, dicevasi, la materia per se stessa rendeva queste rinuncie inefficaci, giacchè trattavasi di regalia costituita per legittimo titolo, radicata per la osservanza, e quindi inalienabile di suo carattere.

In secondo, e stava qui il punto essenziale della replica, se quello che era il portato di una graziosa concessione o di un privilegio accordato per evangelica prudenza dai pontefici ai re di Sicilia, poteva in ipotesi considerarsi come suscettivo di mutamento, non dovea dirsi lo stesso per tuttociò che era acquisito per giustizia e per effetto delle leggi comuni della Chiesa. Ciò che è di diritto positivo non si muta.

Alludevasi con questa tesi, è facile il vederlo, al diritto del patronato spettante alla corona sulle fondazioni ecclesiastiche costituite dalla liberalità dei principi fondatori della monarchia.

Non era di ragion comune secondo i canoni, che la edificazione, la dotazione incardinano nel pio donatore il diritto del patronato?

Triplice era il titolo, noi lo abbiamo già detto, per lo quale i Sovrani di Sicilia esercitavano potestà sulle cose della Chiesa:

quello di sovrani e supremi protettori, quello di legati, quello di patroni.

Nell'opera instauratrice del primo Ruggiero sarebbe difficile il discernere su quale di questi tre titoli egli maggiormente si appoggiasse. Nel complesso a noi sembra che egli intendesse esercitare la sua potestà in forza di un diritto anteriore a qu[illegible] convenzione: un diritto cesareo che prendeva radice, dire[illegible] nella tradizione romana. Non avevano gl'imperatori roman[illegible] tempo di Costantino preso sotto la loro diretta protezione l[illegible] e tutti i suoi istituti? Non ne aveano regolata la vita nello Stato? Non aveano convocati e presieduti i concilii ecumenici, e preso diretta ingerenza perfino nelle cose della fede?

Quale meraviglia allora se il prode soldato normanno, il quale avea debellata la gente saracenica e restituita la Sicilia alla fede, si credesse nella piena potestà, ponendo mano colla più generosa liberalità alla restaurazione del culto, alla erezione dei tempii, alla fondazione di tutti gli istituti cristiani, di regolarne la disciplina e la vita esteriore, di ordinarne la gerarchia, di nominarne i pastori?

Così Gregorio VII, come Urbano II, i pontefici contemporanei del conte normanno, cedevano all'impero delle circostanze, e al pressante bisogno che essi avevano di fare assegnamento sopra i soccorsi di quel principe per le armi, e pel consiglio, nelle lotte impegnate, dall'uno contro l'imperatore di Alemagna appunto per la contesa delle investiture; dal secondo coll'imperatore di Oriente per lo scisma che temevasi potesse insorgere dal Concilio indetto in Costantinopoli. Ma era indubitato che l'indirizzo dato da Ruggiero all'ordinamento delle cose ecclesiastiche nella Sicilia, non poteva soddisfare il loro animo, nè corrispondere per nulla al disegno di assoluto predominio che intendevano esercitare su questa delicata materia, creduta di loro esclusiva competenza.

E presero una via di mezzo, uno di quei ripieghi di cui fu sempre feconda la politica della Sede romana. Gregorio, l'eroe della gerarchia, il Papa dei Papi, come lo chiama Ferdinando Gregoro-

vius,[1] pur cedendo ed approvando il fatto compiuto non volle dissimulare il suo pensiero nella lettera che nel 1081 indirizzò al conte Ruggiero di risposta alle istanze fattegli da costui per la consacrazione del vescovo di Troina: « *De coetero* — egli diceva al conte — *quia Troinensi electum a nobis consecrari postulas, licet electioni hac defuerit, quod legatus apostolicae sedis et consensus noster non adfuit, tamen monentes ne de futuro id fiat, tuae dilectioni ipsiusque personae laudabili testimonio, id ad praesens annuimus ut veniens Deo favente per nos consacretur.*[2] »

Urbano meno risoluto d'Ildebrando seguì da principio vie più tortuose: fece dapprima delle promesse verbali al conte di conferirgli il potere di legato; poi tentò, venendo meno alla promessa, di riprendere la supremazia giurisdizionale per via indiretta, mandando in Sicilia come suo legato Roberto vescovo di Troina; ma in ultimo sotto la pressura degli avvenimenti venuto a ricercare personalmente il consiglio di Ruggiero intorno alle difficoltà insorte coll'imperatore di Oriente, in segno di riconoscenza gli fu largo di quell'ampia concessione che fu detta dell'Apostolica legazia, colla quale i poteri giurisdizionali della Chiesa furono tramandati al principe normanno quale suo legato, e si disse a perpetuità pel principe regnante e pei successori.

Cosa importasse questo potere di legazia noi di sopra abbiamo spiegato: qui diremo soltanto che mercè questo documento tuttociò che dal primo Ruggiero si era fatto, la creazione delle chiese, la formazione delle diocesi, la nomina dei vescovi, veniva validato dalla plenaria concessione del pontefice. Era nel fondo delle cose una specie di sanatoria dei fatti compiuti.

---

[1] *Le Tombe dei Papi*, Roma, fratelli Bocca, 1879, pag. 46 e 47.

[2] Il Pirro ha trascritto questa lettera nella *Notitia Ecclesiae Messanensis*, traendola dal Platina, *Sicilia sacra*, tom. I, pag. 297.

IX.

Splendido senza dubbio era il titolo di cui venivano fregiati i sovrani della Sicilia, e in ogni tempo essi lo hanno stimato tale da dare il maggiore risalto alla loro corona. Però non giova dissimulare che la difesa di questo privilegio è stata per essi la cau dell' interminabile dissidio coi romani pontefici, i quali fin dal seconda generazione della dinastia normanna tentarono di ridur la portata di quella concessione alla sua minima espressione.

Giudicato nel suo vero senso il trattato intervenuto fra re Guglielmo I, e papa Adriano IV, si vedrà come esso non abbia altro valore che quello di una limitazione nel potere del principe intorno alle nomine dei vescovi.

Non siamo più al tempo in cui il sovrano per sua piena autorità nomina il vescovo della chiesa che egli ha fondato colla sua liberalità. Il suo diritto è limitato invece a prestare o negare il suo assentimento alle persone elette dai Capitoli delle chiese.

Ecco il patto del Trattato secondo il testo riferito da Pirro: « *Clerici conveniant in personam idoneam, et illud inter se secretum habebunt, donec personam illam Excellentiae nostrae pronuntient et postquam persona celsitudini nostrae fuerit designata, si persona illa de proditoribus aut de inimicis nostris non fuerit, aut magnificentiae nostrae non extiterit odiosa, vel alia in ea causa non fuerit, pro qua non debemus assentire, assensum praestabimus.* [1] »

Ai trattati del periodo normanno seguono le lotte del periodo svevo. Federico, non ancora imperatore, fa atto di abbandono di ogni privilegio della corona, e perfino rinunzia i diritti del patronato. « *Electiones praelatorum libere et canonice fiant,* » egli dice

---

[1] Pirro, tom. I, *De Elect. Praesul.*, fol. 36-37.

in un documento che il Baronio e il Tomasino si sono affrettati di registrare; e lo stesso ripete nelle sue lettere a papa Onorio dell'anno 1219.[1]

Rivestito poi della porpora imperiale egli riprende intera la regalia, non riconosce i vescovi eletti dalla S. Sede senza il suo assentimento, ed insiste sulla osservanza di quella che egli chiama antica dignità nelle chiese del regno, cioè di dovere essere informato dai capitoli della vacanza delle sedi, di dovere egli impartire la licenza di passare alla nuova elezione, di dover questa finalmente esser validata dalla sua approvazione.

Gli atti di Federico furono considerati come altrettanti spergiuri; la Chiesa lo notò come suo nemico, e lo colpì colle sue censure.

Alle violenti rivendicazioni dell'imperatore svevo tennero dietro le rinuncie degli Angioni. E poi nel decimoquarto secolo seguì l'atto di vassallaggio dell'ultimo Federico aragonese, col quale non soltanto la regalia fu cancellata, ma la stessa sovranità ebbe jattura ed offesa, e tutto fu perduto, non escluso l'onore del principe.

X.

Chiunque si faccia a meditare sulle vicende del nostro diritto politico religioso durante questo fortunoso periodo, che corre da Ruggiero a Federico il Semplice, dovrà facilmente convincersi come del triplice titolo di supremazia di cui si fregiavano i sovrani delle tre dinastie normanna, sveva, ed aragonese (non parliamo dell'angioina), che in questo tempo si succedettero nella signoria di questo reame, quello a cui essi annettevano la maggiore importanza, cioè il potere di legati, era di tutti il più contrastato e il più funesto per la loro fortuna.

---

[1] Vedasi il Perlongo. cit. *Discorso*, pag. 39 e il Di Chiara, *Del Diritto pubblico ecclesiastico di Sicilia*, pag. 13. Vedasi anche il Gregorio, *Considerazioni*, pag. 287.

Quello della sovranità, l'altro del patronato venivano in seconda linea, anzi erano lasciati nell'ombra e quasi dominati dalla grande questione della legazia. Eppure erano attributi di molto valore e meno discutibili del primo. In questo fatto noi siamo ben lontani dal ravvisare un fallo della politica dei nostri principi. Bisogna tener conto della condizione dei tempi.

Il concetto del diritto dello Stato di tenere sotto la sua mano la chiesa, di vigilarne la vita esteriore e la disciplina, come esso fa per qualsivogiia altro istituto che funziona sotto lo impero della legge civile. era ancora imperfetto. Il dovere di proteggere la Chiesa come lo concepiva re Ruggiero nella sua costituzione « *Pervenit,* » è cosa ben diversa da quello che pensarono sullo stesso argomento Martino, Alfonso, e Ferdinando il Cattolico.

Nel periodo eroico della monarchia il sovrano nell'ardore della sua fede proclamavasi suo campione . e diceva che la Chiesa era nelle sue mani e nella sua potestà nel senso della difesa e protezione di un istituto manchevole di ogni forza materiale ed esterna. Ma quando la esperienza dei due secoli trascorsi avea già provato che la Chiesa men che esser difesa, voleva più tosto predominare ed imporsi sul potere civile, era cosa ben naturale che si cominciasse a ravvisare la questione dal suo vero punto di vista, e quella si ritenesse come un istituto, che nella sua vita esterna beninteso, dovesse restar nella dipendenza dello Stato, perciocchè la Chiesa è nella repubblica, e non la repubblica nella Chiesa.

Fu questo il nuovo indirizzo che la politica dei nostri principi cominciò a seguire da questo punto nelle sue relazioni con Roma, e questo il pensiero che dominò nei loro atti.

E allora in quest'opera di ricostituzione prendeva anche la sua importanza, e quale importanza ! la tesi del patronato, non portato di concessione o di privilegio, ma ragione positiva, ma diritto riconosciuto dalla legge comune, radicato nel demanio del principe per effetto delle fondazioni.

La forza delle cose, come vedesi, riportava la questione sui due punti più solidi del nostro diritto pubblico ecclesiastico: il titolo

di sovranità, quello del giuspatronato. Ed ecco perchè verso questo tempo comincia ad ordinarsi il salutare istituto del sovrano *placito* e del regio *exequatur*. Ecco perchè Martino ed Alfonso nelle provisioni colle quali nominavano i vescovi, dicevano di procedere non solo per autorità apostolica concessa ai re di Sicilia, ma pure perchè tutte le chiese erano state fabbricate e dotate dai re loro antenati. [1]

XI.

Ma la questione del patronato facevasi anche più istante sotto il governo del loro successore Ferdinando, e ciò per varie cause. L'uso della elezione dei vescovi e dei prelati per suffragio del clero veniva man mano alterandosi, e a misura che questa disciplina si rallentava e cadeva in oblio, diveniva immediato lo interesse del principe di regolare questo capitalissimo argomento, onde non si vedessero occupate le sedi episcopali da persone al medesimo non ben viste o pericolose allo Stato; e non era nuovo il caso di nomine fatte dalla S. Sede senza il beneplacito del re.

Non più tardi dell'anno 1477 si era visto il fatto della elevazione di Giovanni Gatto dalla sede di Cefalù a quella di Catania, non consultato il monarca che lo aveva spedito suo ambasciatore alla S. Sede. Era questo uno dei più gravi pregiudizii che papa Sisto IV, tanto ripugnante ai diritti del regale patronato, avea tentato di arrecare a questa sovrana prerogativa, e nella forma più sconveniente, come di sopra abbiamo accennato.

Il danno fu prevenuto dalla diligenza e dalla energia del sovrano, e composto in modo decoroso per l'autorità sua, ma non lasciava di essere un solenne avvertimento di ciò che era d'aspettarsi dalla Curia.

---

[1] Vedi Pirro, vol. 2, Not. 1 *Ecclesiae Catan.*, fol. 51 e vedi altresì fol. 300 *Not. Eccl. Agrig.*

Le stesse concessioni del successore di Sisto, latissime nelle apparenze, pure avevano, qualche cosa di oscuro e di ambiguo. E la esecuzione lo dimostrò.

Innocenzo VIII studioso della pace ed animato da spirito più benevolo verso il cattolico Ferdinando, di quello che non era il suo predecessore, gli inviò in Ispagna la bolla dell'anno 1487, colla quale accordò a quel principe la piena facoltà della nomina dei vescovi e dei prelati nei regni di Castiglia, di Aragona e di Sicilia, di cui egli portava riunite le corone. [1]

Il testo di questa bolla non ha potuto esser controllato dagli storici siciliani, perciocchè il documento intero non pervenne nei nostri archivii. [2] Ma in ogni conto al cospetto di questo documento ci è da domandare innanzi tutto se in esso possa ravvisarsi una ricognizione formale del regio diritto del patronato, ovvero altro non ci sia che una facoltà di nomina conceduta al re per grazia e per indulto dalla S. Sede; differenza notabilissima in quanto alla base del diritto. [3]

Rispetto ai dominii spagnuoli, e specialmente in quanto alle chiese di Granata, per le quali re Ferdinando vantava il titolo di liberatore, trattasi, secondo la comune sentenza degli storici, della seconda ipotesi anzichè della prima. Ferdinando avea liberato senza dubbio le chiese di Granata dalla servitù saracenica, ma non poteva dirsene il fondatore: egli non avea fatto che reintegrare la Chiesa nel suo anteriore possesso. Onde è che meno per quello che

---

[1] Vedi sopra, fol. 61.

[2] Il Pirro non ne ha portato che un compendioso transunto, vol. 1, fol. 40, *De Elect. Praesul.*

[3] La legge del 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice, ha tenuto conto di questa essenziale distinzione fra il diritto di nomina per concessione, e il diritto di presentazione per titolo di patronato: e così si è espressa nell'art. 15: « È fatta rinuncia dal Governo del re al diritto di Legazia Apostolica in Sicilia, e in tutto il Regno al *diritto di nomina e proposta* nella collazione dei benefizii maggiori . . . . Nella collazione dei benefizii di *patronato regio* nulla è innovato. »

avesse dimostrato di positivo in quanto a speciali dotazioni o fondazioni, non avea al postutto raccolto dalla bolla pontificia che una facoltà di nomina, piena per quanto si voglia, ma indubbiamente una facoltà per titolo di grazia e non per diritto di patrono.

In quanto alla Sicilia però la bolla fu interpretata in altro senso. Noi abbiamo indicato in altra parte di questo nostro studio a quali larghe ipotesi si affidarono molti dei nostri storici circa il valore di questa bolla; si giunse perfino a crederla una conferma della concessione di Urbano II.

Però, dobbiamo ripeterlo, il fatto posteriore dimostrò che si poteva con ingegnose riserbe sfuggire agli obblighi di una precisa esecuzione, ed anche coltivare la speranza di potere in futuro ridurre al nulla le più formali concessioni. Fu notato infatti che da quel tempo nei diplomi di elezione, comunque si facesse cenno della regia facoltà della nomina, la Dataria Pontificia prese l'uso di apporre una clausola finale, la quale mostrava che trattavasi di un privilegio accordato per indulto dalla S. Sede, e che poteva all'occasione essere revocato.[1]

Per di più trascorsi appena pochi anni dalla emanazione della bolla innocenziana si erano dovuti rilevare dei notevoli abusi in punto alle proviste beneficiarie; e il re avea dovuto ricorrere alle più rigorose provisioni per mantenere illeso il suo diritto regale di patrono, che di continuo per vie dirette od indirette tentavasi di violare.

La Prammatica degli 11 gennaio 1507 pubblicata in Sicilia nel 5 maggio del medesimo anno, è un chiaro indizio del modo come andavano le cose. Informato il re dalle relazioni dei suoi ufficiali, è

[1] Raccogliamo il fatto dalla sincera autorità del Pirro, di cui trascriviamo le parole: « *Haec demum faciunt ea Pontificis verba, quae apponi consueverunt diplomatibus eorum, quos ad Ecclesiasticas Dignitates promovendos rex obtulit, ea sunt: Ex apostolico indulto regi concesso, quod non est adhuc derogatum.* Vol. I, *De Elect. Praesul.*, pag. 40.

detto in cotesta prammatica [1] dei frequenti pregiudizii che si arrecano alla sua regale prerogativa, comanda che nessuno di qualunque stato, grado, ordine e condizione si fosse, si attenti senza il suo sovrano assenso e non ottenuta la presentazione, provisione o altra debita e solita regale disposizione, [2] d'impetrare sia dalla romana curia, sia dagli Ordinarii, beneficii di regio patronato qualunque carattere, sieno maggiori o sieno minori, o di prend di essi possesso, sotto la sanzione pei violatori di questo prece della privazione del benefizio illecitamente conseguito, della ina litazione a conseguirne altro, e del bando dal regno; e pei regii ministri ed uffiziali che avessero permesso la esecuzione dei pontificii rescritti contrariamente alla suindicata legge, della perdita dell'ufficio e della multa di mille oncie.

Nei consigli di Ferdinando, nel pensiero dei giureconsulti del tempo, dovea esser penetrata la convinzione che al cospetto delle incessanti variazioni della Curia, del suo costante studio di oppugnare in ogni maniera l'esercizio delle regalie, e di eludere perfino le fatte concessioni, era mestieri di stabilire sulla sua vera giuridica base questo interessante articolo del patronato, e collocarsi per difenderlo sotto la protezione del diritto comune della Chiesa.

« Indi è chiaro — dice il Gregorio — perchè in quella stagione « siensi fatte dal Governo diligenti e studiose ricerche intorno alle « chiese ed al diritto di patronato dei nostri re sulle medesime: il « quale oggetto riguardarono i *Capibrevi* delle chiese, ossia due vo- « lumi che sotto Ferdinando il Cattolico scrisse di regia autorità « Gian Luca Barberi, e furon quelli riposti nel reale archivio della « Cancelleria. [3] »

---

[1] *Pragmat. Regni Siciliae*, vol. 3. Cesino, pag. 71.
[2] *Nostro neglecto assensu, et non obtenta praesentatione, provisione, seu alia debita et solita dispositione.* Ib.
[3] Gregorio, *Considerazioni*, pag. 526.

XII.

Fra le misure di governo adottate in questo periodo di tempo dobbiamo dunque collocare la informazione che il Barberi dovè compiere intorno alle dignità ecclesiastiche del regno per mandato del Principe, come per altro egli medesimo ci ha dichiarato. E questa informazione avea per suo principale obbietto quello di mettere nella più chiara luce questa ragione specifica del patronato delle chiese e dei benefizii, che la Corona attingeva nelle sue numerose, antiche e splendide fondazioni. Dei codici dal Barberi compilati è questo per vero uno dei più copiosi. La materia era vasta, il campo delle indagini nuovo ed inesplorato. lo scopo del lavoro di una importanza non ordinaria. Non trattavasi semplicemente di una inchiesta a fine di amministrazione interna, ma ben vero a quello superiore di regolare la questione ecclesiastica, e le relazioni con Roma.

In altra parte di questo nostro lavoro, guidati dalle stesse parole del compilatore, noi abbiamo esposto qual'era la meta che egli sforzavasi di raggiungere nella elaborazione di questo codice tanto voluminoso. Le sue ricerche principalmente tendevano a stabilire le prove titolari del diritto supremo della legazia. Secondo i nostri dottori era questo il cardine della regalia siciliana. Anche gli uomini di chiesa la pensavano così: basta citare la testimonianza di Niccolò Tedeschi. Rinunciare a questa convinzione sarebbesi da essi considerato quasi come atto di leso patriottismo.

Intanto era necessario rispondere alle principali obiezioni della Curia.

La S. Sede per vero rispetto alla Chiesa di Sicilia non la pensava allo stesso modo, come per quella di Granata. Non si era mai accennato ad un diritto di *postliminio*, non si era mai detto che i principi normanni od i successori altro non fossero stati che i restitutori di antichi possessi. Si dava per ammesso che la ricosti-

tuzione della Chiesa siciliana dopo il 1000 fosse stata nel suo complesso opera di questi benemeriti principi. Non si concedeva però allo stesso modo che il fatto della conquista, la redenzione della terra, la restituzione del culto formassero una prova precostituita del loro diritto di patroni sui singoli benefizii. La giustizia dei Pontefici non avrebbe riconosciuto, dicevasi, che il diritto risultante dal titolo canonico della fondazione, specifico per ogni singolo benefi

Era questo un pensiero che era stato più o meno chiarame espresso fin d'antico tempo: e si celava perfino sotto le nebul forme delle concessioni di Innocenzo VIII, e sotto le riserbe apposte nelle bolle dai datarii pontificii. Sagace era dunque il metodo col quale il regio ufficiale informante, pur mostrando d'insistere su quello che egli credeva imprescrittibile diritto del sovrano, cioè la prerogativa di legato perpetuo, rispondeva alle obiezioni della Curia facendo un'ampia e distinta rassegna delle singole fondazioni o dotazioni partite dalla mano liberale dei nostri sovrani, per le quali si aggiungeva in loro favore un altro titolo, non meno efficace ed inconcusso, in quanto era di ragion comune secondo i canoni, e tanto maggior peso conferiva al primo in quel che dimostrava di esserne la causa efficiente. Onde è che fedele a questo pensiero il Barberi apriva questo codice delle Dignità ecclesiastiche con un capitolo preliminare sulla monarchia, seguito dall'inseparabile comentario della sentenza di Niccolò Tedeschi, fermo nella convinzione che questo diritto di legato sia il fondamento della prerogativa regale siciliana, da cui non si deve mai decampare.

Non è che dopo questo preliminare che il compilatore si fa strada alla rassegna di tutti gli istituti, ed enti ecclesiastici, sui quali nominatamente egli crede sia dimostrata la sovrana prerogativa del patronato per effetto delle fondazioni.

È un vasto inventario quello a cui Giovan Luca pose mano in questo codice delle dignità e prelazie. Noi non lo seguiremo lungo questo faticoso cammino. Ci limiteremo a talune principali indicazioni, d'onde sarà facile rilevare i criterii dai quali fu guidato in cosiffatto lavoro.

XIII.

La materia quivi esaminata non ha una metodica divisione. Il codice s'inizia colla rassegna degli arcivescovati e vescovati della Sicilia; e dopo di questi si occupa del monastero del Salvatore del Faro di Messina e di tutte le sue innumerevoli dipendenze. Istituto questo che prende il nome di Archimandritato, e il suo Abate di Archimandrita, appunto perchè sotto la sua giurisdizione raccoglie tutti i monasteri dell'ordine Basiliano della Sicilia, e della Calabria.

Fatte queste prime recensioni il compilatore si addentra nella rassegna di un considerevole numero di abazie, di benefizii, di priorati, di dignità, di prelazie. di chiese, di monasteri sopra i quali, secondo le prove che il compilatore crede avere fermamente stabilite, sovraneggia la regalia del patronato.

Nell'ordinamento di questo copioso materiale il Barberi non si è attenuto ad una regola precisa: egli non segue nè l'ordine di tempo, nè quello di luogo, e tanto meno raccoglie sotto la medesima rubrica i diversi enti od istituti congeneri, secondo le affinità del loro carattere, o della loro destinazione.

Vi ha però un principio che in questo apparente disordine della forma domina tutte le diverse parti del lavoro, e dà allo stesso la coesione e l'unità. Vogliamo con ciò intendere il punto di base del giure patronato, il quale secondo le leggi canoniche viene determinato dal fatto essenziale della dotazione.

La Chiesa nel suo spirito evangelico, per un sentimento naturale di riconoscenza verso i suoi benefattori, ha canonicamente riconosciuto fin dal V secolo codesto diritto onorifico del patronato nei fondatori dei suoi tempii, negli istitutori degli ecclesiastici beneficii; e questa pratica introdotta fin dalle più remote origini non è stata mai smentita, non mai revocata.

Or su questa base indiscutibile Barberi costruisce nei singoli

capi del suo codice tutto il suo ragionamento, onde pervenire alla dimostrazione del diritto stabilito nella sovranità.

La dotazione, la edificazione, egli dice, fanno il patrono. Or nel soggetto caso questo titolo si spetta al principe, perciocchè è da lui che l'atto liberale della fondazione, o della dotazione dell'ufficio ecclesiastico, dell'ente di culto di cui si tratta, indubbiamente procede; ed è questo che io dimostro coi documenti alla mano.

XIV.

Dal punto di vista dei principii il sillogismo non può essere nè più semplice nè più corretto. Resta a sapere se il codicista, ben fondato nella proposizione di base, sia poi egualmente ben riuscito nelle dimostrazioni. Ecco un quesito di più ardua soluzione.

Ampia è la raccolta dei diplomi di fondazione che egli ha prodotto: e là dove le fonti originali son difettive egli ricorre ad una prova suppletiva che la ragion canonica accetta e riconosce come efficace, quella cioè dell'osservanza. Nella storia degli arcivescovati e dei vescovati p. es. lo scrittore si appoggia a documenti indubitabili, e a fatti poi confermati dagli storici posteriori.

La diocesi di Palermo ricostituita da Roberto Guiscardo; le cattedre di Messina, di Catania, di Siracusa, di Patti fondate dal conte Ruggiero; Cefalù dal suo successore Ruggiero re; Morreale da Guglielmo II: ecco la vasta serie delle fondazioni episcopali di cui lo scrittore ha trovati i documenti così delle origini, come del progresso.

In quanto alla diocesi di Palermo dopo avere riferito le ampie dotazioni di Roberto, egli dice non aver potuto trovare l'originale privilegio: però ha trovata la bolla di Gregorio VII in data del mese di maggio dell'anno 1083 [1] rivestita di tutte le solennità, re-

[1] Bibl. com. Qq. H 68, fol. 20 e seguenti.— Archivio di Stato, Cod. *Benef. Eccl.*, fol. 8.

gistrata nel libro delle fondazioni delle prelazie del Regno, colla quale quel Pontefice, lodando il duca Roberto della fondazione e dotazione della Chiesa palermitana, *cum omnibus et singulis dignitatibus ipsam confirmavit.*

Ragiona in seguito delle successive dotazioni della duchessa Adelasia e del conte Ruggiero, di cui cita il diploma dell'anno 1086; ed un altro dello stesso conte dell'anno 1095; ed un altro del 1112 confermativo delle largizioni e privilegi anteriori.

Segnate le origini lo scrittore enumera di seguito le liberalità fatte dai principi della casa di Svevia, e della casa di Aragona, ed esce in questa sentenza: *Qua propter per ea quae superius dicta sunt firme tenendum est, praesulatum panhormitanum praedictum de jure regii patronatus fuisse et esse, et in illius vacationis tempora per ipsos imperatores et reges vestrae catholicae celsitudinis praedecessores semper collatus et concessus extitit.*[1]

Questa affermazione egli fortifica col citare dei fatti di ricognizione da parte della stessa autorità ecclesiastica; e ricorda la elezione dei Vicarii capitolari in sede vacante avvenuta sotto il regno di Martino, e i capitoli rassegnati al re in quella circostanza per la sovrana approvazione, d'onde risulta, secondo lo scrittore, che al clero capitolare della Chiesa palermitana era noto che la collazione di quell'arcivescovato spettava al re *tamquam de jure regii patronatus.*

La storia della cattedra palermitana è proseguita fino all'ultimo stato, e sotto questo punto di vista ha uno speciale interesse l'ultima parte di cotesta informazione. Essa si riferisce ai fatti avvenuti sotto il regno di Carlo V, e fa ricordo di una gravissima questione insorta fra il 1519 e il 1520 intorno all'elezione di Giacomo Carandolet; questione che pel modo come fu risoluta, fa stato nella storia del diritto pubblico ecclesiastico siciliano.

---

[1] Ibidem.

« Morto da recente — dice Luca [1] — cioè nell'anno 1511 Giovanni « Led Paternò arcivescovo, Vostra Cattolica Eccellenza nel detto arcive- « scovato palermitano elesse e presentò il cardinale Surrentino (Fran- « cesco Remolino) [2] mediante le sue regie provisioni date... [3] E morto « il detto cardinale Surrentino il re Don Carlo nostro moderno Si- « gnore presentò a detto arcivescovato Giovanni Carandolet fiamingo « per via di sue regie lettere date in Valladolid. Il quale decano « fin oggi non ebbe le bolle dall'odierno Pontefice Leone per causa « che il detto cardinale morì *apud Curiam romanam*, e così per « effetto delle regole di cancelleria la piena collazione (*totalis col- « latio*) e disposizione si dice spettare al Sommo Pontefice; e fin « oggi non è stato nulla dichiarato. »

La narrazione ha il merito incontestabile della fedeltà, e da questo lato non le si può fare alcun appunto. Quel che reca meraviglia però nella chiusa del capitolo è il fatto che in questa particolare circostanza della elezione del Carandolet, il Barberi non abbia espresso la sua opinione sul punto disputato. E tanto più è notevole cotesta deficienza, in quantochè nel tempo in cui egli scrisse i ministri di Carlo V aveano già rifiutata la esecuzione della bolla di Leone X; il quale credendosi nel pieno e libero diritto di elezione per la morte di Remolino *apud Sedem*, secondo le regole di cancelleria, avea già eletto arcivescovo di Palermo il celebre Tommaso Devio, conosciuto sotto il nome di cardinale Caietano.

Rimostravasi dai ministri del re che la regola di cancelleria non poteva applicarsi a questo caso, in cui ci era il diritto del patronato da esercitare da parte del re, ed era già esercitato colla nomina del Carandolet. E le rimostranze furono trovate così fondate, e le ragioni della Corona sostenute da tanto buon diritto, che la

[1] Ubi supra, fol. 32.
[2] Vedi Pirro, vol. I, *Not. Eccl. Panorm.*, fol. 170.
[3] Nel codice manca la data.

S. Sede arrendendosi alle stesse, richiesta la rinuncia del Caietano, diede effetto alla nomina regia in persona del Carandolet.[1]

Non pertanto, come abbiamo osservato, il Barberi, che non mancò di far la storia della questione, non espresse il suo pensiero sulla stessa; e quel che più conta non registrò la risoluzione poi sopraggiunta, la quale, secondo i più autorevoli giudizii degli scrittori, è ritenuta come uno degli atti più formali di ricognizione, che sia partito dalla S. Sede in favore della corona di Sicilia intorno alla regalia del patronato sulle sedi vescovili dell'isola.

Tenuto conto delle opinioni dello scrittore la omissione ci sorprende, e non possiamo attribuirla se non a materiali impedimenti; e fra le varie ipotesi si presenta come la più probabile quella di supporre che esso abbia seguita la questione fino al 1519, e che da quel tempo non abbia posta più la mano nel suo codice ecclesiastico. È questa la spiegazione la più accettabile avuto riguardo alle circostanze, e come dicevamo, alle opinioni fermamente regaliste dello scrittore.

XV.

Il processo dimostrativo fondato sulle prove documentali che il Barberi credè necessario seguire, onde posare su basi certe le ragioni della regalia sulle Prelazie maggiori, fu da lui in pari modo adottato nel trattare di tutti gli altri benefizii ed istituti sui quali, a suo intendere, la Corona vantava un eguale titolo di preeminenza.

Le origini, i fatti di osservanza, la continuità di possesso fino all'ultimo stato, ecco il compendio delle giustificazioni che il codicista ammannisce a dilucidazione dei suoi assunti. Provata la fon-

[1] Vedi il Pirro, loc. cit. fol. 173. — Vedi anche il Crisafulli nel citato opuscolo sul Patronato, fol. 17.

dazione, provato lo esercizio, nulla può fare ostacolo ai diritti del regale patrono. È questa la tesi che si riproduce in tutti i capi del codice delle dignità e delle prelazie, che comprende — lo abbiamo detto — un immenso numero di fondazioni, d'istituti, di beneficii e di enti ecclesiastici di ogni specie e di ogni titolo.

Noi non addurremo altri esempii. Quanto abbiamo già detto è sufficiente perchè chiunque possa formarsi un concetto adeguato del valore dell'opera, degl'intendimenti dell'autore, e dei mezzi adoperati per raggiungerli.

Incorse egli in errori? È facile presumerlo in una materia così delicata e in un'opera di tanta mole; molto più considerato che trattavasi del primo passo dato sul difficile sentiero.

In altro luogo ci è occorso di segnalare le critiche che il Pirro ha rivolte contro questo codice ecclesiastico a proposito del vescovato detto Denaliense, e dell'altro di San Bartolomeo. Luca Barberi, dice il Pirro, pone il vescovato Denaliense nella Sicilia, ma egli dovea facilmente accorgersi che questo vescovato era nella provincia ateniese; il vescovato di S. Bartolomeo egli crede sia cosa diversa dal vescovato di Patti, ma questo è un altro errore; la cattedrale pattense è dedicata appunto a quell'Apostolo.

Un'altra osservazione è partita dal Perlongo a proposito della concessione apostolica degli spogli fatta al re Alfonso da Papa Nicolò V, e dal Barberi riportata come concessione di Martino V. « Leggerassi con errore — nota il Perlongo — questa concessione apostolica come proceduta da Martino V appresso Luca Barberi nel *Capibrevio ecclesiastico di Sicilia.* Ma chi penserà esser seguita la morte di Papa Martino nell'anno 1431, cioè tanti anni prima della guerra e dei mentovati acquisti fatti dal re Alfonso alla Chiesa, resterà pago di crederla pervenuta da Nicolò V, e in tal modo correggerà l'errore del suo nome, in cui incorsero tutti gli scrittori siciliani posteriori al Barberi, non escluso il Pirro.[1] »

---

[1] Perlongo, op. cit., pag. 51.

Ma questi appunti son cose di poco rilievo al confronto di fatti di più grave importanza.

XVI.

Ed invero l' opera del *Capibrevio ecclesiastico* appena poteva dirsi compiuta quando nel Parlamento del 1520, il primo di re Carlo, annunciavasi che questa materia del regio patronato era in uno stato di oscurità ed incertezza, specialmente in quanto alle Abazie; i benefizii e i priorati di minor conto, di cui non si erano potute trovare le analoghe scritture; onde è che il Parlamento rivolgeva formali suppliche al re onde avesse disposto che, dietro maturo esame e col consiglio d'illuminati dottori, si fosse dilucidata questa materia secondo giustizia; e di tutti questi istituti di regio patronato si fosse fatto distinto notamento affin di togliere ogni confusione.

Il re, nell'apporre il suo placito al capitolo che gli veniva sottomesso, ordinò che si fosse dal vicerè proceduto a quelle ricerche e dato opera alla formazione di quel notamento, che era nei voti del Parlamento.[1]

L' opera di Barberi era forse giudicata di nessun conto? Nessuna importanza, nessuna autorità poteva dunque attribuirsi al suo codice ecclesiastico?

Lo stato apparente delle cose ingenera questo dubbio. Come ciò avveniva? Gli sforzi del compilatore erano stati appunto rivolti a portar la luce dei documenti su quei tali punti oscuri a cui il Parlamento avea accennato, e intanto dicevasi che mancavano le prove e le scritture! Ma erano adunque apocrifi i documenti che Barberi diceva di aver compulsati?

Noi non siamo punto di questo avviso, e fondandoci sulle sto-

---

[1] Capitolo VIII di re Carlo. (L'imperatore Carlo V).

riche testimonianze pensiamo che il codice ecclesiastico barberiano, riposto negli archivii di cancelleria, sia stato poco conosciuto e poco diffuso. Ciò spiegherebbe il silenzio del Parlamento del 1520 su questo lavoro tanto importante, se pure non vogliamo attribuirne la causa alla persistente sua animosità contro colui che non più tardi del 1509 e del 1515 esso avea denunciato come un pubblico nemico, e coverto delle più violenti accuse.

Ma quali che sieno state le cause del voto parlamentare difficilmente possiamo indurci a credere che il notamento fatto eseguire dal viceré Vega, e pubblicato nell'anno 1523 non sia stato tracciato sulle orme della grande inchiesta compiuta poco tempo prima (non più di un lustro) dal mastro notaro della cancelleria.

Il secco ed arido sommario di cui ci ha trasmesso la memoria il Fazzello [1] non ci permette degli esatti confronti. Ma ogni buona ragione ci fa presumere che il governo, il quale possedeva il codice ecclesiastico siasi di questo grandemente giovato nel tracciare quel notamento che gli veniva richiesto dal voto parlamentare.

Del resto noi non possiamo in buona coscienza ritenere che sia opera fallace o senza valore quella che giustamente è considerata come una delle fonti più autorevoli della storia del Pirro. E qualunque imparziale lettore esamini l'opera nel suo insieme e vi porti una seria attenzione dovrà immancabilmente convincersi che essa è frutto di uno studio profondo e di una somma diligenza.

XVII.

Con questo codice delle dignità e prelazie si chiude la serie dei lavori di Giovan Luca Barberi sulla regalia ecclesiastica.

I nostri maggiori tenevano a queste grandi prerogative della Corona per convinzione e per sentimento, e le sostenevano con tutte

[1] *De rebus siculis posteriori, decadis*, lib. X, pag. 261.

le loro forze e con uno zelo ardente ed indefesso. Era per essi un atto di patriottismo: difendevano la indipendenza del potere civile.

Rispettosi dell'autorità della Chiesa in quanto alla credenza, ne oppugnavano però le tendenze invaditrici in quanto alla giurisdizione. Quali fossero i pensieri dei romani pontefici intorno alla gerarchia ed al primato essi sapevano. Uno dei Papi più illustri la Chiesa abbia avuti, li avea annunciati al móndo in docu- nti di cui la storia avea perpetuato la memoria.

Non aveva uno di questi Pontefici scritto nelle sue lettere queste memorabili parole: « Due faci, il sole e la luna, rischiarano il « mondo: due poteri, il papa e i re la governano; ma come la luna « riceve la sua luce dall'astro più splendido, così i re regnano pel « capo della Chiesa, che vien da Dio. A lui spetta lo insegnare, lo « esortare, il punire, il decidere. La forza degli imperatori e dei « re, le imprese dei mortali non sono che paglia e fumo, ove si « paragonino all'onnipotenza divina ed all'autorità della sede apo- « stolica.[1] »

Non pertanto al cospetto di questo medesimo Papa, un principe valoroso, altrettanto cattolico quanto rigido custode della sua sovrana indipendenza, avea dimostrato che vi erano tali titoli che la Chiesa medesima dovea rispettare; e di fatto ne ottenne il pieno rispetto.

D'allora in poi penetrò negli spiriti più illuminati la convinzione che il vero modo di risolvere le questioni sempre risorgenti colla Curia romana era quello di collocarsi nel campo del diritto, e di attenersi a quelle regole che dalla stessa Chiesa ricevono sanzione. Fu questo il disegno costante dei consiglieri dei nostri principi, e Barberi nei suoi codici ne fu uno dei primi interpreti. L'opera sua non ha il valore di un libro di storia, e non ne ha neppure la pretesa. Benvero sotto la semplice forma di una consulta-

[1] Epistole di Gregorio VII citate da De Cherrier nella *Storia della lotta dei Papi e degl'imperatori della casa di Svevia*, pag. 67 e 68.

zione, di un rapporto ragionato che un esperto ufficiale di Stato rassegna al suo superiore, può dirsi con voce moderna che questo scrittore abbia condensato nei suoi volumi attenenti alla materia ecclesiastica tutto il programma della scuola regalista.

È ben singolare impertanto che questo fedele interprete del pensiero nazionale, questo strenuo sostenitore del diritto dello Stato di fronte a pretese di sacerdotale supremazia, che avevano anche un fondo di ragion politica, è ben singolare — dicevamo — che non abbia ottenuta nè la riconoscenza del principe nè il suffragio della nazione. Ciò che dissero di lui i Parlamenti del 1509 e del 1515 ben lo sappiamo.

Noi non siamo affatto proclivi ad esaltare la figura di Giovan Luca, nè ad attribuirgli un valore superiore alla sua misura reale, sia sotto il rapporto della dottrina, sia sotto quello della moralità. Le illegittime propine che il Barberi procuravasi colla revisione delle bolle che venivano da Roma meritavano senza dubbio la pubblica riprovazione, ma il medesimo Parlamento, da cui la censura partiva, non doveva dimenticare giammai i grandi servizii che questo pubblico uffiziale aveva reso allo Stato, e dovea tributargliene omaggio.

Ma furono ben altri i sentimenti che allora prevalsero nei pubblici consigli. Gli odii della casta feudale predominarono, e i giudizii dei bracci parlamentari ne restarono offuscati. Ed anche la Corona cedette alle passioni del tempo. Il nome di Giovan Luca Barberi fu ricordato come segno di odio e di dispregio, ed i suoi lavori sepolti nell'oblio. La pubblicità che oggi ricevono varrà forse a restaurare la verità, e a far rendere al suo autore quella giustizia che gli è dovuta, e nella misura che gli è dovuta. La Storia — scrisse con saggezza il Guizot — è la sola scuola del rispetto.

Intanto ci arrestiamo a questo punto. Abbiamo seguito fin qui la storia di quest' uomo notevole in ciò che riguarda la sua vita, e quella parte delle sue opere che trattano della regalia in materia ecclesiastica. Se le forze e il tempo ce lo concederanno, riprenderemo le nostre considerazioni sull'altra parte delle sue opere che

riguardano la regalia nel rapporto dello stato feudale, e delle demanialità, la quale comprende questioni non meno delicate, e non meno difficili; e tanto più degne di attenzione, in quantochè fu a causa di esse che si destarono tante passioni ostili, e si confusero, o si vollero confondere per proposito, i giudizii intorno all'opera dell'audace riformatore.

Il dovere della critica è quello di cercare la luce, e di ristabi- la verità là dove si è ingerito il dubbio, e si è creata la in- ezza.

Queste imponenti ragioni ci han quindi consigliato di rimettere ad un secondo apposito lavoro quest'altra parte delle nostre indagini, onde darvi maggiore sviluppo; nella speranza, come abbiamo già detto, di aver tempo, e forze bastevoli per portarlo a compimento; chiudendo per ora il nostro discorso col ricordo di un insegnamento magistrale, che ci ha incoraggiato nell'imprendere e ci darà anche animo per continuare: « Chi coltiva la scienza della legislazione della sua patria, si dee premunire contro le istigazioni di coloro che dicono non doversi attendere a quello che fu, ma piuttosto a ciò che dovrebbe essere..... Ma i bene avveduti porranno mente che la strada per la quale cammina l'umanità non è mai interrotta, epperò tutti gli avvenimenti si collegano insieme, e quello che sarà non può essere altro che la conseguenza, se non talora la ripetizione di ciò che è, e che fu. Il passato è la causa dello avvenire. Fallace presunzione è quella di rigettare le tradizioni dei tempi andati, che sono le fonti da cui rampollano molti miglioramenti futuri.[1] »

---

[1] Sclopis, *Storia della Legislazione italiana*, vol. I, *Origini*. Nella Prefazione, pag. 11 e 12.

INDICE

AVVERTENZA PRELIMINARE . . . . PAG. V

PARTE PRIMA.

LA VITA E LE OPERE DI GIOVAN LUCA BARBERI E LE VICENDE CHE ESSE SUBIRONO.

Compilazione dei *Capibrevi*. Rimostranze del Parlamento contro il Barberi e le sue proposte . . . . » 1
Storici e giuristi che fecero la critica dei codici barberiani . . » 2
Storici e giuristi che ne fecero l'apologia. . . . . » 8
Giudizii del Gregorio . . . . » 13
Grande dibattito intorno alla interpretazione del capitolo *Volentes* di Federico II Aragonese. . . . . » 15
L'autorità dei *Capibrevi* in questa occasione è invocata dalle due parti come decisiva. . . . . » 28
Il Gregorio vi si appoggia altrettanto quanto il Simonetti suo contradittore . . . . » 29
Ultima occasione in cui il Gregorio si occupa del *Capibrevio* barberiano . . . . » 35
Speciale interesse che desta il Barberi per essere stato il suo nome e l'opera sua argomento di tante dispute . . . . » 41
Quale fu l'epoca del suo maggior lustro, quale l'ufficio pubblico da lui occupato, quale il carattere della inchiesta che gli fu delegata per regio mandato . . . . » 46
Stato degli spiriti al tempo in cui il Barberi occupavasi della formazione dei suoi codici . . . . » 52
Serie cronologica degli stessi . . . . » 56
Continuazione. . . . . » 66
Quadro generale delle materie di cui trattano i *Capibrevi*. . . » 79

PARTE SECONDA.

RAGIONAMENTO SULLE PIU' IMPORTANTI QUESTIONI DI REGALIA TRATTATE NEI VARII CODICI BARBERIANI.

Relazioni fra lo Stato e la Chiesa.

Metodo dimostrativo adottato dallo scrittore per giustificare l'esercizio della sovrana prerogativa in materia ecclesiastica . . » 93
Principali assunti dal medesimo svolti onde dimostrare cotale esercizio nel codice *de Regia Monarchia* . . . . » 95
Cosa egli abbia voluto intendere sotto il nome di giurisdizione . » ivi
Conferimento dei benefizii . . . . » 98
Giurisdizione contenziosa. Sentenza dell'Abate Siculo . . . . . » 103
Il Barberi è uno dei capiscuola del giurisdizionalismo. . . . . » 105
Parallelo fra le tesi sostenute dal Barberi e quelle di altri scrittori che si sono occupati di questa materia in epoche successive. » ivi
Il potere giurisdizionale dei monarchi siciliani combattuto dai curialisti . . . . » 111
Le prerogative di legato, causa di perpetuo dissidio fra la Corona siciliana e la Curia romana. . . . . » 116
Queste lotte incessanti danno un nuovo indirizzo alla politica dei Principi. Essi si fanno forti del titolo della sovranità e della prerogativa del patronato. . . . . » 117
Atti vigorosi di Martino, di Alfonso e specialmente di Ferdinando il Cattolico in questo senso. . . . . » 119
La grande inchiesta sullo stato delle chiese siciliane, di cui Ferdinando dava mandato al Barberi, è una delle più importanti misure di governo da lui adottate per la tutela della regia prerogativa del gius patronato . . . . » 123
Singolare importanza di questa informazione . . . . » ivi
Metodo seguito dal Barberi per la illustrazione del suo soggetto. » 125
Cenni particolari intorno ai vescovati e benefizii maggiori, e più specialmente sulle vicende della sede episcopale palermitana. » 126
Colpo d'occhio generale su tutto il materiale del Codice ecclesiastico. . . . . » 129
Vicende di questo Codice dopo il 1520 . . . . » 131
Conclusione. . . . . » 132

ERRATA-CORRIGE

				Errata	Corrige
PAG.	15	LIN.	8	di coprire, sotto legali apparenze, degli abusi	di coprire sotto legali apparenze degli abusi
»	16	»	3	del feudo, e,	del feudo, e
»	17	»	32	nel 1414 e visse	nel 1434, e visse
»	20	»	17	non solo ma nella comune opinione, un periodo	non solo, ma nella comune opinione, un periodo
»	23	»	27	ben ponderato era	ben ponderato, era
»	24	»	28	Cansultore	Consultore
»	26	»	14	esso	essa
»	33	»	7	ognora — chè	ognorachè
»	43	»	26	in taluni luoghi	in taluni luoghi
»	»	»	29	*siculorum*	*Sicularum*
»	47	»	9	sooietà civile.	società civile.
»	»	»	19	erano stato distolto	erane stato distolto
»	56	»	17	Regno; l'altra	Regno; e l'altra
»	59	»	2	(note) *grazia*	*grafia*
»	68	»	7	(id.) Libellense,	Libellenses,
»	72	»	15	Un linguaggio tenero col	Un linguaggio tenere col
»	86	»	1	(note) appare	apparet